



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

UNA NUOVA CULTURA DI PROMOZIONE DEI DIRITTI

***Legge 9 gennaio 2004, n.6 – “Istituzione
dell’Amministratore di Sostegno”***

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

GUIDA PRATICA PER LE FAMIGLIE E GLI OPERATORI SOCIO-SANITARI

A CURA DEL PROF. PAOLO CENDON



Osservatorio Regionale sulla
Condizione della Persona
Anziana e Disabile



UNA NUOVA CULTURA DI PROMOZIONE DEI DIRITTI

*Legge 9 gennaio 2004, n.6 – “Istituzione
dell’Amministratore di Sostegno”*

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

**GUIDA PRATICA PER LE FAMIGLIE E GLI
OPERATORI SOCIO-SANITARI**

A CURA DEL PROF. PAOLO CENDON

PREMESSA

Nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, oltre all'elenco dei diritti, troviamo anche la esplicitazione del loro fondamento: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza".

La legge 9 gennaio 2004 n.6, istitutiva della figura dell'Amministratore di Sostegno, costituisce una profonda innovazione istituzionale, sociale e culturale in tema di tutela dei diritti e della dignità della persona priva in tutto o in parte dell'autonomia di agire.

La legge risponde alle esigenze delle persone offrendo un sostegno temporaneo o permanente nell'agire quotidiano. La personalizzazione degli interventi a misura delle esigenze dei singoli e delle famiglie rappresenta un modo nuovo di tutelare i soggetti deboli sostenendoli nelle loro incapacità senza privarli dei loro diritti.

Questa legge, affinché non resti "inapplicata", richiede l'assunzione di responsabilità istituzionali e professionali, l'attivazione di interventi informativi e formativi rivolti ai cittadini e agli operatori e il rafforzamento del sistema integrato di rete degli interventi e servizi centrati sulla persona come protagonista nella sua specificità e nel suo contesto di vita sociale e familiare. Con l'istituzione dell'Amministratore di Sostegno si sono resi più appropriati gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione spesso sproporzionati rispetto ai reali bisogni delle persone e limitativi della loro libertà di vita. Molte, infatti, sono le persone con problemi di salute tali da impedire loro di provvedere regolarmente alla cura dei propri affari e interessi ma non di tale entità da legittimare la loro interdizione con la conseguente perdita dell'esercizio dei diritti.

La Regione del Veneto, da anni impegnata nella implementazione dei servizi alla persona e nell'offerta di nuove opportunità, sulla legge 6/04 ha attivato un importante processo di sensibilizzazione, informazione e formazione che ha visto coinvolti i soggetti istituzionali e sociali, i familiari e gli operatori dei servizi socio-sanitari in ogni provincia del Veneto. Questo processo verrà sviluppato anche attraverso supporti concreti ai familiari e agli operatori interessati ad attivare le azioni richieste per i singoli soggetti in applicazione alla legge.

La Regione intende rafforzare il processo integrato di interventi istituzionali e professionali a promozione della dignità e tutela dei diritti delle persone e di sostegno alle famiglie e questa guida rivolta alle famiglie e agli operatori è un ulteriore passo in questo senso.

Dott. Stefano Valdegamberi
Assessore Regionale alle Politiche Sociali,
Programmazione Socio Sanitaria,
Volontariato e Non Profit

INDICE

Introduzione.....	pag.7
Cap.I: A cosa serve l'amministrazione di sostegno?.....	pag.19
Cap.II: A quali categorie di "persone deboli" si rivolge l'Amministratore di Sostegno?.....	pag.31
Cap.III: Chi può ricorrere presso il Giudice Tutelare?.....	pag.43
Cap.IV: L'avvocato è necessario?.....	pag.57
Cap.V: Qual è il procedimento, come si arriva al decreto?.....	pag.63
Cap.VI: Chi va scelto come amministratore di sostegno?.....	pag.75
Cap.VII: Quali sono i compiti dell'amministratore di sostegno?.	pag.85
Cap.VIII: Quali sono i diritti e i poteri del beneficiario?.....	pag.99
Cap.IX: L'interdizione è ancora applicabile?.....	pag.109
Legge 9 gennaio 2004, n.6.....	pag.123
<i>Allegati</i>	pag.147
Glossario.....	pag.169

Introduzione

LA LEGGE 6/2004

a.1. Con la legge 9 gennaio 2004, n. 6, è stata accolta nel nostro ordinamento - come in altri Paesi europei era già avvenuto - la figura dell'amministrazione di sostegno.

Il legislatore italiano ha realizzato, in questo modo, una fra le più importanti riforme per la protezione delle persone fisiche, rispondendo ad attese della collettività che duravano da quasi vent'anni. È stato introdotto nel codice civile un innovativo strumento per il supporto degli esseri umani che versano in condizioni di disagio, psichico o esistenziale, fornendosi congrue risposte alle famiglie in difficoltà.

a.2. Gli inconvenienti della disciplina precedentemente in vigore erano noti da tempo.

Misure dal sapore "totalizzante", quasi sempre onerose, spesso inapplicabili agli svantaggiati - come l'interdizione e l'inabilitazione - vengono oggi sostituite/affiancate dalla possibilità di un ricorso all'amministrazione di sostegno: un presidio che mira (secondo quanto dispone la legge n. 6/2004) a "tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".

a.3. Si tratta di una possibilità di difesa tanto più significativa nei casi in cui il "beneficiario", pur senza versare in stato di infermità mentale, risulti comunque inadeguato o impacciato nella gestione dei propri interessi. Ed è una soluzione pienamente in linea con l'evolversi delle scienze "psi"

(psichiatria, psicologia, psicanalisi), nonché con le trasformazioni del sentire comune, a proposito dei disabili mentali e degli esseri deboli in genere.

Viene scongiurato, così, l'approdo a *status* di totale "alienazione" formale - destinati quasi sempre a provocare seri peggioramenti del malessere.

Ciò che emerge dalla riforma del 2004 - l'amministratore di sostegno - è un modello inedito di procuratore/vicario; soggetto chiamato non già a sostituire al 100% la persona con *deficit* di autonomia, bensì ad accompagnarla nel compimento di questo o quell'atto (patrimoniale, non patrimoniale, sanitario): talvolta a supportarla nell'effettuazione di non più di un'operazione - ad es. l'accettazione di un'eredità, un accordo col fisco, il pagamento o la riscossione di una cambiale, un intervento chirurgico.

Il tutto in un contesto di garanzie che s'incardina sulla figura del Giudice Tutelare, e che risulta quantomai fluido processualmente, flessibile nei tempi e nei contenuti, con caratteri di tendenziale gratuità.

a.4. La nuova legge favorisce passaggi e interscambi continui tra le persone fragili e il loro amministratore, permettendo un'interazione sistematica rispetto alle famiglie. In capo al beneficiario viene mantenuto, compatibilmente con le istanze protettive dello stesso, ogni livello di sovranità e dignità civile; la capacità di agire non figura, in via di principio, menomata o scalfita.

L'assistito non viene a perdere nulla, di regola, rispetto a quanto era ed aveva in precedenza: rimane formalmente quello di prima; acquista semmai qualcosa in più. A differenza dell'interdizione o dell'inabilitazione, che "tolgono" per definizione poteri e diritti, l'Amministratore di Sostegno è una misura che "dà" - legittimando il giudice a modulare i compiti

del gestore in maniera graduale, quando occorra attraverso una riduzione dei poteri del beneficiario, comunque in funzione delle specifiche esigenze/carenze di quest'ultimo.

a.5. Proprio perché strumento fecondo, ben strutturato tecnicamente, l'amministrazione di sostegno necessita tuttavia, sul piano operativo, di un serio "contesto di supporto" territoriale - ai vari livelli che possono interessare: amministrativo, logistico, finanziario, etc.

Non può accontentarsi delle risorse della generosità privata o basarsi sul fervore, più o meno volonteroso, dei singoli protagonisti.

È (in particolare) una legge che chiama in causa, a fini applicativi, oltre all'amministratore e all'amministrato, un'ampia serie di figure: a parte il Giudice Tutelare, ne risultano coinvolti pubblici ministeri, operatori dei servizi, organizzazioni di volontariato, forze della cooperazione sociale. E a nuove incombenze si vedono chiamati, parimenti, gli appartenenti a tutta una serie di professioni, giuridiche o meno - medici legali, geriatri, fisioterapisti, esperti in sociologia e psicologia, membri di uffici pubblici etc.

LE CATEGORIE GENERALI:

CAPACITÀ GIURIDICA, CAPACITÀ LEGALE DI AGIRE, CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE

b.1. Può essere utile - prima di analizzare le forme di assistenza/rappresentanza che riguardano le persone deboli - un breve esame delle categorie generali della "capacità giuridica", della "capacità di agire" e della "capacità di intendere e di volere".

b.2. La *capacità giuridica* si acquista, ai sensi dell'art. 1 del codice civile, al momento della nascita; ed è destinata ad accompagnare l'individuo durante l'arco dell'intera esistenza. Con l'attribuzione della capacità giuridica (detta anche soggettività giuridica) l'individuo diventa soggetto di diritto, e acquista la possibilità di essere titolare di diritti e di doveri, contemplati e protetti dall'ordinamento.

Attualmente non è propriamente configurabile, nel nostro ordinamento, un'ipotesi di incapacità giuridica assoluta; la cosiddetta "morte civile", equivalente alla completa privazione dei diritti, è infatti inibita dall'articolo 22 della Costituzione.

Esistono invece forme di capacità od incapacità giuridica speciali, presupposte di volta in volta attraverso l'attribuzione o la sottrazione di singoli diritti e doveri.

b.3. La *capacità di agire* o *legale* si acquisisce, secondo le indicazioni dell'art. 2 del codice civile, al compimento della maggiore età (18 anni); coincide normalmente con la capacità di intendere e di volere - da intendersi quale sinonimo di capacità naturale - in quanto legata all'idoneità del soggetto a curare i propri interessi.

Essa si sostanzia nella possibilità di compiere atti giuridici ritenuti validi e meritevoli di tutela dall'ordinamento: è, in altri termini, l'attitudine a creare, modificare, estinguere validamente "rapporti giuridici".

In via generale, le cause di esclusione e/o limitazione della capacità di agire sono rappresentate dalla minore età, dall'interdizione e dall'inabilitazione. Lo stesso codice civile contempla però ipotesi di acquisto parziale della capacità di agire, in relazione ad una differente età da quella, ordinaria, dei diciotto anni.

b.4. La *capacità di intendere e di volere* può, d'altro canto, identificarsi come il “presupposto sostanziale” della capacità di agire; è contemplata in svariate disposizioni quale premessa necessaria per la conclusione di un contratto, per la redazione di un testamento, ai fini dell'imputabilità di un atto illecito, e così via.

In generale, essa si identifica con quel minimo di attitudine psichica che è indispensabile, a una persona, per rendersi conto delle conseguenze, anche dannose, della propria condotta.

b.5. Normalmente, le componenti (postulati effettivi, condizioni antropologiche) della capacità di agire e della capacità di intendere e di volere coincidono tra loro. Tuttavia:

- è possibile che un soggetto, il quale a causa dell'età manchi della capacità di agire, l'acquisti per compiere determinati atti (è il caso del minore emancipato);
- soprattutto, esiste la possibilità che il maggiorenne, il quale normalmente sarebbe capace di agire, venga privato giudizialmente della stessa per motivi di salute, o per ragioni sociali, una volta che si accerti che egli (*a*) non è in grado di farcela da solo e che (*b*) potrebbe nuocere a se stesso.

DIFFERENZE FRA INTERDIZIONE, INABILITAZIONE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

c.1. L'amministrazione di sostegno è una misura che entra in gioco, al pari dell'interdizione e dell'inabilitazione, a livello della confezione degli “atti negoziali” (patrimoniali e non patrimoniali): il momento della capacità giuridica non è in alcun modo implicato.

Sia l'interdizione sia l'inabilitazione, come l'Amministratore di Sostegno, costituiscono cioè figure di protezione/sostituzione di

coloro che - pur formalmente capaci di agire, perché maggiorenni - non sono tuttavia di fatto autosufficienti, sul piano della destrezza e funzionalità quotidiana.

c.2. Tra interdizione, inabilitazione e, da ultimo, amministrazione di sostegno, intercorrono svariate differenze, che riguardano ad esempio:

- i presupposti legittimanti, le finalità via via sottese;
- la disciplina applicabile;
- i destinatari e/o beneficiari delle diverse misure;
- i soggetti autorizzati a richiederne l'applicazione;
- l'individuazione del soggetto attivo e dei compiti e dei doveri ad esso spettanti;
- il raggio di "disabilitazione" "negoziale" del soggetto destinatario e/o beneficiario;
- lo svolgimento del procedimento che porta alla loro applicazione.

c.3. Rinviando l'approfondimento di alcuni punti ai paragrafi successivi - e senza dimenticare come la legge 6/2004 abbia ritoccato, in qualche dettaglio, la stessa disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione (prevedendo occasioni e modalità per il passaggio da una situazione all'altra) - le differenze tra i detti istituti possono essere così sintetizzati.

L'INTERDIZIONE

d.1. L'interdizione costituisce la misura più severa e invasiva di salvaguardia, nel diritto civile. È attivabile contro gravi patologie e menomazioni del destinatario, a livello psichico, e si risolve tecnicamente in una ablazione completa della capacità di agire.

Tuttavia – occorre dire - gli effetti di ingabbiamento che essa determina appaiono funzionali, per la gran parte, non già al bene e alla felicità del soggetto da proteggere, quanto soprattutto agli interessi della sua famiglia e alla difesa del patrimonio domestico: si emargina formalmente qualcuno per evitare che possa “fare danni”.

La disciplina è quella contenuta negli articoli 414 ss. del codice civile (ove si rinvia, per molti dettagli, alle norme sulla tutela del minore non emancipato); mentre gli aspetti processuali figurano regolati dagli articoli 712 ss. del codice di rito.

d.2. Destinatari di (una sentenza di) interdizione sono coloro i quali versano in condizioni di abituale infermità di mente, tale da impedire loro di provvedere adeguatamente ai propri interessi.

L'interdizione può, come l'inabilitazione, essere richiesta dai soggetti che sono elencati nell'art. 417 del codice civile: dunque dallo stesso interessato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore, o dal Pubblico Ministero.

Il soggetto che assume il compito di proteggere l'interdetto, denominato tutore (e affiancato, in caso di conflitto di interessi, da un protutore), andrà individuato dal Tribunale nella persona che più si annuncia idonea a coprire l'incarico - fatte salve alcune specifiche incapacità e dispense, precisate negli articoli 350 e 351 del codice civile.

d.3. Nel caso dell'interdizione, l'incapacitazione legale è completa.

Tutti gli atti, anche quelli relativi all'ordinaria amministrazione, verranno posti in essere (per conto dell'interdetto) dal tutore; anche se va sottolineato come la sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria possa oggi stabilire, in base alla recente

riforma della legge n. 6/2004, che taluni atti di ordinaria amministrazione saranno effettuabili dall'interdetto senza l'intervento o con l'assistenza del tutore (occorre precisare, peraltro, che tale possibilità risulta utilizzata pochissimo nella pratica).

d.4. Il tutore ha la cura della persona a lui affidata, la rappresenta in tutti gli atti e ne amministra i beni (il protutore rappresenta l'interdetto, come già accennato, nell'ipotesi di conflitto di interessi fra questi e il tutore).

A tal fine, il tutore procede all'inventario dei beni, opera con un *budget* mensile per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, effettua un rendiconto annuale. Abbisogna però dell'autorizzazione del Giudice Tutelare o del tribunale per una serie notevolissima di atti, individuati dagli articoli 374 e 375 del codice civile, tra i quali vanno ricordati soprattutto l'acquisto e l'alienazione di beni (salvo quelli di lieve entità economica), la riscossione di capitali, le accettazioni o le rinunce alle donazioni e la promozione di giudizi.

In sostanza, i compiti del tutore ruotano intorno ai soli aspetti di ordine patrimoniale.

L'INABILITAZIONE

e.1 L'inabilitazione rappresenta una via d'uscita "intermedia" (ma comunque grave): postula condizioni di infermità parziale, o situazioni di ordine sociale o sanitario tali da mettere a rischio gli interessi della persona.

La disciplina applicabile è quella contenuta negli articoli 415 e seguenti del codice civile (in cui si rinvia alle norme della curatela del minore emancipato); per il procedimento valgono,

come riguardo all'interdizione, le disposizioni di cui agli articoli 712 ss. del codice di procedura civile.

Destinatari dell'inabilitazione sono il maggiorenne - infermo di mente - il cui stato non sia così grave da far luogo all'interdizione; nonché coloro che per prodigalità, uso di bevande alcoliche, stupefacenti, espongano sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici; o ancora il sordomuto o il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbiano ricevuto un'educazione sufficiente.

e.2. Il curatore dell'inabilitato va individuato preferibilmente nella persona più idonea a svolgere l'incarico. L'incapacitazione, nel caso dell'inabilitazione, legale è relativa. Il curatore svolge un controllo su tutti gli atti di straordinaria amministrazione: per essere validi, questi debbono essere compiuti con il suo consenso, e necessitano altresì di (un procedimento giurisdizionale di) autorizzazione.

Nessun vaglio o controllo verrà invece esercitato dal curatore sugli atti di ordinaria amministrazione, che l'inabilitato può quindi compiere da solo.

Nella sentenza, o in altro provvedimento dell'autorità giudiziaria competente, potrà comunque stabilirsi che taluni atti di straordinaria amministrazione siano effettuabili dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

f.1. L'amministrazione di sostegno è una misura che si prefigge di salvaguardare le persone prive di autonomia nelle attività della vita quotidiana, intervenendo - rispetto a profili non solo di carattere economico - con il minor grado possibile

di limitazione (quasi sempre nessuna limitazione) della capacità di agire.

f.2. La disciplina applicabile si ritrova negli articoli 404 e seguenti del codice civile, così come inseriti dalla legge 6/2004, che per alcuni aspetti rinviano a loro volta ad alcuni articoli applicabili nel caso dell'interdizione; per il procedimento, si osservano anche in questo caso, le previsioni di cui agli articoli 712 ss.. del codice di procedura civile, ma in quanto applicabili e compatibili.

Legittimati a richiedere l'applicazione dell'amministrazione di sostegno sono l'infermo stesso (anche se minore, interdetto o inabilitato), il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, il tutore, il curatore, il Pubblico Ministero ed i servizi sanitari e sociali pubblici e privati.

L'incapacitazione riguarda solo gli atti all'uopo individuati. Il beneficiario conserva, infatti, la piena capacità di agire per il compimento degli atti della vita quotidiana ed in generale per tutti gli atti che non siano riservati alla competenza esclusiva o alla assistenza dell'amministrazione di sostegno.

f.3. L'Amministratore di Sostegno si segnala particolarmente la snellezza e l'informalità del procedimento: la nomina dell'amministratore ha luogo entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio, e la decisione deve corrispondere strettamente agli interessi della persona, ai suoi bisogni, alle sue richieste più o meno esplicite.

Spiccano poi l'ampiezza e la flessibilità dei poteri del giudice, il quale è chiamato a valutare i bisogni e le misure di protezione di volta in volta adeguate. Con il decreto di nomina, il Giudice Tutelare individua, fra l'altro, durata ed oggetto

dell'incarico, atti di competenza del beneficiario, atti in gestione, limiti di spesa, altre condizioni ed obblighi dell'amministratore di sostegno e le relazioni che egli è tenuto ad intrattenere con il giudice medesimo.

f.4. Il Giudice Tutelare può inoltre adottare provvedimenti d'urgenza e modificare il progetto di amministrazione, così come disattendere (solo per gravi motivi però) l'indicazione sull'amministratore fornita dal beneficiario. Infine, il giudice può adottare opportuni provvedimenti nel caso di comportamento negligente o dannoso da parte dell'amministratore, sino alla sua sospensione o rimozione.

Cap. I

A COSA SERVE L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?

SOMMARIO

- 1.1. Perché Amministrazione di Sostegno?
- 1.2. Quando si attiva l'Amministratore di Sostegno?
- 1.3. Come stabilire quando questa misura serve?
- 1.4. L' Amministratore di Sostegno è idonea a fronteggiare rischi di approfittamento, da parte di terzi, da cui possa derivare un impoverimento della persona disabile?
- 1.5. Per quale genere di operazioni è consentito ricorrere all'Amministratore di Sostegno?
- 1.6. Se la persona bisognosa di protezione si oppone all'attivazione dell'Amministratore di Sostegno, il Giudice Tutelare può/deve ugualmente procedere ?
- 1.7. Se l'opposizione riguarda non già l'attivazione della misura di protezione, quanto piuttosto le limitazioni di capacità del beneficiario (da prevedersi nel decreto), come dovrà comportarsi il Giudice Tutelare?
- 1.8. Se tra il ricorso e la pronuncia del decreto istitutivo dell'Amministratore di Sostegno intercorre un certo intervallo temporale, durante il quale le condizioni (di non autonomia) dell'interessato migliorano sensibilmente, il Giudice Tutelare potrà rifiutare l'attivazione della misura di protezione?
- 1.9. La presenza di una rete familiare di supporto esclude la possibilità di attivazione dell'Amministratore di Sostegno ?
- 1.10. Quando si chiude l'amministrazione di sostegno?

1.1. Perché l'amministrazione di sostegno?

La funzione del nuovo istituto di protezione, chiaramente enunciata nell'art. 1 della legge 6/2004, è di *“tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia”*.

L'obiettivo è, cioè, quello di non abbandonare a se stessi i soggetti impossibilitati a gestire, e a condurre a buon fine, le iniziative della vita quotidiana, o che incontrano serie difficoltà nell'organizzare la propria agenda - e vedono insidiate, così, le possibilità di realizzazione e salvaguardia dei loro interessi.

Tale funzione si completa nella finalità/necessità di non mortificazione delle creature a disagio - ciò che pure è enunciato, a chiare lettere, nell'articolo di apertura della legge (*“con la minore limitazione possibile della capacità di agire”*). No, dunque, a qualsiasi tipo di intervento ingiustificatamente pesante e oppressivo per il beneficiario.

In estrema sintesi, si può affermare che scopo essenziale dell'Amministratore di Sostegno è quello di sostenere la persona priva in tutto o in parte di autonomia, affiancandola o sostituendola (a seconda delle circostanze del caso) nel compimento delle operazioni e nello svolgimento delle attività di ogni giorno; il tutto, senza intaccare la dignità personale del beneficiario, e conservandogli il più possibile la capacità di agire.

1.2. Quando si attiva l'Amministratore di Sostegno?

Si fa ricorso all'amministrazione di sostegno quando occorra fronteggiare situazioni di inettitudine o di grave imbarazzo della persona, con riguardo al compimento di una o più operazioni dell'esistenza quotidiana.

Tale condizione di impossibilità/difficoltà – ovvero (per usare l’espressione dell’art. 1 della legge istitutiva) di ‘mancanza di autonomia’ in cui il soggetto versa – può derivare da impedimenti di varia natura: *deficit* di origine psichica, fisica, sensoriale, o anche anagrafica, istituzionale, e via dicendo. Dunque, anche l’anziano della quarta età - il quale, pur lucido psichicamente, accusi impacci nelle reazioni e negli spostamenti, o non sia tanto solerte e disinvolto nel ‘fare le cose’ della vita spicciola - potrà essere destinatario dell’Amministratore di Sostegno.

È come dire che vanno evitate, dall’interprete, letture troppo restrittive e ‘medicalistiche’ dell’art. 404 c.c.: norma la quale fa specifico riferimento – nell’enunciazione dei presupposti che giustificano l’attivazione dell’Amministratore di Sostegno – a vuoti, anche parziali o temporanei, che derivino da una ‘infermità’ o da ‘una menomazione fisica o psichica’.

Secondo le indicazioni generali dell’art. 3 Cost., e coerentemente con l’ampia nozione di salute che figura accolta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il criterio-guida da utilizzare dal giurista, ben più esteso, appare invece quello della ‘fragilità amministrativa’, ovvero della ‘*inadeguatezza gestionale*’ - dalla quale (in sé considerata) scaturisce il bisogno di sostegno, a prescindere da dove ciò sia generato. Le ipotesi in cui il nuovo strumento diviene impiegabile sono, dunque, numerose e diversificate tra loro; e non è possibile tipizzarle rigidamente, mettendo a punto un elenco esaustivo, tale da comprenderle tutte.

1.3. Come stabilire quando questa misura serve?

Il criterio per orientarsi correttamente è quello della *sussidiarietà*: l’Amministratore di Sostegno è destinata a entrare in campo nei casi in cui l’individuo - bisognoso di aiuto

- versi in situazione di abbandono/isolamento e, per ciò stesso, di debolezza indotta dall'esterno. È questo un nodo centrale del nuovo sistema di protezione: destinatari del sostegno privatistico sono i soggetti (deboli in quanto socialmente) "indeboliti", ovverossia non sufficientemente o per nulla supportati al di fuori - nel contesto circostante - rispetto all'esigenza di auto-realizzazione che essi avvertono e che vorrebbero esprimere. È facile accorgersi come tale 'debolezza indotta' si riscontri in una molteplicità di ipotesi, impossibili da elencare tassativamente.

Si pensi - abbiamo detto - all'anziano il quale viva ormai da solo e che, a causa degli impacci legati all'età molto avanzata, non esca più di casa, non prenda l'autobus, non si rechi più in banca, né all'ufficio postale. Oppure al disabile psichico il quale sia privo di congiunti disposti a occuparsi di lui, e non appaia congruamente supportato dai servizi socio-sanitari, e neppure collocato in una struttura protetta. Si pensi ancora al malato grave, magari in fase terminale, rispetto al quale (molto dipenderà qui dal distretto socio-sanitario in cui egli risiede) non risultino in atto forme di assistenza in grado di esaudire le istanze e di fronteggiare le urgenze sanitarie, organizzative, burocratiche, che lo riguardano.

Sussidiarietà, dunque: la via dell' Amministratore di Sostegno dovrà venire imboccata allorché manchi (o sia carente) - a puntello delle creature prive di indipendenza organizzativa - un valido interessamento e una seria, affidabile, efficiente, mobilitazione spontanea da parte delle figure e dei soggetti che, in forza di vincoli familiari/affettivi, o di deleghe istituzionali/sanitarie, vi sarebbero tenuti.

1.4. L'Amministratore di Sostegno è idoneo a fronteggiare rischi di approfittamento, da parte di terzi, da cui possa derivare un impoverimento della persona disabile?

Nessun dubbio che la persona in difficoltà potrà venire salvaguardata, attraverso l'amministrazione di sostegno, anche rispetto a minacce di raggiri e manipolazioni da parte di terzi.

Di fronte a tali evenienze il Giudice Tutelare potrà, in particolare, attribuire all'amministratore compiti di affiancamento o di gestione diretta, in ordine agli aspetti di ordine patrimoniale: cosicché possano essere tenuti a distanza i "loschi figure" che nascondono *intenti di truffe*, raggiri, circonvenzione, o, comunque, di approfittamento.

Un contratto sfavorevole può, tendenzialmente, essere annullato in giudizio (dopo che è stato concluso), cosicché nessun danno finisca per patire il beneficiario; meglio però se - grazie all'assidua vigilanza dell'amministratore di sostegno, tempestivamente insediato - scambi o contatti del genere vengono "stoppati" e impediti già a monte.

In tali termini si è espresso chiaramente Trib. Bologna, 9 maggio 2007.

1.5. Per quale genere di operazioni è consentito ricorrere all' Amministratore di Sostegno?

L' Amministrazione di sostegno può, sulla carta, servire per l'espletamento di qualsiasi operazione ('atto' o 'contratto', di questa o quella natura) utile al maggior benessere e alla difesa degli interessi - sia personali sia patrimoniali - del beneficiario. Potrà trattarsi, dunque, di voci di natura *personale* o *patrimoniale*.

(a) Vengono in considerazione - con riguardo al primo gruppo – le scelte che si collegano alla tutela della salute, fisica e psichica, e alla cura generale dell'individuo: ad es., la prestazione del 'consenso informato' in vista di un intervento sanitario, oppure le indicazioni di fine vita, o ancora le opzioni connesse alla separazione personale o al divorzio (cfr. però, su questo versante, le precisazioni offerte *infra*, Cap. VIII, 'Diritti e poteri del beneficiario').

(b) Atti di natura/rilievo patrimoniale sono quelli che attengono, invece, al soddisfacimento e alla copertura di momenti di ordine reddituale, economico: pagamento delle utenze domestiche, riscossione dello stipendio o della pensione, domanda di accertamento di un'invalidità e richiesta di assegno di accompagnamento, alienazione di un immobile, accettazione di un'eredità, esercizio di un'impresa commerciale (fattispecie quest'ultima contemplata nel decreto del Giudice Tutelare di Roma, 7 gennaio 2005).

(c) Molte anche le possibilità, date le caratteristiche di elasticità dell'Amministratore di Sostegno, per quanto concerne l'entità, il numero, la frequenza statistica (nel breve e nel lungo tempo) delle mansioni assegnabili all'amministratore: potrebbe trattarsi ad es. di un intervento *una tantum* (mettiamo, la riscossione della pensione), o magari di una rosa di adempimenti sparpagliati nell'anno o nel semestre, oppure – nei casi di maggiore gravità – di tutte quante le iniziative che concernono la sfera patrimoniale del beneficiario, oppure dell'insieme delle pratiche relative a una data fascia gestionale (per es., tutti gli atti di straordinaria amministrazione).

(d) Non saranno di ostacolo a un eventuale ricorso all'Amministratore di Sostegno, di per sé, le componenti di spiccata insidiosità, complessità finanziaria o tributaria, delicatezza contabile e manageriale dell'attività da svolgersi: si

tratta di connotati che potranno, casomai, influire sulla scelta della persona da preferire come amministratore (meglio puntare in certi casi, ad es., su un commercialista), o che indirizzeranno il Giudice Tutelare, magari, verso il modello di una coppia di co-amministratori, da insediare in contemporanea, ciascuno con competenze e attribuzioni diversificate (v. *infra* Cap. VI, ‘La scelta dell’Amministratore di Sostegno’).

1.6. Se la persona bisognosa di protezione si oppone all’attivazione dell’Amministratore di Sostegno, il Giudice Tutelare può/deve ugualmente procedere ?

Il consenso dell’interessato è - in via di principio - basilare per il buon funzionamento della neo-misura protettiva; e il Giudice Tutelare deve ricercarlo e alimentarlo in ogni fase dell’istruttoria, con tutti gli sforzi possibili. Nondimeno possono presentarsi frangenti in cui il beneficiando, pur bisognoso di un sostegno istituzionalizzato, si oppone all’idea di una tale ‘intrusione’ del diritto, magari in termini fermi e decisi. In tali casi il giudice dovrà – sottolineiamo - cercare di *bilanciare* l’interesse alla salvaguardia personale/gestionale da attivare, con il rispetto della volontà profonda dell’interessato, senza abdicare con ciò, in linea di principio, alle necessità di una messa in opera del supporto.

Pertanto egli procederà ugualmente, di regola, alla nomina dell’amministratore di sostegno (così, Trib. Trieste, 31 gennaio 2007), incaricando quest’ultimo di attivarsi, nei limiti del possibile, onde far comprendere all’assistito il senso profondo dell’intervento che è stato disposto, e ottenerne - presto o tardi - l’adesione sostanziale e formale (si veda, per un esempio, Trib. Genova, 9 agosto 2007).

1.7. Se l'opposizione riguarda non già l'attivazione della misura di protezione, quanto piuttosto le limitazioni di capacità del beneficiario (da prevedersi nel decreto), come dovrà comportarsi il Giudice Tutelare?

Valgono i principi appena enunciati. A prevalere, presso il Giudice Tutelare, sarà sempre la considerazione dell'aiuto legale/funzionale di cui la persona necessita; il che potrà comportare, in determinate occasioni, la scelta di una privazione (magari settoriale e contingente, cioè il più possibile limitata) delle facoltà gestionali, relativamente ad uno o più atti o ambiti della vita quotidiana.

Diversamente dall'avviso di qualche giudice (v. ad es. Giudice Tutelare Pinerolo, 8 marzo 2006: si tratta comunque di pronunce minoritarie, ormai superate nella prassi), l'eventuale contrarietà palesata dall'interessato rispetto a ipotesi di limitazioni di sovranità - relative alla capacità di agire - non potrà *mai condurre al rigetto* della domanda di attivazione dell'Amministratore di Sostegno, e all'eventuale trasmissione del fascicolo al Pubblico Ministero o al tribunale per la pronuncia di interdizione.

Il sistema di protezione varato nel 2004 è, d'altronde, congegnato in modo da consentire senza difficoltà – quando occorra – un' 'incapacitazione', o 'disabilitazione' negoziale, più o meno estesa, del beneficiario; sempreché ciò corrisponda, beninteso, all'interesse di quest'ultimo (ossia quando si debbano sventare pericoli di autodistruzione, neghittosità, sperpero, faciloneria, ect.).

Ecco perché la riluttanza che l'amministrando manifestasse, riguardo all'opzione 'incapacitante' in questione, non potrà mai paralizzare - in un senso o nel altro - il potere valutativo e decisionale del giudice.

1.8. Se tra il ricorso e la pronuncia del decreto istitutivo dell'Amministratore di Sostegno intercorre un certo intervallo temporale, durante il quale le condizioni (di non autonomia) dell'interessato migliorano sensibilmente, il Giudice Tutelare potrà rifiutare l'attivazione della misura di protezione?

Certamente sì: presupposto per la messa in opera dell'Amministratore di Sostegno è la necessità *attuale*, per la persona, che venga fatto fronte alle emergenze quotidiane che la riguardano - laddove manchi o sia carente, nell'interessato, l'attitudine a provvedervi.

Venendo meno tale presupposto (quand'anche il disagio fosse ben presente al momento della domanda), il Giudice Tutelare potrà/dovrà decidere non doversi far più luogo all'istituzione dell'Amministratore di Sostegno.

1.9. La presenza di una rete familiare di supporto esclude la possibilità di attivazione dell'Amministratore di Sostegno ?

Occorre distinguere:

- qualora la rete familiare entro cui il soggetto è inserito risulti, realmente e fattivamente, protesa a sostenere al meglio il congiunto (senza zone d'ombra e/o scoperture rispetto ai bisogni del caso), allora potrà ben ritenersi superfluo istituzionalizzare, attraverso l'Amministratore di Sostegno, un sistema difensivo che già mostra di operare in modo spontaneo e in termini complessivamente efficaci;
- al di fuori di tale situazione, ossia quando ogni affidamento nella presenza e nell'iniziativa dei familiari appaia temerario, o non rassicuri comunque a sufficienza (ad es., perché sussistono pericoli di seria *conflittualità* tra i parenti, o tra alcuni di questi

e l'interessato; oppure allorché si profili il rischio di manipolazioni più o meno sottili a danno della persona), è fuori dubbio la possibilità/opportunità, per il Giudice Tutelare, di orientarsi a favore di una messa in opera dell'Amministratore di Sostegno, con un vicario da cercare verosimilmente fuori dalla cerchia di casa.

Si può concludere, pertanto, che il fatto dell'inserimento della persona entro un contesto domestico, teoricamente in grado di supportarla, non esclude *a priori* la possibilità di nomina dell'amministratore di sostegno da parte del Giudice Tutelare (per due casi risolti in negativo, si vedano Trib. Trieste, 29 settembre 2006, e Trib. Cesena, 29 maggio 2006.).

1.10. Quando si chiude l'amministrazione di sostegno?

L'Amministratore di Sostegno potrà/dovrà essere revocata quando il Giudice Tutelare ritenga, o per meglio dire accerti (magari dietro segnalazione del beneficiario, o dell'amministratore di sostegno, o dei servizi socio-sanitari che hanno in carico la persona), essere venuti meno i presupposti - clinici, esistenziali, economici, organizzativi - che erano stati alla base dell'adozione della misura.

In pratica, l'amministrazione di sostegno viene fatta cessare quando, di essa, *non c'è* più alcun *bisogno*.

È questa una possibilità che si collega, generalmente, al dato di un sopravvenuto miglioramento nelle condizioni psicofisiche dell'amministrato: si pensi al caso dell'individuo affetto da qualche forma di depressione, e che, con lo scorrere del tempo o grazie alle terapie praticate, mostri di beneficiare di una crescente remissione o di una riduzione significativa del disagio mentale e delle connesse inabilità gestionali.

Altra evenienza sarà quella in cui figurino essere state completate, con successo, le specifiche operazioni per le quali

l'Amministratore di Sostegno era stata introdotta (quando, per esempio, si sia trattato soltanto di affiancare l'interessato nelle scelte legate alla pratica di divorzio, o in quelle connesse alla promozione di una denuncia penale o di una richiesta di risarcimento del danno), e in cui non siano emerse, nel frattempo, urgenze ulteriori tali da giustificare una proroga del vicariato.

Resta da aggiungere come la domanda di revoca, secondo quanto dispone l'art. 413 c.c., potrà venir presentata dallo stesso beneficiario, dall'amministratore di sostegno, dal Pubblico Ministero o da taluno dei soggetti di cui all'articolo 406 (essenzialmente, i familiari).

Il Giudice Tutelare provvederà con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni ed effettuate le opportune verifiche.

Cap. II

A QUALI CATEGORIE DI “PERSONE DEBOLI” SI RIVOLGE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

SOMMARIO

- 2.1. Chi sono i destinatari dell'Amministratore di Sostegno?
- 2.2. La persona affetta da abituale infermità di mente, può essere protetta mediante l’attivazione dell’Amministratore di Sostegno?
- 2.3. Può avvalersi della neo-misura la persona affetta da patologie fisiche tale da incidere, bensì, sulla sua autonomia funzionale, ma non sulla capacità di esprimere una volontà cosciente?
- 2.4. Può essere destinataria dell’Amministratore di Sostegno una persona toccata da *deficit* di natura prettamente sensoriale, quale il sordomuto, il non vedente, la persona affetta da balbuzie o da dislessia, etc.?
- 2.5. La persona anziana, in quanto tale, può giovarsi dell’amministratore di sostegno?
- 2.6. Vi sono casi in cui, pur in presenza di un disagio mentale, l’Amministratore di Sostegno non andrà messa in opera?
- 2.7. Va accolta la domanda (di nomina di un amministratore di sostegno) avanzata da un soggetto psichicamente fragile, ma non affetto da un vero e proprio disagio mentale?
- 2.8. Nei confronti di una persona (non portatrice di alcun genere di disagio o di fragilità sul piano psichico) la

quale presenti rilevanti difficoltà relazionali - a causa di scarsa alfabetizzazione, di un serio isolamento sociale, etc. – si potrà far ricorso all'Amministratore di Sostegno?

- 2.9. L'Amministratore di Sostegno è utilizzabile per proteggere una persona prodiga?
- 2.10. L'Amministratore di Sostegno può venir impiegata per fronteggiare le esigenze di cura e recupero di un tossicodipendente?
- 2.11. Può beneficiare della nuova misura di protezione la persona la quale sia, formalmente, interdetta o inabilitata?
- 2.12. Può beneficiare dell'amministrazione di sostegno un soggetto minore d'età?

2.1. Chi sono i destinatari dell'Amm. di Sostegno?

La risposta è stata in parte fornita nel Cap. precedente. Destinatari dell'Amministratore di Sostegno sono le persone che accusano nella loro sfera *deficit*, più o meno profondi, di ordine relazionale/organizzativo: quelle che sono portatrici cioè di disagi - sul piano fisico, psichico, sensoriale, anagrafico, etc. - tali da rendere arduo per essi lo svolgimento di una o più attività importanti, di carattere personale o patrimoniale, o suscettibili di ostacolare comunque l'esercizio di questo o quel diritto soggettivo.

Non tanto ciò che i beneficiandi “sono” intrinsecamente, quanto piuttosto ciò che essi riescono (meglio, che non riescono) a “fare” quotidianamente.

Norma base di riferimento - per l'identificazione delle “clientela” del nuovo istituto - è l'art. 404 del codice civile: dinanzi a una “infermità” o ad “una menomazione fisica o psichica”, che abbia come effetto l' “impossibilità, anche

parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi”, la persona a rischio di cittadinanza potrà “essere assistita da un amministratore di sostegno”. Occorre evitare in proposito (s’è detto *retro*, Cap. I, § 1.2.) letture troppo medicalizzate e anguste della norma.

Nonostante il legislatore parli, formalmente, di infermità e/o menomazione, quali criteri per l’individuazione del fruitore potenziale dell’Amministratore di Sostegno, va tenuto fermo che destinatari della protezione potranno essere altresì gli individui *a metà strada* fra ombra e luce, quelli che stanno ‘così così’ - “né carne né pesce” (per così dire) sotto il profilo negoziale, forti o deboli a seconda delle circostanze: bene per un verso, cioè, o in determinati momenti della giornata, male per altro verso o in frangenti diversi; individui che vivono fra alti e bassi, in parte lucidi e reattivi, talvolta meno attenti e consapevoli.

Soggetti, insomma, che, pur non colpiti da patologie mediche in senso stretto o da vere e proprie menomazioni corporee, faticano a destreggiarsi convenientemente nei complessi rapporti con la civiltà organizzata e con i suoi mille terminali - burocratici, territoriali, sanitari, scolastici, ludici, pensionistici, amministrativi.

È quanto potrà accadere per coloro (mettiamo) la cui memoria appare annebbiata a causa dell’età, o per gli esseri caratterialmente ingenui, che tendono a smarrire tutto, che si lasciano sfuggire le scadenze delle bollette, che se ne stanno cronicamente inerti nonostante occorrerebbe intervenire per riparare il tetto o il pavimento, che sono ai limiti dell’analfabetismo, che si lasciano influenzare dal primo venuto o che diffidano per principio di tutto e di tutti, che “perdono colpi”, che s’innamorano di chiunque e sono pronti regalargli tutto, che hanno perso i contatti con la civiltà organizzata/metropolitana, che paventano ogni novità e

decisione da prendere - col risultato che il loro oroscopo (ecco il punto) si presenta alquanto fosco, comunque incerto per l'immediato futuro.

2.2. La persona affetta da abituale infermità di mente, può essere protetta mediante l'attivazione dell'Amministratore di Sostegno?

L' Amministratore di Sostegno è misura di protezione ad amplissimo raggio, potenzialmente destinata anche alle situazioni di disabilità più gravi, quelle cioè che, nel sistema di protezione tradizionale e oggi superato, costituivano le fattispecie fronteggiabili con i vecchi istituti incapacitanti.

E, d'altra parte - come ha avuto cura di puntualizzare la giurisprudenza - l'ambito applicativo dell'amministrazione di sostegno, rispetto a quello dell'interdizione, dev'essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di difficoltà ad attendere ai propri interessi, da parte del soggetto carente di autonomia, quanto piuttosto in considerazione della maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze della persona, tenendo conto della sua *flessibilità* e della ben maggiore agilità nella procedura. (per l'operatività dell'Amministratore di Sostegno riguardo alla persona abituale inferma di mente, si veda esplicitamente Trib. Modica, 22 giugno 2006).

2.3. Può avvalersi della neo-misura la persona affetta da patologie fisiche tale da incidere, bensì, sulla sua autonomia funzionale, ma non sulla capacità di esprimere una volontà cosciente?

Quella descritta nel quesito rimanda, esemplificativamente, alla condizione di una persona spastica, oppure distrofica, o gravemente paralizzata, o affetta da qualche malattia degenerativa (parkinson, sclerosi multipla, etc.): corrisponde insomma alla realtà degli individui che figurano impossibilitati a provvedere, in modo autonomo, al compimento di tutta una serie di movimenti e gesti materiali - senza che la patologia che li affigge incida, in senso menomativo, sulla loro capacità intellettuale.

Nessun dubbio circa l'*attivabilità* dell'Amministratore di Sostegno in frangenti del genere, posto che il *deficit* di autonomia - che funge da presupposto della misura protettiva - non deve necessariamente interessare, nello spirito della l. 6/2004, la sfera cognitiva o volitiva dell'interessato (il panorama giurisprudenziale offre più di una decisione in tal senso: si vedano ad es. Trib. Roma, 21 settembre 2007, e Trib. Modena, 17 maggio 2006).

2.4. Può essere destinataria dell'Amministratore di Sostegno una persona toccata da deficit di natura prettamente sensoriale, quale il sordomuto, il non vedente, la persona affetta da balbuzie o da dislessia, etc.?

Certamente sì, per le ragioni anzidette (al precedente quesito); un *deficit* di natura sensoriale incide, spesso e inevitabilmente, sull'autonomia effettiva della persona. Per un caso di Amministratore di Sostegno aperto a favore di un non vedente, si veda Trib. Modena 6 marzo 2005.

2.5. La persona anziana, in quanto tale, può giovare dell'amministratore di sostegno?

Senza dubbio l'età avanzata rappresenta, statisticamente, una causa non rara di annebbiamento delle facoltà gestorie e cognitive - con riduzione, talora accentuata, dell'indipendenza complessiva. Laddove nell'anziano (specie della quarta età) sopravvengano difficoltà significative di deambulazione/movimento, di questo o di quel tipo, o/e riduzioni della capacità di "cavarsela da solo", legata ad un *deficit* cognitivo negli spostamenti chiave della giornata, l'Amministratore di Sostegno potrà essere opportunamente impiegata a suo favore.

Le cose – ancora una volta – vanno viste "a valle" (riuscire o meno a fare ciò che serve), non già "a monte" (diagnosi, cartelle cliniche, etichette medico-legali).

La giurisprudenza ha, peraltro, fissato un *livello base* di senescenza al di sotto del quale la messa in opera del detto strumento diverrà tendenzialmente un abuso, o quantomeno una forzatura: così, in particolare, allorché nell'interessato si registri un 'mero indebolimento fisiologico', come pure un 'modesto declino cognitivo' (Trib. Modena, 4.5.2006, *Giur. merito* 2007, 5 1341).

Tanto meno giustificato un ricorso all'Amministratore di Sostegno apparirà - aggiungiamo - nell'ipotesi dell'anziano ancora completamente lucido, e sufficientemente disinvolto, anche dal punto di vista anatomico/muscolare, nell'evadere le pratiche della vita quotidiana (così come puntualizzato in Trib. Modena, 24 febbraio 2005). Nulla impedirà beninteso all'interessato, in un caso simile, di "auto-proteggersi" conferendo lui stesso a persone di fiducia una qualche procura volontaria, più o meno ampia o generale.

2.6. Vi sono casi in cui, pur in presenza di un disagio mentale, l'Amministratore di Sostegno non andrà messa in opera?

Sebbene non comune - dato che il disagio psichico comporta, per lo più, qualche limitazione operativa nella persona che ne soffre - una tale situazione potrebbe qua e là verificarsi nella realtà; al di là di ogni riguardo per il contesto familiare in cui la persona figura immersa.

Così, ad es., nel caso deciso da Trib. Bologna, 6 aprile 2006, ove una donna affetta da una forma cronica di psicosi delirante - abituata però a *cavarsela da sola*, affezionata alla propria indipendenza logistica e organizzativa - era stata riconosciuta come in grado di curare i propri interessi, e idonea (tutto sommato) a badare pienamente a se stessa. In quella ipotesi, il tribunale ha ritenuto non sussistessero le condizioni per fare luogo all'Amministratore di Sostegno.

In generale dunque: al cospetto di un disagio psichico pur formalmente diagnosticato, non tale tuttavia da privare il paziente dell'attitudine a seguire in modo consapevole e autonomo i propri interessi, non sussisteranno - tenuto conto altresì della situazione sociale e familiare in cui il soggetto è inserito - i presupposti di applicazione dell'Amministratore di Sostegno.

2.7. Va accolta la domanda (di nomina di un amministratore di sostegno) avanzata da un soggetto psichicamente fragile, ma non affetto da un vero e proprio disagio mentale?

L'Amministratore di Sostegno, come sopra evidenziato, si caratterizza per l'ampia *versatilità* e potenzialità applicativa, tanto che scarso rilievo è destinato a spiegare - di per sé -

l'accertamento della (più o meno grave) patologia clinica che affligga in ipotesi l'interessato.

Non sarà anzi necessario, abbiamo visto, che alla base della mancanza o riduzione dell'autonomia gestionale vi siano malattie effettive del corpo o della mente. Il criterio guida per il Giudice Tutelare - di carattere pragmatico/sociologico - è rappresentato esclusivamente dalla "inadeguatezza gestionale" dell'interessato (*retro*, Cap. I, § 1.2.).

2.8. Nei confronti di una persona (non portatrice di alcun genere di disagio o di fragilità sul piano psichico) la quale presenti rilevanti difficoltà relazionali - a causa di scarsa alfabetizzazione, di un serio isolamento sociale, etc. - si potrà far ricorso all'Amministratore di Sostegno?

Vale quanto appena detto: è indubbia la possibilità di far capo alla nuova misura di protezione nei confronti di una creatura - clinicamente sana, ma - estremamente ingenua, candida, impacciata nell'interfacciarsi con gli altri, *sprovveduta*, inselvaticata, prigioniera di una cultura diversa e primitiva, timida oltre misura, non in grado di difendersi da eventuali allettamenti e manipolazioni altrui, etc.

Per un'applicazione, si veda Trib. Trieste, 17 agosto 2006, concernente una fattispecie di fragilità relazionale che aveva portato l'interessato a frequentare cattive compagnie, con seri rischi di raggio e di pregiudizio per il proprio patrimonio (interessante anche il caso deciso da Trib. Pinerolo, 9 novembre 2004).

2.9. L'Amministratore di Sostegno è utilizzabile per proteggere una persona prodiga?

Certamente: anzi l'attivazione della misura di protezione potrebbe rivelarsi qui addirittura necessaria, pur in presenza – come spesso accade in casi simili - di una fiera opposizione dell'interessato.

Esemplare, per l'accuratezza della motivazione, il decreto del Trib Modena, 25 settembre 2006.

2.10. L'Amministratore di Sostegno può venir impiegata per fronteggiare le esigenze di cura e recupero di un tossicodipendente?

Sì, l'Amministrazione di sostegno potrà valere a fronteggiare pure le necessità di cura della persona tossicodipendente, comprese le decisioni relative al percorso di recupero - dalla tossicodipendenza - che debba essere intrapreso (v. App. Torino, 19 maggio 2006).

2.11. Può beneficiare della nuova misura di protezione la persona la quale sia, formalmente, interdetta o inabilitata?

Anche l'interdetto (e così pure l'inabilitato) può beneficiare della nuova misura di protezione: tanto che il codice civile, all'art. 406, 1° co., c.c., ha cura di specificare che l'interessato, pur se interdetto o inabilitato, può presentare *direttamente* domanda di attivazione dell'amministrazione di sostegno.

Va tenuto presente - quanto ai profili della forma e della cronologia - che il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno diverrà efficace, comunque, soltanto *dopo la revoca* dell'interdizione (o dell'inabilitazione); precisamente, dopo che

sia stata pubblicata, ossia depositata presso la cancelleria del tribunale, la *sentenza* che quella revoca dispone.

Ecco perché il 2° comma del medesimo art. 406 c.c. precisa che, allorquando il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno riguarda una persona interdetta o inabilitata, deve essere presentata congiuntamente al giudice competente istanza di revoca di detta misura.

In pratica, occorrerà procedere in questo modo:

- davanti al Giudice Tutelare verrà presentato il ricorso per l'attivazione dell'Amministratore di Sostegno: facendosi in esso presente che viene, contestualmente, chiesta la revoca dell'interdizione (o dell'inabilitazione) davanti al tribunale civile;
- nel contempo, verrà inoltrata al tribunale (del luogo di residenza dell'interdetto) la domanda di revoca della vecchia misura 'incapacitante'.

Per quanto la necessità del doppio binario (Giudice Tutelare e tribunale) renda apparentemente macchinoso il sistema di liberazione dell'interdetto (e dell'inabilitato) dalle strettoie del passato, va sottolineato come la legge abbia introdotto un'agevolazione non trascurabile: prevedendo che il tribunale, all'atto della revoca della vecchia misura di protezione, possa disporre – d'ufficio o su istanza di parte - la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, per la nomina dell'amministratore di sostegno. Ciò farà sì che sia nominabile celermente un amministratore di sostegno provvisorio, con conseguente cessazione del tutore dalle funzioni legate al regime dell'interdizione, ormai venuta meno.

2.12. Può beneficiare dell'amministrazione di sostegno un soggetto minore d'età?

Secondo quanto prevede l'art. 406, 1° co., c.c., anche il soggetto minore d'età può presentare il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno.

Qualora si tratti, però, di un minore non emancipato, il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno potrà essere pronunciato dal Giudice Tutelare soltanto *nell'ultimo anno* della minore età; e non acquisterà efficacia che al compimento del diciottesimo anno.

Il motivo di tale apparente limitazione di protezione sta nel fatto che il minore è assoggettato alla potestà dei genitori (legittimi o naturali che siano), i quali ne hanno la rappresentanza in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.

Corrispondentemente, nel caso in cui i genitori siano morti o siano stati giudizialmente dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, o altrimenti privati o sospesi dall'esercizio di essa, i poteri di rappresentanza e di cura del minore sono affidati ad un tutore.

Il Giudice Tutelare può, in ogni caso, procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, allorché il minore sia ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età.

Significativo il caso deciso, con sentenza del 29 maggio 2006, dal Tribunale per i Minorenni di Milano; presso il quale era stata inoltrata la richiesta di interdizione di un giovane malato psichico, prossimo al compimento della maggiore età. Non ravvisando i presupposti per pronunciare l'interdizione, il giudice minorile lombardo aveva trasmesso gli atti al Giudice Tutelare, ai fini dell'attivazione dell'Amministratore di Sostegno; provvedendo, in via contingente, alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio.

Cap. III

CHI PUÒ RICORRERE PRESSO IL GIUDICE TUTELARE?

SOMMARIO

- 3.1.** Può il "potenziale" beneficiario richiedere l'apertura dell'Amministratore di Sostegno a favore di se stesso?
- 3.2.** A chi spetta richiedere l'apertura dell'Amministratore di Sostegno, nelle situazioni in cui l'interessato non sia in grado di provvedervi da sé?
- 3.3.** Vi sono, oltre ai responsabili dei servizi socio-sanitari, altri soggetti tenuti a effettuare la segnalazione all'autorità giudiziaria, e – in tal caso – come dovranno procedere?
- 3.4.** Come riconoscere, in concreto, i casi in cui la segnalazione deve essere effettuata?
- 3.5.** Il Giudice Tutelare il quale accerti - mentre è formalmente in atto una tutela o una curatela - il sopravvenuto venir meno degli estremi della vecchia misura di protezione, può attivare d'ufficio l'Amministratore di Sostegno?
- 3.6.** Il giudice di un procedimento pendente, di cui sia parte una persona bisognosa di sostegno, è tenuto a segnalare il caso al Pubblico Ministero, a fini di attivazione dell'Amministratore di Sostegno ?
- 3.7.** Come va proposto, formalmente, il ricorso al Giudice Tutelare?
- 3.8.** Se l'amministrando ha il "domicilio" in un luogo diverso dalla "residenza" - e tali luoghi sono compresi in circondari differenti - a quale Giudice Tutelare ci si

dovrà rivolgere (per attivare la misura di protezione)? A quello della residenza oppure a quello del domicilio?

- 3.9.** La mancata convocazione dei parenti dell'amministrando, davanti al Giudice Tutelare, renderà "irricevibile" la domanda di nomina dell'Amministratore di Sostegno?
- 3.10.** Una volta instaurato il procedimento per la nomina dell'Amministratore di Sostegno, può il ricorrente modificare la domanda iniziale, chiedendo che si faccia invece luogo all'interdizione, anziché all'Amministratore di Sostegno?
- 3.11.** Cosa accade allorché colui che ha inoltrato la richiesta di Amministratore di Sostegno vi rinunci prima che il giudice abbia provveduto sulla stessa?

3.1. Può il "potenziale" beneficiario richiedere l'apertura dell'Amministratore di Sostegno a favore di se stesso?

Risposta positiva: anche il diretto interessato - la persona che abbisogna cioè di protezione - può presentare al Giudice Tutelare domanda di nomina dell'Amministratore di Sostegno; si tratta di una possibilità contemplata espressamente dall' art. 406, 1° co., c.c.: *“il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere presentato dallo stesso soggetto beneficiario (...)”*

L' iniziativa personale del beneficiando è, d'altronde, agevolata dal fatto che per la presentazione della domanda non sono richieste forme o modalità particolari.

Anzi – nonostante in talune sedi giudiziarie si siano formate prassi non rispettose dello spirito della legge, e ribelli ai principi affermati sul punto dalla Corte di Cassazione (alcuni Giudice Tutelare vedono con sfavore i ricorsi presentati senza l'assistenza di un avvocato; in talune, non molte per fortuna,

sedi giudiziarie, si è giunti addirittura a dichiarare inammissibile il ricorso non presentato dal difensore) bisogna ritenere che il potenziale beneficiario potrà presentarsi *di persona* al giudice, onde rappresentare la propria situazione di bisogno. Spetterà al magistrato, poi, guidarlo e indirizzarlo in vista di una corretta presentazione formale della domanda.

Nessun dubbio, beninteso, che elementi quali la redazione corretta e accurata del ricorso (specie sotto il profilo della completezza delle informazioni per il giudice), o come la presentazione fin dall'inizio di tutta la documentazione utile, varranno a rendere più spedita la procedura che si avvia. Ma, ecco il punto, fare di ciò un motivo per dichiarare addirittura invalido il ricorso proposto senza avvocato - col risultato di lasciare l'amministrando momentaneamente senza protezione - sarebbe un esito incongruo e poco corretto (i giuristi parlerebbero qui di "diniego di giustizia", ciò che è sempre apparso, ricordiamo, uno delle colpe più gravi per un magistrato).

3.2. A chi spetta richiedere l'apertura dell'Amministratore di Sostegno, nelle situazioni in cui l'interessato non sia in grado di provvedervi da sé?

La rosa dei "legittimati" si presenta alquanto estesa e ramificata. Anzitutto: possono presentare domanda per la nomina dell'amministratore di sostegno - oltre al diretto interessato - anche il coniuge o la persona stabilmente convivente (ecco un momento di significativo risalto per la "famiglia di fatto"!); i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo. Quando l'iniziativa riguarda poi una persona interdetta o inabilitata, essa potrà essere assunta pure dal tutore o dal curatore di questa; e lo stesso vale per quanto concerne il minore sottoposto a tutela o curatela.

In ogni caso, l'apertura dell'Amministratore di Sostegno può essere domandata dal Pubblico Ministero, il quale sia venuto a conoscenza di una situazione che abbisogna di protezione - cosa che (sottolineiamo) avverrà, di norma, dietro segnalazione dei responsabili dei servizi sanitari e sociali, sia pubblici che privati, i quali siano impegnati nella cura e assistenza della persona. Va sin d'ora osservato, a tale proposito, come i *responsabili dei servizi socio-sanitari* abbiamo non già una mera facoltà, bensì il preciso *obbligo* di segnalare al Pubblico Ministero, oppure direttamente al Giudice Tutelare, la situazione di bisogno (art. 406, 3° co. c.c.). Qualora al corrente di circostanze tali da rendere opportuno il procedimento, i detti soggetti dovranno cioè attivarsi senza indugio per la messa in opera dell'Amministratore di Sostegno - rivolgendosi, all'uopo, direttamente al Giudice Tutelare, oppure dando notizia del fatto al Pubblico Ministero.

In questo secondo caso, sarà il Pubblico Ministero a inoltrare poi al Giudice Tutelare la richiesta di apertura del procedimento di Amministratore di Sostegno.

Trattandosi di (un obbligo stabilito da) una precisa disposizione di legge, va da sé che l'eventuale inadempimento può essere fonte di responsabilità a carico degli obbligati: costoro potranno cioè - se del caso, e all'esito di apposito giudizio - vedersi condannati al *risarcimento dei danni* a favore della vittima (la responsabilità comprenderà tutti gli inconvenienti e le compromissioni, patrimoniali e non patrimoniali, che il beneficiando avrebbe evitato qualora l'Amministratore di Sostegno fosse stata attivata tempestivamente: tale possibilità di condanna era espressamente prevista nella *Bozza Cendon* del 1986).

3.3. Vi sono, oltre ai responsabili dei servizi socio-sanitari, altri soggetti tenuti a effettuare la segnalazione all'autorità giudiziaria, e – in tal caso – come dovranno procedere?

L'obbligo di legge è stabilito, formalmente, soltanto per i responsabili dei servizi sociali e di quelli sanitari.

Tuttavia, può ben configurarsi una sorta di obbligo morale/dovere civico di segnalazione, a carico di chi sia venuto a conoscenza di situazioni concrete tali da rendere opportuna l'attivazione dell'Amministratore di Sostegno. Si pensi al volontario, all'amico o ad un semplice *conoscente*, al vicino di pianerottolo, o, ancora, al funzionario della banca presso la quale il disabile/l'anziano ha acceso un conto corrente, e via dicendo.

Detti soggetti non possono presentare direttamente il ricorso al Giudice Tutelare; saranno tenuti però a procedere, quantomeno, all'effettuazione delle segnalazioni del caso, rivolgendosi al tal fine ai servizi socio-sanitari o, meglio ancora, al Pubblico Ministero. Quest' ultimo provvederà poi a condurre le verifiche necessarie, e - laddove convinto che ne ricorrano i presupposti - inoltrerà la domanda di attivazione dell'Amministratore di Sostegno al Giudice Tutelare.

Per la segnalazione al Pubblico Ministero, da un punto di vista formale, è sufficiente depositare (o spedire per lettera raccomandata) un breve scritto in cui figure rappresentata, sia pur concisamente, la situazione del caso; e ci si rivolgerà, a tal fine, all'apposito ufficio della Procura della Repubblica del luogo in cui la persona bisognosa di protezione ha la residenza o il domicilio.

3.4. Come riconoscere, in concreto, i casi in cui la segnalazione deve essere effettuata?

In effetti: al di fuori delle ipotesi più appariscenti (in cui la necessità di far luogo alla misura di protezione emerge a prima vista, palesata dalla gravità stessa delle condizioni in cui versa la persona), potrà riuscire non facile, talvolta, identificare a colpo d'occhio i casi di disagio e di bisogno che abbisognano – concretamente – di un intervento di sostegno privatistico. In generale, allora: pur essendo da privilegiare un ragionevole micro-eccesso di premura e zelo, rispetto a posizioni di inerzia/trascuratezza dettate dal timore di sbagliare (se è vero che il compito di verificare la sussistenza dei presupposti per l'Amministratore di Sostegno è affidato, dalla legge, al Pubblico Ministero), sembra ragionevole far capo ai seguenti criteri:

- occorrerà che il soggetto da presidiare mostri di versare nell'impossibilità o, quanto meno, nella *seria difficoltà* di compiere autonomamente uno o più atti della vita quotidiana (e l'intralcio gestionale potrebbe, al limite, riguardare un unico atto): così ad es. nell'ipotesi di un anziano della quarta età il quale, a causa delle difficoltà di deambulazione, non possa uscire di casa per prenotare una visita diagnostica;
- dovrà emergere che la detta mancanza di autonomia della persona non trovi, e non troverebbe all'intorno (in famiglia o presso le istituzioni), possibilità di agevole fronteggiamento: nessun parente disposto a correre subito in aiuto della persona, latitanza o inefficienza dei servizi sociali, nessun amico o conoscente disponibile ad accettare incarichi volontari, e via dicendo;
- le condizioni di cui sopra devono, soprattutto, essere concrete e *attuali* e non soltanto ipotetiche o prevedibili per il futuro. La sola eccezione potrà ravvisarsi nel caso del minore non emancipato nell'ultimo anno della minore età, affetto ad esempio da sindrome di Down, per il quale appaia scontata, di

fatto, la necessità di procedere all'attivazione della misura di protezione.

3.5. Il Giudice Tutelare il quale accerti - mentre è formalmente in atto una tutela o una curatela - il sopravvenuto venir meno degli estremi della vecchia misura di protezione, può attivare d'ufficio l'Amministratore di Sostegno?

In via di massima, la legge non parla di un'attivabilità dell'Amministratore di Sostegno dietro iniziativa del Giudice Tutelare: costui appare dotato però di un potere di iniziativa, nell'ambito delle tutele o curatele che sono sottoposte alla sua supervisione. L' art. 429 c.c. affida, infatti, al giudice della tutela o della curatela il compito di *vigilare*, per stabilire se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione sia ancora - volta a volta - presente; chiamandolo poi a informare il Pubblico Ministero nel caso in cui emerga essere, detta causa, venuta meno.

L'avvenuto assolvimento di siffatto obbligo di informativa farà sì, d'altro canto, che il Pubblico Ministero stesso sia tenuto a dare impulso, subito dopo, al procedimento per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione e all'istituzione dell'Amministratore di Sostegno.

Considerato, d'altronde, che – sempre ai sensi dell'art. 429 c.c. – la revoca della vecchia misura di protezione può essere domandata su iniziativa dello stesso tutore, o del curatore, aggiungeremo come il Giudice Tutelare possa, contemporaneamente all'informativa (obbligatoria) al Pubblico Ministero, invitare il tutore, o il curatore, a formulare lui stesso domanda di istituzione dell'Amministratore di Sostegno (per una fattispecie decisa in questi esatti termini, si veda Trib. Roma, 15 marzo 2005).

Ricordiamo come la giurisprudenza abbia proposto una via ancor più diretta di passaggio alla neo-misura di protezione, consistente nell'emissione di una disposizione d'ufficio – da parte del Giudice Tutelare della curatela – quanto all'applicazione della misura di Amministratore di Sostegno, con ordine al ricorrente di integrare il ricorso ai sensi dell'art. 407 c.c. (così Trib. Modena, 3 febbraio 2005).

3.6. Il giudice di un procedimento pendente, di cui sia parte una persona bisognosa di sostegno, è tenuto a segnalare il caso al Pubblico Ministero, a fini di attivazione dell'Amministratore di Sostegno ?

Pur non essendovi precisi obblighi di legge, in tal senso, è indubbia l'opportunità che il giudice del procedimento pendente provveda a *informare il Pubblico Ministero* - quanto prima - circa la condizione di debolezza in cui versa una delle parti di quel certo procedimento. Il giudice scrupoloso provvederà, anzi, a sollecitare l'attivazione in via urgente della procedura per la nomina di un amministratore di sostegno, avendo cura di sospendere, altresì, il giudizio pendente fino alla nomina dell'amministratore di sostegno. È quanto ha fatto - ricordiamo - un giudice modenese, nell'ambito di un giudizio per convalida di sfratto per morosità nei confronti di un conduttore bisognoso di protezione (v. Trib. Modena, 6 marzo 2006).

3.7 Come va proposto, formalmente, il ricorso al Giudice Tutelare?

Il ricorso va presentato al Giudice Tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio. Non è richiesta una

forma particolare. Importa, invece, che nell'atto vengano inserite le indicazioni che la legge prescrive espressamente (art. 407 c.c.), ovvero:

- le generalità del beneficiario,
- la sua dimora abituale,
- il nominativo e il domicilio, ove conosciuti, del coniuge, dei discendenti, ascendenti, fratelli e conviventi
- le ragioni per cui si chiede la nomina dell'Amministratore di Sostegno.

Occorre porre attenzione al fatto che la non completezza del ricorso potrebbe condurre (se non addirittura alla pronuncia di inammissibilità del ricorso medesimo, come si è purtroppo verificato presso alcune sedi giudiziarie) ad un serio rallentamento della procedura, essendo il Giudice Tutelare costretto a cercare e a ottenere in qualche modo le integrazioni necessarie.

Un'agevolazione importante, al riguardo, è quella rappresentata dall'*esenzione fiscale*: sono esclusi, per l'Amministratore di Sostegno, la registrazione e il pagamento del contributo unificato per spese di giustizia; sarà dovuto soltanto il deposito, presso la cancelleria del Giudice Tutelare, di una modesta somma per diritti forfettari di cancelleria e per il rilascio di copie del provvedimento.

È opportuno – sottolineiamo – che nella richiesta di Amministratore di Sostegno vengano offerte, da subito, notizie il più precise ed esaustive possibile, onde consentire al Giudice Tutelare un'immediata familiarizzazione con le peculiarità del caso; il che permetterà di elaborare un sollecito progetto di sostegno, rispondente alle specifiche necessità della persona.

Sarà bene dunque descrivere minuziosamente, nell'atto in questione, in quali condizioni di salute versa il beneficiando (se del caso, anche con l'indicazione della sua storia clinica, del nominativo del medico di base o/e dello specialista che lo ha in

cura, come pure del servizio socio-sanitario di riferimento), illustrare le condizioni di vita attuali (se egli sia collocato in una struttura protetta, oppure viva da solo o con dei familiari), raccontare la sua storia personale, specificare le relazioni familiari e sociali, i dati relativi ai redditi e al patrimonio (pensioni, sussidi, casa, risparmi, etc.), gli interessi, i tipi di protezione di cui ha bisogno, le richieste che sono state eventualmente già espresse, esplicitare nei dettagli quale si ritiene debba essere l'oggetto dell'incarico da affidare all'Amministratore di Sostegno, quali gli atti che l'amministratore deve compiere, distinguendo, semmai, quelli urgenti e indifferibili dagli altri. Quanto ai documenti, sarà prezioso, ed anzi quasi sempre necessario, che si alleghino:

- fotocopia del documento di identità del beneficiario;
- stato di famiglia attuale;
- certificato storico di famiglia (per consentire al giudice di valutare quali parenti sono ancora in vita e quali debbano essere sentiti);
- documentazione medica (certificati, referti, cartelle cliniche, esito dell'esame della commissione medica di valutazione della invalidità, relazioni cliniche, etc.).

Sarà utile anche che si provveda a indicare, ove già individuata, la persona disponibile ad assumere il ruolo di amministratore di sostegno.

È opportuno poi venga precisato se l'interessato sia in condizioni di comparire da solo davanti al Giudice Tutelare, ovvero se egli dovrà essere 'esaminato' a casa propria o magari nella struttura in cui si trova.

3.8. Se l'amministrando ha il "domicilio" in un luogo diverso dalla "residenza" - e tali luoghi sono compresi in circondari differenti - a quale Giudice Tutelare ci si

**dovrà rivolgere (per attivare la misura di protezione)?
A quello della residenza oppure a quello del domicilio?**

In questo caso, la competenza territoriale - ai fini dell'istituzione dell'amministrazione di sostegno - si determina con riferimento al luogo in cui l'amministrando abita effettivamente; la domanda andrà depositata, pertanto, presso l'ufficio del Giudice Tutelare in cui si trova il *domicilio* del futuro beneficiario. È stato deciso, d'altra parte, che allorché le condizioni del beneficiario siano tali da non consentire, già sulla carta, l'instaurazione di un minimo di dialogo col Giudice Tutelare - ossia dove l'audizione diretta non si presenti come propriamente necessaria, o quantomeno utile - la competenza del giudice della residenza anagrafica potrà essere considerata alternativa rispetto a quella del domicilio.

La ragione di ciò sta nel fatto che il principio base – sul punto – è quello della ideale corrispondenza tra (identità del) giudice chiamato ad istituire e a sovrintendere all'Amministratore di Sostegno e (identità del giudice) cui è demandata l'audizione dell'interessato, secondo quanto stabilisce l'art. 407 c.c., Qualora l'audizione possa e debba in effetti aver luogo, nel senso che le condizioni psichiche dell'interessato lo consentono, allora il Giudice Tutelare deve essere unico e riunire in sé tutte le funzioni indicate (audizione, istituzione, sovrintendenza).

3.9. La mancata convocazione dei parenti dell'amministrando, davanti al Giudice Tutelare, renderà "irricevibile" la domanda di nomina dell'Amministratore di Sostegno?

No: bisogna ritenere che *in nessun caso* la mancata convocazione dei parenti dell'amministrando assurgerà a

motivo di inammissibilità della domanda - specie quando i parenti non convocati risiedano in altre città. È pur vero che la partecipazione dei congiunti all'udienza è prevista esplicitamente dalla legge; ed è spesso, di fatto, una risorsa preziosa dal punto di vista pratico. Dalla loro audizione il Giudice Tutelare può acquisire, spesso, notizie utili in merito alla condizione e alle esigenze del beneficiario, nonché accertare eventuali disponibilità quanto alla nomina ad amministratore, e in merito al concreto aiuto che può essere fornito al beneficiario.

Ciò nonostante è da escludere, ripetiamo, che la mancata convocazione ufficiale, come pure la mancata comparizione dei parenti o di taluno di essi, possa addirittura paralizzare - per se stessa - la messa in opera della misura di protezione. Sostenere un esito del genere significherebbe creare la premessa di possibili contraccolpi negativi, per il beneficiario, la cui condizione di impaccio e solitudine verrebbe ad essere prorogata, nel tempo, per motivi tutto sommato estrinseci/burocratici!

3.10. Una volta instaurato il procedimento per la nomina dell'Amministratore di Sostegno, può il ricorrente modificare la domanda iniziale, chiedendo che si faccia invece luogo all'interdizione, anziché all'Amministratore di Sostegno?

Una simile possibilità deve escludersi, anche alla luce del fatto che differenti sono gli organi giudiziari competenti - rispettivamente - per i due procedimenti.

3.11. Cosa accade allorché colui che ha inoltrato la richiesta di Amministratore di Sostegno vi rinunci prima che il giudice abbia provveduto sulla stessa?

La rinuncia determina, come tale, il venir meno di un presupposto essenziale per la continuazione del procedimento di Amministratore di Sostegno; non esclude però che la nomina di un'amministrazione di sostegno possa essere pronunciata, ugualmente, su istanza del Pubblico Ministero. Di conseguenza, nel disporre l'archiviazione del procedimento per rinuncia alla domanda da parte del ricorrente, il Giudice Tutelare dovrà inviare gli *atti al Pubblico Ministero* ai fini anzidetti, in modo da evitare che una domanda - magari meritevole di accoglimento - non riceva la dovuta considerazione per ragioni esclusivamente processuali.

Coerente con tale impostazione il decreto del Giudice Tutelare romano 5 maggio 2006.

Cap. IV

L'AVVOCATO È NECESSARIO?

SOMMARIO

- 4.1. Per l'attivazione dell'Amministratore di Sostegno è necessaria l'assistenza di un difensore?
- 4.2. Quali sono i “diritti fondamentali” della persona, e quando diventa obbligatoria – in particolare – a presenza di un avvocato?
- 4.3. Qualora l'amministrando si opponga all'istituzione dell'Amministratore di Sostegno, dovrà il Giudice Tutelare invitarlo a nominare un difensore e sospendere, nel frattempo, il procedimento? Può il Giudice Tutelare, in tal caso, nominare un amministratore provvisorio?
- 4.4. A carico di chi graveranno, in quest'ultima ipotesi, le spese per la costituzione in giudizio del difensore?

4.1. Per l'attivazione dell'Amministratore di Sostegno è necessaria l'assistenza di un difensore?

La legge non lo prevede. Ricordiamo che, a seguito di ampio dibattito svoltosi sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto cura di chiarire - con sentenza del novembre 2006 - che:

(a) il procedimento per l'apertura dell'Amministratore di Sostegno è attivabile, e può svolgersi, *senza obbligo* di alcuna difesa tecnica;

(b) salvo che emerga, nel corso del procedimento, la necessità dell'assunzione di provvedimenti destinati a incidere su ‘diritti fondamentali’ della persona;

(c) in questo caso, e soltanto in esso, diverrà indispensabile la nomina di un avvocato, nell'interesse specifico dell'amministrando.

È possibile dunque presentare il ricorso senza l'assistenza di un avvocato. Dopodiché il Giudice Tutelare - limitatamente all'eventualità in cui mostrino di venire in gioco diritti fondamentali della persona (di cui si palesi opportuna/verosimile la *compressione*, nel decreto da emettere) - potrà stabilire un termine entro cui l'interessato provveda a nominarsi un difensore.

4.2. Quali sono i “diritti fondamentali” della persona, e quando diventa obbligatoria – in particolare – a presenza di un avvocato?

Con l'espressione 'diritti fondamentali' la Cassazione ha inteso riferirsi, verosimilmente, alla rosa delle prerogative che si collegano ai tratti più intimi e *coessenziali* della persona: ad es. la decisione di sposarsi, oppure di riconoscere un figlio naturale o di disconoscere un figlio legittimo; o, ancora, il diritto di disporre dei propri beni per testamento o donazione, di accettare un'eredità o di rinunciare ad essa; come pure le scelte collegate alla separazione personale o al divorzio, etc. Si parla anche, a tal proposito, di interessi *personalissimi*.

Non è possibile scendere, qui, a un elenco tassativo delle situazioni in cui possano dirsi in gioco diritti fondamentali dell'individuo. Molto dipenderà dalla situazione concreta - e la valutazione circa i dettagli spetta, in ogni caso, al Giudice Tutelare.

4.3. Qualora l'amministrando si opponga all'istituzione dell'Amministratore di Sostegno, dovrà il Giudice

Tutelare invitarlo a nominare un difensore e sospendere, nel frattempo, il procedimento? Può il Giudice Tutelare, in tal caso, nominare un amministratore provvisorio?

Non può negarsi che l'eventuale rifiuto rispetto all'attivazione dell'Amministratore di Sostegno costituisca l'espressione di un diritto di libertà e autodeterminazione, tale da assurgere al rango di momento 'fondamentale' della persona. Ed è pacifica, ove ci si limiti a tale considerazione, la necessità per il Giudice Tutelare di invitare l'amministrando - in casi del genere - a nominare un proprio difensore, onde far valere detta posizione secondo i dettami della Cassazione.

Non minore tuttavia, sottolineiamo, il rango formale che è proprio del "diritto al sostegno", che fa capo alla persona priva in tutto o in parte di autonomia. Ed è palese l'impossibilità di considerare la salvaguardia del diritto fondamentale di libertà/autodeterminazione, d'altro canto, come prevalente *a priori* rispetto alla seconda posizione.

Conclusione: si tratterà di individuare volta a volta il *punto di equilibrio* tra le due posizioni: - equilibrio che dipenderà spesso, occorre dire, da un apprezzamento (sempre rimesso al Giudice Tutelare) circa la consapevolezza/attendibilità che mostra di accompagnare, nel beneficiando stesso, la manifestazione di detto rifiuto.

Ci si può orientare allora, in via generale, verso i seguenti criteri-guida:

- il Giudice Tutelare inviterà l'interessato a nominarsi un difensore, sospendendo momentaneamente il procedimento;
- salva, però, la possibilità dell'insediamento di un amministratore di sostegno provvisorio, nei casi in cui la difficile condizione dell'amministrando lo richieda senza indugi (e salva, beninteso, la possibilità di successiva revoca del vicario nominato).

L'invito a nominare un difensore dovrà comunque (precisiamo) essere rivolto non già al solo interessato/opponente, bensì anche – nel rispetto del principio del contraddittorio – ai vari soggetti ricorrenti: a tutti coloro i quali abbiano, cioè, instaurato il procedimento volto all'istituzione dell'Amministratore di Sostegno.

Il solo caso affrontato diffusamente in giurisprudenza (edita) si rinviene in un decreto modenese del 29 marzo 2007, con il quale sia l'interessato, il quale rifiutava la nomina di un amministratore di sostegno, sia il servizio socio-sanitario, che aveva proposto la domanda, sono stati invitati a nominare un difensore; con un correlativo rinvio del procedimento, onde permettere la costituzione tramite difensore. In detto caso, il Giudice Tutelare non ha comunque provveduto a far luogo alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio.

4.4. A carico di chi graveranno, in quest'ultima ipotesi, le spese per la costituzione in giudizio del difensore?

L'ordinamento non contempla, riguardo alle spese legali, una disciplina specifica e differenziata per il procedimento di Amministratore di Sostegno. Valgono perciò i principi comuni.

Considerato che si tratta di un procedimento non contenzioso (cioè, non di una parte contro un'altra), occorrerà concludere che le spese della difesa tecnica restano a carico della parte la quale si avvalga del difensore, *senza* possibilità di futura *rivalsa* nei confronti di altro soggetto.

Per fare un esempio. Qualora (a) la domanda di nomina dell'amministratore di sostegno venga formulata dai servizi socio-sanitari, e (b) l'amministrando vi si opponga, (c) tanto che, su invito del Giudice Tutelare, entrambe le parti provvedano a nominare un proprio difensore, e (d) il

procedimento si concluda infine con il rigetto della domanda: ebbene, non potrà ragionarsi, qui, in termini di parte vittoriosa (l'amministrando opponente) e di parte soccombente (i servizi ricorrenti), ma ciascuno degli interessati dovrà sostenere le spese legali del proprio avvocato.

Cap. V

QUAL È IL PROCEDIMENTO, COME SI ARRIVA AL DECRETO?

SOMMARIO

- 5.1. Come opera il Giudice Tutelare al quale sia stata rivolta una domanda di istituzione dell'amministrazione di sostegno?
- 5.2. L'audizione diretta dell'amministrando è obbligatoria?
- 5.3. Qualora le verifiche istruttorie disposte dal Giudice Tutelare minaccino di protrarsi nel tempo, mentre vi è una seria urgenza di provvedere, come ci si dovrà orientare?
- 5.4. Ove l'interessato si opponga all'attivazione dell'Amministratore di Sostegno, in che modo deve comportarsi il giudice? Potrà procedere ugualmente alla nomina dell'amministratore di sostegno?
- 5.5. Qualora il Pubblico Ministero non intervenga nel procedimento, oppure non formuli alcuna conclusione, il procedimento dovrà essere archiviato?
- 5.6. Che cosa viene previsto nel decreto di istituzione dell'Amministratore di Sostegno?
- 5.7. L'amministrazione di sostegno, una volta istituita, ha un termine massimo di durata?
- 5.8. Il decreto istitutivo dell'Amministratore di Sostegno può, successivamente, venire modificato o integrato?
- 5.9. Il decreto istitutivo dell'Amministratore di Sostegno è impugnabile?
- 5.10. Qualora sia la "residenza" sia il "domicilio" del beneficiario vengano trasferiti (in luogo situato) nel

circondario di altro tribunale, la procedura di Amministratore di Sostegno rimane ferma presso il Giudice Tutelare che ha istituito la misura di protezione?

5.11. Può il Giudice Tutelare - all'interno del procedimento per la nomina dell'Amministratore di Sostegno - assumere provvedimenti urgenti nell'interesse della persona?

5.1. Come opera il Giudice Tutelare al quale sia stata rivolta una domanda di istituzione dell'amministrazione di sostegno?

Il Giudice Tutelare, dopo avere esaminato il ricorso e analizzato la documentazione allegata, svolge un colloquio personale con l'amministrando, recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questi si trova.

Il momento dell'*audizione* è particolarmente delicato: costituisce infatti l'occasione principale per cogliere e misurare i termini reali della situazione – per individuare, cioè, gli interessi profondi e le reali esigenze di protezione dell'interessato, e per identificare soprattutto le richieste e i bisogni dello stesso (art. 407 c.c.)

Il Giudice Tutelare sentirà altresì i soggetti (familiari e parenti) che avrebbero avuto titolo a presentare il ricorso; in caso di mancata loro comparizione, provvede però ugualmente alla bisogna.

Procederà, ancora, agli accertamenti medici che ritenga necessari e alla raccolta delle informazioni utili - domandando, in particolare, di acquisire le relazioni informative dai servizi socio-sanitari che hanno in carico la persona.

È sempre obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, al quale il Giudice Tutelare è tenuto a trasmettere gli atti che rilevano, onde raccogliere il parere dello stesso.

La decisione giudiziale deve essere assunta in un termine breve: la legge indica non più di *sessanta giorni* dalla presentazione della domanda. Va detto, però, come non sempre tale scadenza venga rispettata nella pratica - e ciò a causa della pesantezza del carico di lavoro che grava, spesso, sull'ufficio del Giudice Tutelare.

Il provvedimento giudiziale prende il nome di *decreto*; e deve (sottolineiamo) sempre essere motivato. Dovrà contenere, cioè, l'indicazione delle ragioni che hanno indotto il magistrato ad assumere la decisione - in particolare, per quanto concerne i presupposti inerenti all'istituzione della misura di protezione, gli elementi che hanno spinto alla scelta dell'amministratore, i dettagli circa il raggio di intervento dell'Amministratore di Sostegno, l'ampiezza dei poteri attribuiti al vicario; nonché i motivi che hanno, eventualmente, giustificato e determinato l'introduzione di impedimenti negoziali nei riguardi del beneficiario.

5.2. L'audizione diretta dell'amministrando è obbligatoria?

Come precisato al precedente quesito, l'audizione dell'interessato riveste particolare importanza, costituendo la modalità più efficace onde cogliere i termini della situazione, e per comprendere quali sono le esigenze di protezione dell'interessato, i suoi bisogni e le sue aspirazioni.

Ciò, tuttavia, non deve intendersi nel senso che la mancata audizione costituirà motivo ostativo all'attivazione della misura di protezione: l'art. 407, 3° co., c.c., dispone infatti che "il Giudice Tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'art. 406 c.c." e che "in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso".

Ora, tra i soggetti indicati dall'art. 406 è ricompreso anche il soggetto beneficiario della misura; sembra quindi possibile ritenere che - a fronte di motivi giustificati ed in casi determinati - potrà ben *prescindersi* dal colloquio diretto con l'interessato, dovendo comunque il Giudice Tutelare provvedere sul ricorso (Trib. Modena, 21 marzo 2005).

5.3. Qualora le verifiche istruttorie disposte dal Giudice Tutelare minaccino di protrarsi nel tempo, mentre vi è seria urgenza di provvedere, come ci si dovrà orientare?

Due, in tal caso, i possibili rimedi:

- (a) da un lato, il Giudice Tutelare può assumere una serie di provvedimenti urgenti nell'interesse della persona, per la cura di essa, nonché per la gestione e la conservazione del patrimonio;
- (b) dall'altro, può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio.

Ad esempio: si consideri l'ipotesi in cui occorra decidere (riguardo agli aspetti di cura) se sottoporre, o meno, un paziente oncologico a trattamento *chemioterapico* - quando l'urgenza non sia tale da giustificare un'assunzione della decisione in via diretta, da parte dei sanitari, essendo tuttavia ogni dilazione sconsigliabile, ai fini delle aspettative di vita o del benessere generale del malato. Orbene, il Giudice Tutelare potrà procedere qui:

- o autorizzando specificamente, con provvedimento urgente, quel trattamento;
- oppure nominando al tal fine un amministratore di sostegno provvisorio (da individuarsi in una persona dotata di adeguate capacità valutative).

Altro esempio, sul terreno della conservazione/amministrazione del patrimonio, sarà quello relativo alle decisioni circa la ristrutturazione dell'edificio in cui il beneficiario abita; di nuovo, aggravandosi ad es. i rischi di incendio, di infiltrazioni o di crolli imminenti, la situazione sarà fronteggiabile dal Giudice Tutelare col ricorso all'una o all'altra delle opzioni di cui all'art. 405, 4° co., c.c.

5.4. Ove l'interessato si opponga all'attivazione dell'Amministratore di Sostegno, in che modo deve comportarsi il giudice? Potrà procedere ugualmente alla nomina dell'amministratore di sostegno?

La risposta al quesito va cercata tenendo conto che finalità essenziale della legge è quella di “proteggere senza mortificare”. Si tratta di un criterio-guida da osservare, com'è intuitivo, fin dalla fase di avvio del procedimento - e che appare destinato a investire già il momento della decisione circa l'opportunità di attivare, o meno, l'Amministratore di Sostegno.

È quanto suggerisce la previsione dell'art 407, 2° co., c.c.: *“Il Giudice Tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce (...) e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa”*.

Ecco, allora, che:

- l'eventuale rifiuto che l'interessato esprima, rispetto all'attivazione dell'Amministratore di Sostegno, andrà tenuto nella dovuta considerazione dal giudice;
- al tempo stesso, quell'indicazione negativa dovrà mettersi a stretto confronto con le esigenze di protezione della persona;
- allorché siano queste ultime a prevalere in concreto (tenuto conto, magari, della condizione di abbandono in cui versa il

potenziale beneficiario), la nomina dell'amministratore diverrà senz'altro improcrastinabile.

Si pensi al caso, effettivamente affrontato dal Giudice Tutelare di Genova nel 2006, di una persona anziana la quale viva sola in un'abitazione invasa dall'immondizia e infestata dai topi, e che si dimostri, ciò nonostante, caparbiamente ostile ad ogni forma di intervento. Assecondare il 'no' dell'interessato rispetto all'intervento di sostegno equivarrebbe, in un caso del genere, a lasciarlo abbandonato a se stesso, mantenendolo esposto a gravi rischi per l'igiene e la salute.

Nulla esclude comunque che - pur quando la messa in opera dell'Amministratore di Sostegno si presenti, come nell'esempio, inevitabile - il Giudice Tutelare possa optare per una 'via di mezzo': nominando ad es. (come ha fatto il Giudice Tutelare di Genova nel caso riportato) un amministratore provvisorio, cui rimettere compiti di pronto intervento per la cura fisica della persona, e cui assegnare però anche mansioni di tipo esplorativo/istruttivo, in vista di un'illustrazione al beneficiario circa la funzione e il meccanismo della misura civilistica - al fine di vincere le resistenze dell'assistito, e proseguire di lì in poi sulla base di un progetto di sostegno negoziato e condiviso.

5.5. Qualora il Pubblico Ministero non intervenga nel procedimento, oppure non formuli alcuna conclusione, il procedimento dovrà essere archiviato?

Certamente no. Cominciamo col dire che l'art. 407, 4° co., c.c., pur prevedendo l'intervento del Pubblico Ministero ai fini della nomina dell'Amministratore di Sostegno, non disciplina nei dettagli le forme o le modalità di siffatto

intervento, né specifica le conseguenze di un'eventuale omissione.

Di qui la conclusione secondo cui il Pubblico Ministero sarà chiamato - in detto procedimento - a svolgere funzioni *non diverse*, sotto il profilo sostanziale, da quelle attribuitegli dalla legge nel giudizio di interdizione e di inabilitazione.

Conclusione: sarà sufficiente, e necessario, che all'organo pubblico venga comunicato:

- il ricorso con cui si mira a ottenere la nomina dell'amministratore di sostegno;
- nonché la data fissata per gli adempimenti di cui all'art. 407, 2° co., c.p.c.;
- restando irrilevante poi che, pur debitamente informato, il p.m. compaia o meno all'udienza fissata per l'esame dell'amministrando, ovvero che non presenti al riguardo conclusione alcuna (in tal senso, Trib. S. Maria Capua Vetere, sez. Marcianise, 30 agosto 2004).

5.6. Che cosa viene previsto nel decreto di istituzione dell'Amministratore di Sostegno?

Questo, secondo le specificazioni dell'art. 404 c.c., il contenuto tendenziale del decreto:

- generalità del beneficiario e dell'amministratore di sostegno;
- durata dell'incarico (a tempo determinato o indeterminato);
- oggetto dell'incarico;
- atti che l'amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario;
- atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza necessaria dell'amministratore;

- limiti delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere in un determinato periodo di tempo mediante l'utilizzo delle somme disponibili;
- periodicità con cui l'amministratore deve riferire al Giudice Tutelare circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Il decreto, sottolineiamo, è subito efficace non appena pubblicato, cioè depositato dal Giudice Tutelare nella cancelleria del proprio ufficio.

Esso viene comunicato all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita del beneficiario; ove contenga limitazioni alla capacità di disporre di beni immobili, viene annotato anche all'Ufficio tavolare.

5.7. L'amministrazione di sostegno, una volta istituita, ha un termine massimo di durata?

È il decreto istitutivo a stabilire, volta per volta, la durata della misura di protezione: e tale durata - rileviamo - può essere indeterminata, oppure limitata ad un certo periodo di tempo (per es. un anno, due anni). Nel caso di durata stabilita a tempo *indeterminato*, l'Amministratore di Sostegno potrà essere revocata qualora vengano a mancare i presupposti e le condizioni che ne avevano giustificato l'attivazione. La revoca viene disposta d'ufficio oppure su domanda (v. *retro*, Cap. III, § 1.8.).

Nel caso, invece, di durata a tempo *determinato*, il sostegno potrà venire prorogato allorché – sopraggiunto il termine di scadenza, ed emerso l'insufficiente miglioramento della situazione – il Giudice Tutelare ritenga consigliabile non lasciare l'interessato senza presidio.

5.8. Il decreto istitutivo dell'Amministratore di Sostegno può, successivamente, venire modificato o integrato?

Certo che sì. Anzi, è questa una delle caratteristiche più importanti e “rivoluzionarie” della nuova misura di protezione. Il fascicolo relativo a una persona rimane, in certo qual senso, sempre aperto presso l'ufficio del Giudice Tutelare; e lo *status* del beneficiario resta continuativamente sottoposto al controllo del giudice. Quest'ultimo – grazie al costante interfacciarsi con l'amministratore di sostegno e con lo stesso assistito – è messo in grado così di valutare, in maniera costante, la necessità/opportunità di *rimodulazioni* più o meno profonde circa la misura protettiva. Nel nuovo sistema di protezione inaugurato nel 2004, non vi è pressoché mai una decisione (ecco la differenza col passato) che venga assunta una volta per tutte; ovvero un pacchetto di risposte rigide e calate dall'alto, perentoriamente e immutabilmente. Al contrario – si è parlato, a tal proposito, di un ‘abito confezionato su misura’ – il raggio di copertura dell'Amministratore di Sostegno appare destinato a modificarsi, man mano, a seconda della (cangiante) condizione di bisogno in cui versa l' amministrando.

5.9. Il decreto istitutivo dell'Amministratore di Sostegno è impugnabile?

Sì, è prevista la reclamabilità del decreto istitutivo dell'Amministratore di Sostegno. È sempre possibile cioè – per colui che vi abbia interesse – sottoporre il decreto stesso, e le valutazioni in esso contenute, al giudice superiore, costituito dalla *Corte d'appello* del luogo di residenza o domicilio del beneficiario. L'impugnazione davanti alla Corte d'appello deve essere proposta, ricordiamo, entro *dieci giorni* dalla

comunicazione del decreto. Decorso inutilmente tale termine, il reclamo non è più consentito.

5.10. Qualora sia la “residenza” sia il “domicilio” del beneficiario vengano trasferiti (in luogo situato) nel circondario di altro tribunale, la procedura di Amministratore di Sostegno rimane ferma presso il Giudice Tutelare che ha istituito la misura di protezione?

No, in tal caso il Giudice Tutelare che ha istituito l'Amministratore di Sostegno disporrà il trasferimento della procedura al Giudice Tutelare del luogo di nuova residenza/domicilio.

5.11. Può il Giudice Tutelare - all'interno del procedimento per la nomina dell'Amministratore di Sostegno - assumere provvedimenti urgenti nell'interesse della persona?

Certamente sì; si tratta di una possibilità espressamente prevista dall'art. 405, 3° co., c.c. I provvedimenti che il Giudice Tutelare può trovarsi a dover assumere in via di urgenza sono, di regola, quelli che si rendano necessari per salvaguardare la persona o il suo patrimonio - laddove sussista un *rischio attuale* di pregiudizio, e non sia possibile attendere sino al momento in cui l'Amministratore di Sostegno sarà stata formalmente attivata. Basta questo per capire come il contenuto concreto dei provvedimenti in questione potrà essere il più vario: potrebbe consistere, ad esempio, anche in un comando rivolto ad un terzo, come nel caso (poniamo) dell'ordine di allontanamento dalla casa dell'amministrando, rivolto a un ospite non più

gradito e tuttavia ostinatamente sordo alle richieste di sgombero dall'abitazione, avanzate dal beneficiario (caso deciso da Trib. Roma, 6 aprile 2006).

Cap. VI

CHI VA SCELTO COME AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

SOMMARIO

- 6.1. Chi può essere nominato amministratore di sostegno? Quali criteri di scelta vanno seguiti?
- 6.2. Può essere nominato amministratore il convivente del beneficiario?
- 6.3. Allorquando vi siano più familiari (non soltanto disponibili, ma) che chiedono – ciascuno - di essere nominati amministratore di sostegno, sulla base di quale criterio si orienterà il Giudice Tutelare?
- 6.4. Allorché tra i familiari - che si sono dichiarati disponibili - sussistano motivi di conflitto o rancori, chi andrà nominato amministratore?
- 6.5. In quali altri casi è consigliabile che il Giudice Tutelare nomini come Amministratore di Sostegno, una persona estranea alla famiglia?
- 6.6. Può divenire Amministratore di Sostegno colui che si era già occupato dell'amministrando, in precedenza, sulla base di una procura volontaria e generale?
- 6.7. Si può far luogo alla nomina di un co-amministratore di sostegno?
- 6.8. Può essere nominato un pro-amministratore di sostegno?
- 6.9. La scelta dell'Amministratore di Sostegno può cadere sulla persona indicata dall'amministrando stesso?

- 6.10. Vi sono, in generale, impedimenti o incompatibilità quanto allo svolgimento dell'incarico di Amministratore di Sostegno?
- 6.11. Chi è stato nominato Amministratore di Sostegno può rifiutare l'incarico?
- 6.12. Una volta assunto l'incarico, l'amministratore di sostegno è tenuto a proseguirlo in ogni caso?
- 6.13. Che cos'è la designazione anticipata? E il c.d. testamento di sostegno?

**6.1. Chi può essere nominato amministratore di sostegno?
Quali criteri di scelta vanno seguiti?**

Chiunque, eccezion fatta per i casi di incompatibilità di cui si dirà oltre, può essere nominato amministratore di sostegno. La scelta deve comunque avvenire, secondo quanto dispone l'art. 408 c.c., con riguardo esclusivo alla cura ed agli interessi del *beneficiario*.

Non si richiedono al designando, di regola, particolari destrezze di tipo legale o contabile. Ove a venire in considerazione siano, tuttavia, situazioni patrimoniali caratterizzate da un marcato tecnicismo (sul piano finanziario, economico, contabile, borsistico), oppure quando si presentino al Giudice Tutelare casi delicati sul piano profilo personale o sanitario, è ragionevole che la scelta dovrà cadere su un gestore - all'occorrenza più d'uno - professionalmente esperto e affidabile. Anche un avvocato può, come non di rado avviene nella prassi, venir nominato amministratore di sostegno. Così pure, l'incarico può essere affidato al Sindaco del Comune di residenza/domicilio dell'interessato (l'incarico verrà poi passato, di fatto, ad un operatore interno di fiducia), nonché al legale rappresentante di un qualsiasi altro ente pubblico, oppure di un'associazione o fondazione.

6.2. Può essere nominato amministratore il convivente del beneficiario?

Tale possibilità è contemplata nell'art. 408 c.c., in cui si fa esplicito riferimento alla persona stabilmente convivente. Si tratta di una previsione che realizza una significativa parificazione - ai fini del coinvolgimento dei parenti nel sistema di protezione dei soggetti deboli - tra componenti della famiglia legittima e della *famiglia di fatto*.

6.3. Allorquando vi siano più familiari (non soltanto disponibili, ma) che chiedono – ciascuno - di essere nominati amministratore di sostegno, sulla base di quale criterio si orienterà il Giudice Tutelare?

Pur là dove si tratti di operare una scelta tra più familiari - candidatisi, tutti quanti, per la gestione in esame - il criterio da seguire resterà sempre quello del massimo riguardo per la cura e per gli interessi specifici del beneficiario.

L'elencazione degli erigendi di cui al 1° comma dell'art. 408 c.c. (coniuge non separato legalmente, persona stabilmente convivente, padre, madre, figlio o fratello o sorella, parente entro il quarto grado ovvero soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata) non va intesa cioè come una rigida scala preferenziale - non corrisponde, comunque, a un ordine gerarchico cui il giudice sia in qualche modo vincolato.

Andrà sempre preferito, per la nomina, il familiare il quale appaia *idoneo in concreto* (al di là del suo posto in "classifica") ad assicurare la migliore protezione dell'amministrato - con esclusivo riguardo, s'è detto, per la cura e l'interesse di quest'ultimo. Così, ad esempio, al coniuge che abbia preannunciato di voler collocare il beneficiario/disabile

psichico presso una struttura protetta, dovranno preferirsi, tendenzialmente, il fratello e la sorella i quali si dichiarino disposti ad accogliere, invece, quel congiunto in casa propria (fattispecie considerata in App. Bologna, 6 agosto 2007).

6.4. Allorché tra i familiari - che si sono dichiarati disponibili - sussistano motivi di conflitto o rancori, chi andrà nominato amministratore?

Sarà senz'altro consigliabile che si faccia capo, in tal caso, a una persona estranea alla famiglia (così, Trib. Trieste, 6 luglio 2007; Trib. Modena, 31 maggio 2007; Trib. Genova, 23 ottobre 2006; Trib. Savona, 2 maggio 2006; App. Bologna, 9 novembre 2005).

6.5. In quali altri casi è consigliabile che il Giudice Tutelare nomini, come Amministratore di Sostegno, una persona estranea alla famiglia?

Meglio “pescare” fuori dalla cerchia familiare - oltre che nell'eventualità, già sopra considerata, di conflittualità domestica - anche nell'ipotesi in cui il parente disponibile all'assunzione dell'ufficio appaia, in realtà, figura *poco adatta* a farsi carico della persona fragile; magari perché abitante in luogo distante dal domicilio di quest'ultima, o perché già gravato da molteplici impegni (un esempio in Trib. Trieste, 19 febbraio 2007).

Lo stesso nell'eventualità in cui i familiari dell'amministrando siano, a loro volta, bisognosi di sostegno, o si rivelino per qualsiasi ragione poco adatti all'incarico (Trib. Trieste, 18 settembre 2006).

Altra ipotesi sarà quella della convivenza con qualcuno rispetto a cui, secondo quanto il Giudice Tutelare può accertare, il beneficiando si trovi in rapporto di forte dipendenza/sudditanza emotiva - ed esposto, come tale, a rischi di circonvenzione, pressioni e suppliche quotidiane, ricatti morali. Anche qui non potrà che sconsigliarsi la nomina di detto convivente ad amministratore di sostegno (Trib. Trieste, 3 febbraio 2007).

6.6. Può divenire Amministratore di Sostegno colui che si era già occupato dell'amministrando, in precedenza, sulla base di una procura volontaria e generale?

Certamente sì. Anzi: si finisce per utilizzare in tal modo l'Amministratore di Sostegno – assai proficuamente - quale strumento per l'attuazione di una *vigilanza sistematica*, in merito all'operato del procuratore; e si assicura in partenza, alla persona priva di autonomia, una gestione più sicura e trasparente del patrimonio (in tal senso, Trib. Trieste, 22 aprile 2006).

6.7. Si può far luogo alla nomina di un co-amministratore di sostegno?

La legge non contempla espressamente siffatta possibilità - ma, va detto, neppure la esclude. Deve, allora, convenirsi circa l'opportunità di una soluzione gestionale “a due”, tutte le volte che emerga la necessità di particolari *competenze tecniche*, dal punto di vista finanziario, contabile, economico, oppure sul terreno della cura della persona, in relazione ad alcune (e non a tutte le) operazioni da compiersi.

È stata la giurisprudenza modenese ad introdurre, per prima, la possibilità di una tale via d'uscita, con un decreto del Giudice Tutelare Stanzani, 24 ottobre 2005: si è qui provveduto alla nomina di un co-amministratore, in quanto il vicario scelto in partenza - al di là delle sue doti interne di carattere - appariva poco adatto a fronteggiare tutta una serie di operazioni economico-patrimoniali, di particolarmente delicate ed impegnative, quali quelle che si richiedevano pro assistito.

6.8. Può essere nominato un pro-amministratore di sostegno?

La figura del pro-amministratore di sostegno (anch'essa non contemplata dalla legge, analogamente a quanto s'è detto per il co-amministratore) può venire in considerazione - presso il Giudice Tutelare - allorché sorga un *conflitto di interessi* fra amministratore e beneficiario.

La giurisprudenza (modenese) ha riconosciuto in modo esplicito tale possibilità, puntualizzando che tale figura sarà destinata a entrare in gioco con funzioni vicarie, rispetto a quella dell'amministratore di sostegno, nei casi in cui l'interesse del beneficiario appaia in contrasto con quello del gestore. Tipico esempio quello di un beneficiario e di un amministratore di sostegno comproprietari di un immobile, nell'eventualità in cui l'uno dichiara di volerlo alienare, e l'altro sia invece di contrario avviso (v. Trib. Modena, 16 ottobre 2006).

6.9. La scelta dell'Amministratore di Sostegno può cadere sulla persona indicata dall'amministrando stesso?

La risposta positiva appare scontata. È evidente come le indicazioni della persona bisognosa di sostegno dovranno, nella logica della riforma, essere tenute nella massima considerazione. Qualora esista dunque una persona *di fiducia* del beneficiando, la quale si prospetti come pienamente adatta a ricoprire quel compito, oltrechè al centro delle indicazioni o degli auspici forniti dall'interessato, non vi sarà dubbio circa la necessità di far cadere la scelta su costei (per un esempio, si veda Trib. Roma, 12 febbraio 2005).

6.10. Vi sono, in generale, impedimenti o incompatibilità quanto allo svolgimento dell'incarico di Amministratore di Sostegno?

Le incompatibilità alla funzione di amministratore riguardano gli *operatori* dei servizi pubblici o privati che hanno in cura, o in carico, il beneficiario; costoro non possono – secondo quanto dispone l'art. 408 c.c. (ispirato, verosimilmente, dal timore di duplicità di ruoli e di possibili conflitti di interessi, insidiosi per il beneficiario) – ricoprire la funzione di Amministratore di Sostegno.

Occorre osservare a tale proposito come due, abbastanza diverse fra loro, siano le prassi seguite nella *law in action*, allo stato attuale, dai giudici tutelari delle diverse province italiane:

(a) da parte di alcuni viene senz'altro esclusa, in partenza, la possibilità di nomina degli appartenenti a Servizi che hanno in cura o in carico il beneficiario;

(b) da parte di altri – i quali osservano che gli operatori sociosanitari sono spesso gli unici Amministratori di Sostegno potenziali su cui il gt può fare affidamento, e che escluderli in partenza dall'ufficio equivarrebbe a una 'fuga in avanti' del sistema, non di rado velleitaria e irrealistica - si ammette possano invece venir nominati, all'interno del servizio che ha in

cura o in carico la persona, operatori (materialmente) diversi da quelli che si occupano direttamente del caso.

Per quanto concerne poi le *incapacità* previste dalla legge, con riguardo all'incarico di tutore, può osservarsi come non potrà essere nominato amministratore di sostegno:

- colui che non ha la libera disponibilità del proprio patrimonio;
- il figlio riguardo al quale tale esclusione sia stata stabilita (con disposizione scritta) da parte del genitore;
- colui che abbia o stia per avere una lite (un contenzioso) con l'amministrando, tale da poter pregiudicare l'interesse di quest'ultimo;
- chi sia stato rimosso da una tutela o dichiarato decaduto o sospeso dalla potestà genitoriale;
- il fallito.

6.11. Chi è stato nominato Amministratore di Sostegno può rifiutare l'incarico?

È possibile domandare e ottenere di essere *dispensati* dall'incarico, qualora ricorrano determinati presupposti, che sono elencati nell'art. 352 c.c.; tra questi, a titolo esemplificativo, l'età superiore a 65 anni; il fatto di avere più di tre figli; l'esercizio in atto di altra amministrazione di sostegno, etc.

6.12. Una volta assunto l'incarico, l'Amministratore di Sostegno è tenuto a proseguirlo in ogni caso?

Non sarà più tenuto nel caso in cui sopravvenga qualche incompatibilità, oppure un motivo di dispensa (v. § precedente). Il Giudice Tutelare può sempre *esonere*, d'altro canto, l'Amministratore di Sostegno dall'ufficio qualora l'esercizio si

dimostri eccessivamente gravoso e vi sia possibilità di sostituirlo; come pure nell'ipotesi in cui il gestore si riveli inadeguato all'incarico, o inadempiente. Al di fuori di questi casi, l'Amministratore di Sostegno sarà tenuto - ove si tratti del coniuge, della persona stabilmente convivente, di un ascendente o di un discendente - ad esercitare senza limiti di tempo l'incarico.

Nel caso in cui l'incarico sia affidato, invece, a persona non di famiglia (cioè non coniuge o convivente, né ascendente o discendente dell'amministrando), l'Amministratore di Sostegno non sarà tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre *dieci anni*.

6.13. Che cos'è la designazione anticipata? E il c.d. "testamento di sostegno"?

Alla designazione anticipata si riferisce esplicitamente l'art. 408, 1° co., c.c.: la norma prevede che chiunque, in previsione della propria *eventuale incapacità*, possa designare - indicare cioè in un atto scritto - la persona cui andrà conferito all'occorrenza l'incarico di amministratore di sostegno.

Tale atto scritto potrà consistere in un atto pubblico (formato dal notaio) oppure in una scrittura privata autenticata (in tal caso il notaio si limiterà ad attestare la veridicità della sottoscrizione).

La designazione anticipata può riguardare anche più persone, in ordine successivo, quali possibili 'candidati' alla funzione. Nulla impedisce che l'autore della designazione anticipata cambi successivamente opinione, decidendo di revocare la designazione effettuata. Ciò dovrà avvenire - sottolineiamo - con la stessa forma (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che è stata seguita per la designazione.

Si tratterà sempre di verificare, beninteso, che al nominativo indicato non difettino i requisiti di legge. In altri termini: benché legato in via di massima alla designazione che è stata fatta dall'amministrando, il Giudice Tutelare potrà sempre scegliere un soggetto *diverso*, ove non ravvisi la sussistenza di quei requisiti di massima (dandone congrua motivazione nel decreto). Si può pensare ad es. alla persona che sia, nel frattempo, divenuta inadeguata all'assolvimento dell'incarico, per ragioni fisiche o psichiche; oppure a chi si trovi a fronteggiare, a propria volta, un oneroso carico di famiglia, oppure un'altra amministrazione di sostegno, magari impegnativa.

L'espressione 'testamento di sostegno' equivale sostanzialmente all'altra, di designazione anticipata. Più propriamente: può parlarsi di testamento di sostegno (nonostante tale categoria non sia contemplata nel codice civile) con riferimento all'atto scritto di designazione il quale disponga, più o meno diffusamente e minutamente, circa i criteri che l'amministratore di sostegno dovrà seguire – in ordine a opzioni magari complesse e sofisticate: decisioni sanitarie, alienazione di beni di famiglia, iniziative scientifiche o editoriali, scelte di fine vita, etc.

Cap. VII

QUALI SONO I COMPITI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

SOMMARIO

- 7.1. Quali sono i poteri dell'Amministratore di Sostegno?
- 7.2. Può il Giudice Tutelare attribuire all'Amministratore di Sostegno poteri di rappresentanza (anche esclusiva) per il compimento di atti di natura personale?
- 7.3. L'Amministratore di Sostegno può essere chiamato ad esprimere il “consenso informato”, a fini medici, in rappresentanza del beneficiario?
- 7.4. Che fare nel caso di un beneficiario (impossibilitato a manifestare attualmente un consenso consapevole) il quale aveva in precedenza espresso – quando psichicamente lucido – la propria volontà in merito a futuri interventi sanitari?
- 7.5. Nel caso in cui il beneficiario venga sottoposto a Tso, e questo sia prossimo alla cessazione, potrà l'amministratore di sostegno esprimere il consenso, in sostituzione dell'interessato, rispetto agli ulteriori trattamenti sanitari da attivare?
- 7.6. Può il Giudice Tutelare attribuire all'Amministratore di Sostegno poteri di rappresentanza per il compimento di atti inerenti a giudizi civili o penali, di cui il beneficiario è parte?
- 7.7. Può rientrare fra i compiti dell'Amministratore di Sostegno la messa a punto degli atti necessari all'istituzione di un *trust* e all'attribuzione ad esso dei beni contemplati?

- 7.8.** È giustificabile il conferimento all'Amministratore di Sostegno di poteri di rappresentanza esclusiva, allorché il beneficiario versi in condizioni di prodigalità?
- 7.9.** Può l'Amministratore di Sostegno venire chiamato dal Giudice Tutelare a svolgere compiti di vigilanza, con riguardo alle relazioni familiari/affettive del beneficiario?
- 7.10.** Quali sono, in generale, i doveri dell'amministratore di sostegno?
- 7.11.** A quali conseguenze va incontro la persona la quale rifiuti ingiustificatamente di assumere l'incarico di Amministratore di Sostegno, e/o che non si presenti a prestare il giuramento davanti al Giudice Tutelare? Quali provvedimenti assumerà il Giudice Tutelare nell'interesse del beneficiario?
- 7.12.** Può il Giudice Tutelare nominare qualche "esperto" con funzioni di vigilanza sull'operato dell'Amministratore di Sostegno?
- 7.13.** È ammissibile una sospensione temporanea dell'incarico di Amministratore di Sostegno?
- 7.14.** L'Amministratore di Sostegno risponde del proprio operato?
- 7.15.** A quale sorte andranno incontro gli atti compiuti dall'Amministratore di Sostegno in violazione della legge o/e delle disposizioni contenute nel decreto del Giudice Tutelare?
- 7.16.** L'Amministratore di Sostegno può essere sostituito?
- 7.17.** È previsto un compenso per chi ricopre l'incarico di Amministratore di Sostegno?
- 7.18.** Sono valide le disposizioni testamentarie a favore dell'Amministratore di Sostegno?

7.1. Quali sono i poteri dell'Amministratore di Sostegno?

I poteri dell'amministratore di sostegno sono quelli stabiliti nel decreto istitutivo, nonché nei successivi provvedimenti che intervengono - secondo le esigenze della persona, in una determinata fase della vita - a ridisegnare e aggiornare il raggio della misura di protezione. Occorre operare un distinguo, tecnicamente, tra *assistenza* e *rappresentanza*, e, nell'ambito di questa, tra *rappresentanza* e *rappresentanza esclusiva*.

Col primo termine - assistenza - si fa riferimento ai casi in cui l'amministratore di sostegno si limita (poiché così dispone il decreto) ad affiancare il soggetto debole, senza sostituirlo del tutto, nella conduzione di determinate iniziative. In pratica il beneficiario potrà lui stesso in essere quei negozi, qualora i poteri attribuiti all'Amministratore di Sostegno siano di mera assistenza; opportunamente e necessariamente accompagnato, però, dall'amministratore.

Nel caso di rappresentanza, l'amministratore di sostegno provvede invece a sostituire *in toto* il beneficiario, per gli interventi che riguardano quest'ultimo, quali sono specificati nel decreto istitutivo (per tutti gli altri non cambia niente). L'amministrato potrà tuttavia compiere, a sua volta, quell'atto. Ove siano stabiliti invece poteri di *rappresentanza esclusiva*, il beneficiario non potrà attuare lui stesso quell'operazione; a provvedervi sarà - necessariamente - soltanto l'amministratore.

7.2. Può il Giudice Tutelare attribuire all'Amministratore di Sostegno poteri di rappresentanza (anche esclusiva) per il compimento di atti di natura personale?

Nella logica che sorregge il neo-sistema difensivo, per i deboli, preminente importanza assume la cura della persona, rispetto all'attenzione per il patrimonio. Finalità essenziale dell'ordinamento è, in effetti, quella di consentire al disabile il compimento di ogni atto della vita quotidiana - nel cui novero rientrano anche i momenti che toccano la sfera più intima, come, per esempio, le scelte inerenti ai rapporti familiari. Al tempo stesso, va assicurata la protezione e l'assistenza che occorrono per evitare che iniziative personali - capricciose o sballate - possano arrecare pregiudizio.

Affinché entrambi i crinali vengano tenuti in conto, occorre ritenere che al 'vicario' saranno assegnabili, per principio, poteri di *rappresentanza* pure riguardo ad atti di natura non patrimoniale. Anche se va accolta la lettura - precisiamo subito - circa l'impossibilità di attribuite credenziali simili all'Amministratore di Sostegno, qualora il beneficiario figuri in grado di orientarsi consapevolmente al riguardo (come puntualizzato da Trib. Roma, 13 aprile 2007).

La giurisprudenza ha, dal canto suo, fornito molteplici applicazioni di questi principi - attribuendo all'Amministratore di Sostegno facoltà di rappresentanza in ordine a una pluralità di atti personali. Si possono ricordare:

- il potere di formulare e sottoscrivere, in nome e nell'interesse del beneficiario, domanda di divorzio congiunto (Trib. Modena, 26 ottobre 2007);
- il potere di rinunciare ad un'eredità (Trib. Modena, 11 ottobre 2007);
- il potere di rappresentanza, anche esclusiva, riguardo alle scelte in materia di separazione personale del beneficiario (Trib. Bologna, Sez. Dist. Imola, 2 gennaio 2006; Trib. Pinerolo, 13 dicembre 2005).

7.3. L'Amministratore di Sostegno può essere chiamato ad esprimere il "consenso informato", a fini medici, in rappresentanza del beneficiario?

La manifestazione (della volontà ai fini) del consenso informato, in medicina, è un atto destinato a coinvolgere - per sua natura - le zone più radicate e 'idiosincratiche' dell'individuo. Come tale esso dovrà poter essere compiuto, finché possibile, da quest'ultimo direttamente.

La delegabilità di detta manifestazione a terzi - in particolare, all'amministratore di sostegno - andrà quindi limitata ai casi (*x*) in cui il paziente non sia palesemente in grado di esprimere una volontà consapevole, e (*y*) in cui gli interventi diagnostici o terapeutici prospettati dai medici si annuncino, di per sé, come strettamente indispensabili a salvaguardarne la permanenza in vita o la salute.

La giurisprudenza offre numerosi riscontri in tal senso: così Trib. Siena, 18 giugno 2007; Trib. Milano, 5 aprile 2007; Trib. Pinerolo, 9 novembre 2004. Sembra ragionevole, allora, una distinzione fra due eventualità suscettibili di presentarsi.

(I) La prima è quella in cui ci si trovi al cospetto di un *deficit* psichico assai marcato, nella realtà dell'infermo. Si tratta, osserviamo, di casi la cui soluzione appare, ai fini che qui interessano, relativamente agevole: la sostituzione nella manifestazione del consenso dovrà poter operare pressoché in modo automatico - trattandosi di un soggetto non in grado di esprimere una volontà cosciente, circa la "cura" della propria persona;

(II) l'altra ipotesi, più problematica, è quella in cui ci si trovi:

- da un lato, al cospetto di alterazioni psichiche tali da determinare (nell'interessato) ombre circoscritte ad alcuni versanti soltanto:

- dall'altro, dinanzi a un netto rifiuto (da parte del paziente) rispetto a interventi necessari a mantenerlo in vita.

Una via d'uscita equilibrata - rispettosa dei diritti fondamentali di 'autodeterminazione' e di 'cura' - potrà essere, in casi simili, quella favorevole a una possibilità di sostituzione formale della persona (nel diritto-dovere di esprimere il consenso informato) esclusivamente quando, alla base del dissenso relativo a quello specifico atto sanitario, venga accertata la *manca* di una cosciente valutazione circa la situazione in atto, e in merito alle conseguenze di una rinuncia a porvi rimedio (in tal senso, si vedano i due casi decisi da Trib. Modena, 15 settembre 2004 e 28 giugno 2004).

7.4. Che fare nel caso di un beneficiario (impossibilitato a manifestare attualmente un consenso consapevole) il quale aveva in precedenza espresso – quando psichicamente lucido – la propria volontà in merito a futuri interventi sanitari?

Tale situazione, tutt'altro che rara nella pratica, non appare di agevole soluzione: la volontà precedentemente manifestata, e contraria magari alla sottoposizione a determinati trattamenti, potrebbe entrare in conflitto con la necessità di effettuazione - al presente - di un intervento salvavita, riguardo alla persona del beneficiario.

Il caso paradigmatico - spesso affrontato in giurisprudenza - è quello del soggetto che, essendo *testimone di Geova*, rifiuti fermamente ogni sottoposizione a emotrasfusioni. Che fare quando sorga l'assoluta necessità di un intervento di tal sorta, a seguito di un incidente che ha ridotto l'interessato esangue e in fin di vita? Dovrà prevalere il diritto all'autodeterminazione oppure il diritto alla cura? Una soluzione equilibrata (individuata dal Giudice Tutelare di

Roma, in un'ipotesi a lui sottoposto) sarà quella di attribuire all'Amministratore di Sostegno l'incarico, in casi siffatti, di mettere i sanitari al corrente circa la volontà a suo tempo espressa dall'interessato; senza che venga, con ciò, intaccato il potere/dovere dei medici di effettuare le loro valutazioni in proposito - anche in merito alla prevalenza o meno dell'ossequio per la volontà del paziente, rispetto al motivo dello stato di necessità (Trib. Roma, 20 dicembre 2005).

7.5. Nel caso in cui il beneficiario venga sottoposto a Tso, e questo sia prossimo alla cessazione, potrà l'amministratore di sostegno esprimere il consenso, in sostituzione dell'interessato, rispetto agli ulteriori trattamenti sanitari da attivare?

Sì, dal momento che si tratta di una decisione attinente alla cura della persona - e semprechè il diretto interessato non sia in grado di esprimere, al riguardo, una volizione consapevole.

Il potere in tal senso dell'amministratore dovrà intendersi, comunque, subordinato all'affidamento del relativo incarico da parte del Giudice Tutelare (v. Trib. Cosenza, 28 ottobre 2004).

7.6. Può il Giudice Tutelare attribuire all'Amministratore di Sostegno poteri di rappresentanza per il compimento di atti inerenti a giudizi civili o penali, di cui il beneficiario è parte?

Incarichi del genere sono anch'essi assegnabili, sulla carta, all'amministratore di sostegno. Per ricordare alcune applicazioni: Trib. Modena, 4 ottobre 2007, ha riconosciuto

all'amministratore di sostegno poteri di rappresentanza in funzione acceleratoria, ai fini della riscossione di un credito di risarcimento del beneficiario; Trib. Bologna, 23 novembre 2006, ha ritenuto affidabili al vicario pure mansioni relative alla difesa (e alle relative scelte) del beneficiario in *giudizi* penali o civili.

7.7. Può rientrare fra i compiti dell'Amministratore di Sostegno la messa a punto degli atti necessari all'istituzione di un *trust* e all'attribuzione ad esso dei beni contemplati?

Sì, certamente è delegabile all'Amministratore di Sostegno anche il compimento di quanto necessario all'istituzione di un *trust* e alla sua gestione (in tal senso, v. Trib. Genova., 14 marzo 2006).

7.8. È giustificabile il conferimento all'Amministratore di Sostegno di poteri di rappresentanza esclusiva, allorché il beneficiario versi in condizioni di prodigalità?

Con un provvedimento accuratamente motivato – e senz'altro da approvare - il Giudice Tutelare di Modena ha affrontato e risolto in positivo tale questione. Ma non è che un esempio.

In generale allora: quando la persona sia incline - a causa del proprio stato di fragilità psichica (più precisamente, condizione di prodigalità) - a disperdere o a *sperperare* il proprio patrimonio, ponendo a repentaglio la sicurezza economica propria e dei figli, il Giudice Tutelare potrà ben attribuire all'amministratore di sostegno poteri di

rappresentanza esclusiva riguardo alla gestione del patrimonio, con corrispondenti limitazioni introdotte alla capacità di agire dell'amministrato (v. Trib. Modena, 25 settembre 2006).

7.9. Può l'Amministratore di Sostegno venire chiamato dal Giudice Tutelare a svolgere compiti di vigilanza, con riguardo alle relazioni familiari/affettive del beneficiario?

Il ventaglio dei compiti affidabili all'Amministratore di Sostegno appare, sulla carta, quanto mai ampio: e - volta per volta - la calibratura del sostegno verrà a dipendere, sotto il profilo della qualità e della quantità, dalle *caratteristiche* fisisichiche della persona, dai suoi vissuti, dalle sue esigenze, dal riguardo per i suoi impegni e progetti futuri.

Non è infrequente che, a necessitare di ausilio, siano i momenti propri della sfera affettiva e relazionale - con riferimento magari alla cerchia familiare. La soluzione rimarrà comunque la stessa: nessun problema, da parte del Giudice Tutelare, ad attribuire all'amministratore di sostegno mansioni di scandaglio, di riscontro periodico e di vigilanza - in ordine ad es. ai rapporti correnti tra il beneficiario e i congiunti, o rispetto ad alcuni di essi in particolare (Trib. Roma, 22 settembre 2006).

7.10. Quali sono, in generale, i doveri dell'amministratore di sostegno?

Nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve sempre tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (art. 410 c.c.); e ciò varrà - abbiamo detto - sia in ordine alla gestione dei profili economici (bancari, commerciali, borsistici, tributari, immobiliari, etc.), sia rispetto alla cura della persona e ai versanti non patrimoniali. In una

parola: l'assolvimento delle funzioni di sostegno dovrà essere permeato, come criterio informatore, dalla disponibilità ad ascoltare e registrare i vuoti e i "sogni" che l'amministrato venga via via esprimendo (sia pur soltanto, come talora può accadere, con i gesti).

È un motivo destinato a interessare l'intero operato del vicario, e che si specifica ulteriormente:

- nel dovere di *informare* tempestivamente (e preventivamente) il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso: in tale ultimo caso, spetterà al Giudice Tutelare superare il contrasto, indicando all'amministratore la via da seguire;
- nel dovere di *farsi portavoce*, innanzi al giudice, di ogni istanza nell'interesse del beneficiario, promuovendo l'intervento del Giudice Tutelare per le opportune rimodulazioni della misura di protezione,
- nel dovere di *segnalare* ogni mutamento nelle condizioni di vita e di autonomia della persona, compreso l'eventuale venir meno delle condizioni che avevano giustificato l'attivazione della misura di protezione,
- nel dovere di *relazionare* periodicamente (secondo la cadenza temporale stabilita dal giudice) sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario,
- nel dovere di *amministrare* il patrimonio diligentemente, e di *rendere il conto* periodico della gestione.

Al momento dell'assunzione dell'incarico l'Amministratore di Sostegno dovrà prestare giuramento di fedeltà e diligenza nello svolgimento dell'incarico. L'Amministratore di Sostegno non è tenuto, normalmente, alla redazione dell'inventario dei beni del beneficiario (va detto però che ci sono giudici tutelari i quali ne richiedono, comunque, la compilazione).

7.11. A quali conseguenze va incontro la persona la quale rifiuti ingiustificatamente di assumere l'incarico di Amministratore di Sostegno, e/o che non si presenti a prestare il giuramento davanti al Giudice Tutelare? Quali provvedimenti assumerà il Giudice Tutelare nell'interesse del beneficiario?

Il rifiuto del chiamato di prestare il giuramento - e di assumere perciò la funzione demandatagli - configura il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.). Le conseguenze sono quindi sul terreno *penale*.

Quanto ai profili civili, è scontata per il Giudice Tutelare la necessità di nominare un altro amministratore di sostegno, anche al fine di proporre querela nell'interesse del beneficiario (Trib. Modena, 2 novembre 2005). Un risarcimento dei danni non è neppure esso da escludere.

7.12. Può il Giudice Tutelare nominare qualche "esperto" con funzioni di vigilanza sull'operato dell'Amministratore di Sostegno?

L'ipotesi appare alquanto macchinosa, dato che il funzionamento del neo-sistema protettivo è rimesso – nelle prospettazioni della l. 6/2004 – a un gioco di costante interfacciamento tra i diversi protagonisti: il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il Giudice Tutelare. A quest'ultimo ufficio risultano affidati, in particolare, compiti di monitoraggio e vigilanza circa la gestione.

Ciò non esclude (e anche questo rientra nella duttilità del sistema) la possibilità per il Giudice Tutelare di nominare – dinanzi a gestioni particolarmente complesse - un esperto della materia, normalmente un *consulente tecnico*, cui affidare compiti di sorveglianza sulle iniziative del gestore.

Un'applicazione in tal senso si ritrova in Trib. Genova, 10 ottobre 2006, relativamente a una vicenda in cui era stato nominato Amministratore di Sostegno un familiare convivente dell'amministrando, e in cui si prospettava tuttavia il rischio di non adeguata considerazione, da parte del vicario stesso, circa le intenzioni e lo stato d'animo del beneficiario.

Nessun dubbio che la via d'uscita preferibile resterà, ad ogni modo, quella (dell'individuazione) di un amministratore il quale fin dall'inizio si presenti – per sua natura - adeguato alla funzione, ben disposto rispetto ad essa e non in condizioni di conflitto, neppure potenziale, con il beneficiario.

7.13. È ammissibile una sospensione temporanea dell'incarico di Amministratore di Sostegno?

La sospensione dell'incarico, per un determinato periodo di tempo, potrà trovare giustificazione allorché il beneficiario si dimostri particolarmente *ostile* o riluttante, rispetto all'intervento di sostegno. Durante il periodo di sospensione (nel quale rimarranno, verosimilmente, operative le mansioni legate alla cura della persona e della sua salute) la continuità della frequentazione e l'accrescersi della conoscenza reciproca dovrebbero – si è osservato - essere tali da condurre a un'atmosfera di maggiore familiarità, e da permettere via via il superamento delle diffidenze iniziali (Trib. Modena, 10 ottobre 2005).

7.14. L'Amministratore di Sostegno risponde del proprio operato?

Analogamente a quanto previsto per il tutore (art. 382 c.c.), l'amministratore di sostegno potrà essere chiamato a

rispondere dei danni che siano, eventualmente, derivati al beneficiario per effetto di una (grave) *violazione* dei propri doveri.

7.15. A quale sorte andranno incontro gli atti compiuti dall'Amministratore di Sostegno in violazione della legge o/e delle disposizioni contenute nel decreto del Giudice Tutelare?

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, o comunque in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, potranno venire *annullati* su istanza dell'amministratore di sostegno stesso, del Pubblico Ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa (art. 412 c.c.).

7.16. L'Amministratore di Sostegno può essere sostituito?

Sì, il Giudice Tutelare può in qualsiasi momento esonerare l'Amministratore di Sostegno dall'incarico, nominando, in tal caso, al beneficiario un altro vicario, allorché il primo si sia mostrato *inadeguato*, o negligente, o abbia abusato dei poteri conferitigli, o abbia violato disposizioni di legge (art. 384 c.c.). L'amministratore originario potrà essere sostituito anche nell'ipotesi in cui abbia consentito che le proprie mansioni venissero - di fatto - svolti da terzi, in spregio al decreto istitutivo (Trib. Roma, 15 giugno 2006). L'istanza di sostituzione può, in casi simili, essere formulata dallo stesso amministratore di sostegno, come pure dal beneficiario, dal Pubblico Ministero, o da uno dei soggetti che avrebbero potuto domandare l'attivazione della misura di protezione (art. 413 c.c.).

7.17. È previsto un compenso per chi ricopre l'incarico di Amministratore di Sostegno?

L'amministratore di sostegno non può, in teoria, percepire alcun compenso per l'incarico: possono essergli riconosciuti soltanto (a) un *rimborso* delle spese e, in taluni casi, (b) un equo *indennizzo* stabilito dal Giudice Tutelare, in relazione al tipo di attività, in particolare a seconda dell'entità del patrimonio e della difficoltà dell'amministrazione.

7.18. Sono valide le disposizioni testamentarie a favore dell'Amministratore di Sostegno?

Occorre distinguere. Non sono valide le disposizioni testamentarie effettuate dal beneficiario, in favore dell'Amministratore di Sostegno, dopo la nomina di questi e prima dell'approvazione del conto finale della gestione. Se, però, amministratore di sostegno è parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero coniuge o persona con lui stabilmente convivente, l'amministrato può disporre per testamento a suo favore.

Cap. VIII

QUALI SONO I DIRITTI E I POTERI DEL BENEFICIARIO?

SOMMARIO

- 8.1.** Il beneficiario, in seguito al decreto che istituisce l'Amministratore di Sostegno, diviene legalmente incapace di agire?
- 8.2.** In che cosa la condizione formale del beneficiario si differenzia rispetto a quella dell'interdetto e dell'inabilitato?
- 8.3.** Vi sono atti che il beneficiario continua a poter compiere da solo, in modo autonomo?
- 8.4.** Il beneficiario può conferire a terzi una procura generale?
- 8.5.** Il beneficiario può porre in essere gli atti c.d. personalissimi, quelli cioè che coinvolgono scelte del tutto intime e soggettive?
- 8.6.** Il Giudice Tutelare potrà impedire al beneficiario il compimento di un atto personale, per esempio vietargli di sposarsi o di riconoscere un figlio, etc.?
- 8.7.** Nel caso in cui il beneficiario non sia in grado di compiere da sé atti di natura personale, relativi a rapporti familiari (come la separazione o il divorzio), in che modo verrà assicurato l'esercizio dei relativi diritti fondamentali della persona?
- 8.8.** Il beneficiario dell'Amministratore di Sostegno ha diritto di conservare le proprie abitudini di vita e le proprie relazioni affettive?
- 8.9.** Nel caso in cui sia lo stesso assistito a chiedere che la sua capacità d'agire venga limitata, in relazione a

determinati atti (onde sottrarsi a condizionamenti esterni che egli non riesce a contrastare), come dovrà comportarsi il Giudice Tutelare?

8.10. Che accade qualora il beneficiario ponga in essere atti che gli sono (stati) vietati nel suo stesso interesse?

8.11. Il beneficiario, se con la propria condotta arreca danni a terzi, dovrà risponderne?

8.1. Il beneficiario, in seguito al decreto che istituisce l'Amministratore di Sostegno, diviene legalmente incapace di agire?

L'applicazione dell'Amministratore di Sostegno è destinata - salvo che in ipotesi peculiari, del tutto limitate - a non privare l'interessato della capacità d'agire, neppure in minima parte. Diversamente da quanto avviene per l'interdizione (e per l'inabilitazione), con la nuova misura di protezione viene fortemente implementata la sovranità progettuale e decisionale del beneficiario; e si. conservano intatte, di regola, la dignità e le prerogative personali dello stesso.

È questo, anzi, uno dei tratti di spicco della legge. *Non abbandonare e non mortificare*: in detta formula, è stato affermato, deve ravvisarsi il vero *Leit-motiv* della riforma approvata nel 2004.

Si è scritto anche: l'interdizione è una risposta che "toglie", l'amministrazione di sostegno è un istituto che "dà" alla persona. Una protezione messa a disposizione dal diritto, in altri termini, senza svilire o degradare chi la utilizza - come risulta chiaramente dall'art. 1 della legge 6: "*finalità di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire*".

8.2. In che cosa la condizione formale del beneficiario si differenzia rispetto a quella dell'interdetto e dell'inabilitato?

Il beneficiario dell'Amministratore di Sostegno continua a poter compiere, di norma, tutte le operazioni della vita quotidiana e a potersi occupare autonomamente dei suoi interessi, così come faceva prima - seppure affiancato, in misura più o meno significativa, dall'amministratore di sostegno. L'ampiezza delle facoltà di quest'ultimo varierà secondo la condizione specifica dell'assistito, cioè del maggiore o minor *tasso di inadeguatezza* funzionale: potendo andare dalla soglia tecnica della semplice assistenza, a quella della rappresentanza (aggiuntiva e parallela), a quella della rappresentanza attribuita al vicario in via esclusiva.

Per l'insieme dei negozi o dei settori non considerati espressamente nel decreto giudiziale, il soggetto continua a poter agire interamente da solo: tutto esattamente come prima; e va sottolineato come quest'ultima indicazione disciplinare all'insegna della libertà/sovranità - inimmaginabile nell'ambito dell'interdizione o dell'inabilitazione (che sono risposte costruite "dall'alto", prendere o lasciare) - valga per tutti quanti i casi *sub* (a), (b) e (c).

(a) Nel primo caso allora, come s'è visto trattando dei poteri dell'amministratore di sostegno (v. *retro*), il beneficiario viene ad essere soltanto *affiancato*, non già sostituito, lungo le varie iniziative da attuare: continuerà a porre in essere gli atti in questione, di sua volontà, opportunamente (necessariamente) accompagnato però dall'amministratore.

(b) Nel caso della rappresentanza *aggiuntiva* (e parallela), invece, l'amministrato viene ad essere *sostituito* dal vicario per l'effettuazione dei negozi che interessano; l'amministratore potrà, volendo, fare tutto quanto da solo (ed è ciò che avverrà probabilmente, dal momento o che il giudice

così ha previsto): ma il beneficiario *continua anche lui* a poter porre in essere per suo conto, se lo desidera, quel certo atto (ad es. la riscossione della pensione).

(c) Tale possibilità gli sarà *negata* invece (qualora ciò si renda necessario, per meglio salvaguardare la sua posizione) allorché la rappresentanza per quei sia stata stabilita, dal giudice, come *esclusiva*.

8.3. Vi sono atti che il beneficiario continua a poter compiere da solo, in modo autonomo?

Vi è tutta una fascia di atti (definiti anche minimi) che comprende le operazioni più semplici della vita quotidiana: quelle che chiunque è in grado, normalmente, di compiere da solo - ordinare un bicchiere d'acqua al bar, regalare dei cioccolatini o comprare un giornale, inserire alcune monetine nel parchimetro ed estrarne il biglietto per la sosta dell'auto, e così via.

Questa rosa di operazioni elementari, come dispone l'ultimo comma dell'art. 409 c.c. non è mai espropriabile dal sistema: "*il beneficiario può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana*". La norma suona ben chiara: "in ogni caso", e cioè indipendentemente dalle eventuali indicazioni di cui al provvedimento giudiziale.

È pur vero - osserviamo - che i decreti istitutivi si premurano, di solito, di sottolineare e confermare espressamente (il mantenimento di) tale facoltà gestionale del beneficiario. Tra i tanti esempi: Trib. Cesena, 11 aprile 2006; Trib. Bologna, sez. dist. Imola, 2 gennaio 2006; Trib. Pinerolo, 4 novembre 2004. Per il resto, va sottolineato come gli atti che non sono stati riservati alla gestione esclusiva dell'amministratore, rimarranno - tutti quanti - nella sfera di

titolarità/sovranità del beneficiario: questi continuerà cioè a poterli compiere liberamente, conservando, riguardo ad essi, una piena capacità di agire.

8.4. Il beneficiario può conferire a terzi una procura generale ?

Nulla impedisce, in linea di principio, che la persona sottoposta ad Amministratore di Sostegno possa conferire una procura - anche generale - a persona diversa dall'amministratore di sostegno; ciò in quanto il beneficiario conserva, ai sensi dell'art. 409 c.c., la capacità di agire per tutti gli atti che non sono riservati alla rappresentanza esclusiva o all'assistenza necessaria dell'amministratore.

Va da sé che tale procura risulterà inoperante riguardo agli atti che siano, per ipotesi, attribuiti alla rappresentanza esclusiva del vicario. Recentemente, il Tribunale di Napoli si è pronunciato relativamente a tale fattispecie, negando la possibilità di sospensione in via cautelare dell'efficacia della procura (Trib. Napoli, 14 maggio 2007).

8.5. Il beneficiario può porre in essere gli atti c.d. personalissimi, quelli cioè che coinvolgono scelte del tutto intime e soggettive?

A differenza dell'interdetto, il beneficiario dell'Amministratore di Sostegno conserva intatta la propria capacità in ordine agli 'atti personali' o 'personalissimi': dovendosi intendere – con tale espressione – le determinazioni negoziali che coinvolgono gli *aspetti più intimi* della persona, i sentimenti, le scelte religiose e morali, i momenti domestici, etc. Ad esempio: rientrano nella categoria in esame - pur non

formalizzata espressamente entro il codice civile - il matrimonio, le convenzioni matrimoniali, gli atti riguardanti la filiazione (come il riconoscimento di un figlio naturale, o il disconoscimento del figlio legittimo), gli atti dispositivi dei propri beni di cui al 2° libro del c.c. (donazione, testamento), le scelte connesse alla separazione personale e al divorzio, etc.

È stata avanzata la lettura secondo cui tali atti, data la loro natura, potrebbero in realtà venir posti in essere soltanto ed esclusivamente dall'interessato - e non sarebbero, di conseguenza, mai delegabili all'amministratore di sostegno.

Approvare una simile tesi significherebbe, in verità, escludere ogni possibilità di (oggettivo) esercizio di quei diritti fondamentali, allorché l'interessato non sia lui stesso in grado di porre in essere i relativi atti.

È venuto affermandosi così - ed è un orientamento meritevole di essere approvato - l'indirizzo (di quella parte del Giudice Tutelare che è) favorevole all'estensione dei poteri di assistenza e di rappresentanza anche con riferimento agli atti di natura personale, qualora ciò corrisponda al bene dell'assistito. Va da sé che quest'ultimo dovrà venire costantemente informato dall'amministratore, in proposito, nonché coinvolto - per quanto possibile - nelle scelte via via da assumere.

8.6. Il Giudice Tutelare potrà impedire al beneficiario il compimento di un atto personale, per esempio vietargli di sposarsi o di riconoscere un figlio, etc.?

Risposta positiva: sarà opportuno/provvidenziale che si provveda talvolta a impedire, attraverso un'indicazione posta specificamente dal Giudice Tutelare, il compimento di questo o quell'atto di natura personale - e ciò al fine di salvaguardare l'amministrato da un *rischio di danno esistenziale* per sé o per il suo patrimonio.

La possibilità di tale limitazione della capacità d'agire, per opera del Giudice Tutelare, è prevista esplicitamente dall'ultimo comma dell'art. 411 c.c.. S'intende che il decreto recante tale impedimento dovrà essere adeguatamente motivato (un caso singolare è quello affrontato da Trib. Trieste, 28 settembre 2007).

8.7. Nel caso in cui il beneficiario non sia in grado di compiere da sé atti di natura personale, relativi a rapporti familiari (come la separazione o il divorzio), in che modo verrà assicurato l'esercizio dei relativi diritti fondamentali della persona?

In ipotesi del genere, il Giudice Tutelare attribuirà all'amministratore di sostegno un potere di assistenza o, a seconda dei casi, di rappresentanza - in modo da far sì che l'esercizio del diritto abbia effettivamente luogo: cioè che l'atto in questione vada a compimento. Così, ad esempio, allorché si tratti di raggiungere un accordo in merito alla separazione personale, oppure quando occorra formalizzare una domanda di scioglimento del matrimonio.

8.8. Il beneficiario dell'Amministratore di Sostegno ha diritto di conservare le proprie abitudini di vita e le proprie relazioni affettive?

È evidente che sì. Rimandiamo a due applicazioni interessanti sul punto: Trib. Trib. Modena, 2 marzo 2007; Trib. Roma, 22 febbraio 2007. Con il secondo di detti provvedimenti il Giudice Tutelare ha incaricato l'amministratore di sostegno di regolamentare e organizzare gli incontri tra la madre

beneficiaria e ciascuno dei figli, in modo da preservare i reciproci rapporti, stante l'esistenza di conflittualità tra i figli.

8.9. Nel caso in cui sia lo stesso assistito a chiedere che la sua capacità d'agire venga limitata, in relazione a determinati atti (onde sottrarsi a condizionamenti esterni che egli non riesce a contrastare), come dovrà comportarsi il Giudice Tutelare?

La risposta a tale quesito non può essere a senso unico. Dipenderà, volta per volta, dalle condizioni psichiche della persona. Per meglio dire: nessuna ablazione della capacità d'agire potrà giustificarsi, di regola, allorché la persona richiedente vanta una sufficiente lucidità mentale - accusando solo estremi di *soggezione psicologica* (non già psicopatologica) verso un familiare o un terzo. Limitare, in tale situazione, la capacità d'agire della persona darebbe luogo, verosimilmente, ad applicazioni eccessive e distorte del nuovo fronte di protezione (per un'applicazione in tal senso, si veda Trib. Trieste, decr. 24 marzo 2006).

Diverso il caso in cui la difficoltà per il soggetto fragile di contrastare comportamenti - minacciosi - altrui, dipenda da uno stato di vera e propria sofferenza psichica/clinica, tale da privare la persona in esame della lucidità mentale (anche se sarà meno frequente, qui, l'ipotesi di un amministrato volto a invocare lui stesso la propria 'incapacitazione').

8.10. Che accade qualora il beneficiario ponga in essere atti che gli sono (stati) vietati nel suo stesso interesse?

Tali atti potranno essere annullati giudizialmente, su domanda dello stesso beneficiario, dell'amministratore di

sostegno, del Pubblico Ministero, degli eredi del beneficiario. La domanda va proposta entro cinque anni dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno.

8.11. Il beneficiario, se con la propria condotta arreca danni a terzi, dovrà risponderne?

Occorre operare una distinzione a seconda che l'illecito sia stato compiuto dal beneficiario (*a*) nel pieno possesso delle capacità intellettive e cognitive, (*b*) oppure in condizioni di incapacità di intendere e di volere. Diverso, infatti, il regime di responsabilità applicabile nelle due ipotesi.

Qualora l'illecito sia stato compiuto da persona capace di intendere e di volere, ben poco importerà che egli sia, o meno, beneficiario di amministrazione di sostegno; comunque l'autore sarà chiamato a rispondere secondo lo schema generale dell'*art. 2043 c.c.*

Qualora, al contrario, l'autore dell'illecito, nonché beneficiario dell'Amministratore di Sostegno, versasse in condizioni di incapacità naturale (cioè mancasse del senso del bene e del male, al momento del fatto), si dovrà fare capo alle regole stabilite dagli artt. 2046 e 2047 c.c.: l'incapace non sarà chiamato a rispondere direttamente, mentre *il risarcimento sarà dovuto da chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che il sorvegliante provi di non avere potuto impedire il fatto.*

Aggiunge la seconda norma, peraltro, che - qualora il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento dal 'sorvegliante' - il giudice potrà condannare lo stesso autore dell'illecito (dunque, l'incapace naturale) a corrispondere un'equa indennità; tenuto conto, fra l'altro, delle condizioni economiche del responsabile.

Cap. IX

L'INTERDIZIONE È ANCORA APPLICABILE?

SOMMARIO

- 9.1. Qual è la differenza tra l'Amministratore di Sostegno e le vecchie misure di protezione (interdizione e inabilitazione)?
- 9.2. A seguito dell'entrata in vigore della riforma sull'Amministratore di Sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione sono ancora operanti? E se sì, in quali casi?
- 9.3. Dopo la riforma del 2004, interdizione e inabilitazione sono cambiate?
- 9.4. Il fatto che esista oggi l'Amministratore di Sostegno è motivo sufficiente, in se stesso, per domandare e ottenere la revoca dell'interdizione (o dell'inabilitazione)?
- 9.5. La totale incapacità di intendere e di volere (abituale infermità di mente) giustifica, di per sé, un ricorso alla misura dell'interdizione?
- 9.6. Un procedimento di interdizione (o di inabilitazione) potrebbe concludersi, infine, con l'attivazione dell'Amministratore di Sostegno, a favore dell'interdicendo?
- 9.7. Come può aver luogo, tecnicamente, il passaggio dall'interdizione (o dall'inabilitazione) all'Amministratore di Sostegno?
- 9.8. Potrebbe il beneficiario dell'Amministratore di Sostegno venire, un certo punto, interdetto?

- 9.9.** Il Giudice Tutelare il quale, nell'ambito della gestione di una tutela o di una curatela, constati il sopravvenuto venir meno delle condizioni applicative della vecchia misura di protezione, come dovrà operare?
- 9.10.** In caso di contemporanea pendenza (a) di un procedimento per interdizione e (b) di un procedimento per l'istituzione dell'Amministratore di Sostegno, che cosa succederà?
- 9.11.** Qualora si renda necessario provvedere ad un'alienazione immobiliare, nell'interesse di un soggetto totalmente incapace di intendere e di volere, occorrerà far capo all'interdizione?
- 9.12.** Se vengono meno le condizioni di esercizio della curatela, come deve operare il Giudice Tutelare?

9.1. Qual è la differenza tra l'Amministratore di Sostegno e le vecchie misure di protezione (interdizione e inabilitazione)?

L'amministrazione di sostegno poggia su una filosofia di fondo opposta rispetto a quella del vecchio sistema di protezione, vale a dire:

- non una misura di tipo restrittivo calata dall'alto, non rispettosa della dignità dell'individuo e orientata alla salvaguardia dei soli interessi patrimoniali (specie di terzi), ma una protezione da accordare con le minori limitazioni possibili della capacità d'agire della persona, mirante a valorizzare e a incoraggiare, in ogni momento, le capacità, abilità e potenzialità della stessa.

Tra le peculiarità del nuovo strumento rispetto agli istituti tradizionali si evidenziano in particolare:

(a) L'idoneità dell'Amministratore di Sostegno ad assicurare un intervento ad ampio raggio, relativamente ai soggetti destinatari da individuare - come già visto - non solo fra le persone che presentano rilevanti problemi di salute, ma anche persone che pur non essendo gravemente malate non stanno abbastanza bene da potersela cavare da sole.

Oltre alle persone che soffrono di un'infermità abituale di mente - anche tutti coloro che mostrano di incontrare difficoltà, più o meno gravi e continue, nell'affrontare incombenze quotidiane, grandi e piccole (persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, ammalati, anziani non autosufficienti, tossicodipendenti, alcolisti e altri soggetti deboli come ad esempio giocatori d'azzardo, carcerati, persone senza fissa dimora, etc.);

(b) L'estrema *flessibilità*. La propensione cioè dell'Amministratore di Sostegno a modularsi secondo le esigenze della persona interessata, con una vasta gamma di assetti possibili, sul piano tecnico/disciplinare: dal modello dell' "assistenza" (contratti da stipulare a doppia firma), a quello della "rappresentanza" (l'Amministratore di Sostegno può agire anche da solo, sostitutivamente); fino all'esito - limitatamente ai casi in cui ciò si renda necessario - di un'eventuale "incapacitazione" o "disabilitazione" negoziale, stabilita nell'esclusivo interesse dell'amministrato, in relazione ad uno o a determinati gruppi di atti o di operazioni.

Con tutte queste articolazioni - aggiungiamo - impiegabili contemporaneamente entro il decreto giudiziale (quando occorra): ciascuna rispetto a questa o a quella branca di attività, di tipo personale o patrimoniale. E con la costante possibilità per il Giudice Tutelare di variare e riplasmare man mano - nel corso del tempo, a seconda delle circostanze, per questo o quel dettaglio - la combinazione difensiva messa a

punto inizialmente (è ben nota, a tale riguardo, l'immagine del "vestito su misura").

(c) L'opera di continuo vaglio e monitoraggio, che è affidata al Giudice Tutelare, rispetto a ogni intervento/aggiustamento che si consiglia. Il che farà sì che - a differenza di quanto avviene con l'interdizione (il cui fascicolo, una volta pronunciata la sentenza, finisce sostanzialmente nel dimenticatoio) - la pratica relativa a quella persona rimanga sempre "aperta" sul tavolo del magistrato, suscettibile di essere modificata mese per mese, al limite settimana per settimana.

(d) La snellezza della procedura - a cominciare dal momento dell'attivazione in giudizio: con un accesso formale che si presenta quantomai facilitato, rapido; nonché (per i fascicoli delle Amministrazioni di Sostegno già aperte) con la garanzia di una minuziosa sorveglianza, da parte del Giudice Tutelare, circa l'operato dell'amministratore di sostegno.

9.2. A seguito dell'entrata in vigore della riforma sull'Amministratore di Sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione sono ancora operanti? E se sì, in quali casi?

Ufficialmente l'interdizione e l'inabilitazione sono presenti ancor oggi, entro il codice civile, quali misure a presidio di coloro che difettino - in tutto o in parte - di autonomia. La logistica e la dimensione in cui il legislatore le ha relegate, tuttavia, appaiono ormai di netta *marginaltà*.

Ciò si coglie, anzitutto, nella nuova formulazione dell'art. 414 c.c.: la possibilità dell'interdizione (e dell'inabilitazione) figura ammessa, dal legislatore, soltanto allorché non vi sia altro modo per assicurare adeguata protezione all'interessato. Si tratta, visibilmente, di un'ottica

assai diversa da quella precedente (dell'anno 1942, rimasta in vigore fino al 2004), ove nella sottrazione della capacità di agire, ad opera del sistema, veniva prospettato il destino automatico e ineluttabile per ogni infermo abituale di mente.

Resta da vedere se vi siano oggi - e quali siano - le fattispecie, pur residuali, in cui far capo a una messa in campo dell'interdizione (o dell'inabilitazione), piuttosto che a un utilizzo della nuova misura. È un punto su cui la Cassazione, ricordiamo, è intervenuta di recente in maniera esplicita. La Sentenza di Cassazione ha sottolineato, in particolare, che a giustificare il ricorso all'interdizione, di qui in poi, non sarà (più) tanto un riscontro della condizione psichica del soggetto, in quanto tale, un accertamento inerente cioè alla gravità/cronicità - maggiore o minore - del disturbo clinico. Decisiva riuscirà, piuttosto, una considerazione per il tipo di incarichi gestionali da affidare al vicario (nei casi non particolarmente ardui o spinosi l'interdizione sarà senz'altro improponibile), e per il rischio di inconvenienti sanitari o esistenziali da scongiurare in concreto (soltanto pericoli marcati di autodistruzione giustificerebbero, ormai, le conclusioni più drastiche).

In altri termini: un approdo alla vecchia coppia di istituti codicistici (all'uno o all'altro dei due) dovrà, secondo quanto ha stabilito la Suprema Corte, intendersi come *extrema ratio* per il diritto privato, immaginabile unicamente:

- ove si tratti di intervenire, a fini di supporto, con riguardo a iniziative giuridico/patrimoniali di notevole (eccezionale) delicatezza contabile o finanziaria;

- o quando occorra, comunque, scongiurare il pericolo che il soggetto compia, nell'immediato, atti gravemente pregiudizievoli per sé. Laddove, pertanto, l'Amministratore di Sostegno si annunci come risposta idonea ad esaudire congruamente i bisogni di aiuto e difesa - il che, diciamo

subito, andrà riconosciuto nella quasi totalità dei casi, grazie anche alle risorse disciplinari che figurano oggi a disposizione del Giudice Tutelare (cfr., in particolare l'ultimo comma dell'art. 411 c.c.: un divieto a sposarsi o a donare non sarà più o meno solido, nel sistema, secondo che a prevederlo sia il legislatore, oppure il giudice!), diventa impossibile approdare alle vecchie misure oppressive.

Val la pena ricordare, inoltre, come giaccia attualmente all'esame del Parlamento – seppure in fase iniziale dell'*iter* di discussione - un disegno di legge che è volto all'abrogazione nominale e definitiva, e, dunque, alla cancellazione dall'ordinamento giuridico dell'interdizione e dell'inabilitazione.

9.3. Dopo la riforma del 2004, interdizione e inabilitazione sono cambiate?

Sulla carta – potrebbe dirsi – le vecchie misure sono state qua e là ammorbidite. Ciò si coglie in particolare:

(a) nell'aggiustamento apportato, dal legislatore, all'art. 414 c.c.: dal quale si è eliminata - con riguardo agli stessi malati di mente abituali - ogni indicazione circa l'ineluttabilità di un approdo all'interdizione; e nel quale figura, ora, precisato che la via dell'incapacitazione sarà ammissibile in un unico caso, ossia allorquando tale durezza appaia “necessaria” per garantire una piena salvaguardia dell'interessato;

(b) nell'indicazione - aggiunta *ex novo* nell'art 427 c.c. – secondo cui la sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o i successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, possono abilitare l'interdetto al compimento di taluni atti di ordinaria amministrazione (e, per l'inabilitato, anche atti di straordinaria amministrazione) in via autonoma,

cioè senza l'assistenza, rispettivamente, del tutore e del curatore;

(c) nell'attribuzione alla persona interdetta o inabilitata della facoltà di proporre *essa stessa*, in via diretta, il ricorso per l'istituzione dell'Amministratore di Sostegno (art. 406 c.c.). Di fatto però – sottolineiamo - l'individuo che venga oggi interdetto continuerà, per lo più, a trovarsi privato di ogni stilla di sovranità gestionale (così anche a scorrere le sentenze di interdizione, di questi ultimi anni, da cui emerge come quegli addolcimenti statutari siano sempre rimasti in effetti, nelle indicazioni dei tribunali, lettera morta), e a subire lo stigma di uno svuotamento pressoché integrale delle prerogative essenziali, nonché una seria compromissione della propria dignità (neanche se volesse un Tribunale potrebbe decidere, oggi, che quel certo interdetto possa però sposarsi, fare testamento, riconoscere un figlio, etc.).

9.4. Il fatto che esista oggi l'Amministratore di Sostegno è motivo sufficiente, in se stesso, per domandare e ottenere la revoca dell'interdizione (o dell'inabilitazione?)

Sì, indubbiamente. Come è stato ben chiarito in talune sentenze di merito (Trib. Bologna, 19 settembre 2007; Trib. Trieste, 29 settembre 2006; Trib. Bologna, 26 luglio 2006; Trib. Chiavari, 23 maggio 2006), già il fatto che nell'ordinamento campeggi, attualmente, un istituto “moderno” e “umano” come l'amministrazione di sostegno, costituirà motivo di sicura revoca per l'interdizione (o l'inabilitazione) eventualmente in corso – ogniquale volta emerga che provvedimenti così estremi, se il sistema avesse conosciuto altre vie d'uscita, non sarebbero mai stati assunti. In sostanza, la stessa esistenza della figura che è al centro della l. 6/2004 è (stante l'innovativa filosofia su cui

questa si regge) circostanza che obbligherà al *riesame*, alla luce del nuovo sistema di protezione, di una vicenda e fattispecie già precedentemente definita.

9.5. La totale incapacità di intendere e di volere (abituale infermità di mente) giustifica, di per sé, un ricorso alla misura dell'interdizione?

Per nulla affatto. È stato ben chiarito, dalla Corte di Cassazione, che la scelta dell'interdizione *non* può mai essere giustificata dall'intensità e/o *gravità* della sofferenza mentale, dal rilievo cioè di quanto la persona sta psichicamente male: i parametri del sistema sono ormai cambiati (si vedano le osservazioni svolte al riguardo *retro*, in questo Cap., § 9.2.).

9.6. Un procedimento di interdizione (o di inabilitazione) potrebbe concludersi, alfine, con l'attivazione dell'Amministratore di Sostegno, a favore dell'interdicendo?

Sì, il giudizio di interdizione (come pure quello di inabilitazione) può senz'altro concludersi con il rigetto dell'istanza primigenia, e con la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, per l'applicazione dell'amministrazione di sostegno.

Tale esito sarà non solo possibile, ma altresì *raccomandabile* - quale sbocco ordinario, sottolineiamo, di ogni procedimento di interdizione (e di inabilitazione). Così, secondo quanto prevede l'art. 418, 2° co., c.c., il giudice dell'interdizione potrà disporre via via – d'ufficio o su domanda di parte – la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, per la nomina dell'amministratore di sostegno. In tal caso, il

medesimo giudice dell'interdizione (o dell'inabilitazione) sarà ammesso ad assumere, a titolo provvisorio, provvedimenti urgenti per la cura della persona, qualora ciò si renda necessario.

9.7. Come può aver luogo, tecnicamente, il passaggio dall'interdizione (o dall'inabilitazione) all'Amministratore di Sostegno?

Si tratta di agire in una duplice direzione:

- depositando, presso l'ufficio del Giudice Tutelare, ricorso per l'attivazione dell'Amministratore di Sostegno, e, contestualmente,
- inoltrando al tribunale la domanda di revoca della vecchia misura incapacitante. L'iniziativa, sottolineiamo, potrà essere assunta dallo stesso diretto interessato, nonostante lo *status* di interdetto o di inabilitato.

Va tenuto presente, ad ogni modo, che il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno diverrà efficace soltanto dopo la revoca formale dell'interdizione (o dell'inabilitazione); e, precisamente, dopo che sia stata pubblicata (cioè depositata presso la cancelleria del tribunale) la sentenza che quella revoca dispone. Ecco perché il 2° comma del medesimo art. 406 c. c. aggiunge che, quando il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno riguardi una persona interdetta o inabilitata, occorre presentare congiuntamente *istanza di revoca* di detta misura al giudice competente.

Sottolineiamo ancora: benché la necessità del doppio binario (Giudice Tutelare e tribunale) complichino il sistema di liberazione dell'interdetto, e dell'inabilitato, rispetto alle vecchie tagliole, la legge contempla in proposito un'agevolazione: prevedendo che il tribunale, all'atto stesso della revoca dell'interdizione (o dell'inabilitazione), possa

disporre – d’ufficio o su istanza di parte - la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l’attivazione dell’amministrazione di sostegno. In tal caso, il tutore cesserà dalle funzioni dopo la nomina dell’Amministratore di Sostegno, anche provvisorio, da parte del Giudice Tutelare

9.8. Potrebbe il beneficiario dell’Amministratore di Sostegno venire, un certo punto, interdetto?

In teoria sì, essendo tale possibilità contemplata espressamente nell’ultimo comma dell’art. 413 c.c.. Si tratta però di un’eventualità assai remota. Questo ipotetico ‘salto all’indietro’ sarà, infatti, ammissibile soltanto qualora l’Amministratore di Sostegno si riveli inadatta, sulla carta, a realizzare la piena protezione dell’amministrato; eventualità che si presenta (occorre dire) alquanto *improbabile*, in considerazione dell’estrema flessibilità e potenzialità applicativa che contraddistingue il nuovo strumento – tenuto conto, in particolare, dell’attitudine dell’Amministratore di Sostegno ad applicarsi fruttuosamente anche a situazioni di estrema gravità e complessità.

Comunque sia: verificandosi quella (ipotetica) evenienza, il Giudice Tutelare informerà il Pubblico Ministero, affinché venga dato avvio al procedimento di interdizione. L’Amministratore di Sostegno cesserà poi con la nomina, nell’ambito del giudizio di interdizione (o di inabilitazione), di un tutore o curatore provvisorio, ovvero con la sentenza definitiva di interdizione o di inabilitazione.

9.9. Il Giudice Tutelare il quale, nell’ambito della gestione di una tutela o di una curatela, constati il sopravvenuto venir

meno delle condizioni applicative della vecchia misura di protezione, come dovrà operare?

La soluzione si trova esposta nell'art. 429, 2° co., c.c. Il Giudice Tutelare deve vigilare, costantemente, per accertare che la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione sia ancora attuale - con l'obbligo di informare il Pubblico Ministero nel caso in cui emerga essere, detta causa, venuta meno.

L'assolvimento di detto obbligo di informativa farà sì, poi, che il *Pubblico Ministero stesso* debba dare impulso al procedimento per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione, e per l'istituzione dell'Amministratore di Sostegno.

Considerato, d'altra parte, che la revoca della vecchia misura di tutela – sempre ai sensi dell'art. 429 c.c. – può essere domandata su iniziativa dello stesso tutore (o del curatore), occorre concludere che il Giudice Tutelare potrà, contemporaneamente all'informativa (obbligatoria) al Pubblico Ministero, invitare il tutore (o il curatore) a formulare domanda di istituzione dell'Amministratore di Sostegno.

9.10. In caso di contemporanea pendenza (a) di un procedimento per interdizione e (b) di un procedimento per l'istituzione dell'Amministratore di Sostegno, che cosa succederà?

Va detto, anzitutto, che la contemporanea pendenza dei due procedimenti non è circostanza tale da comportare - di per sé - l'inammissibilità del ricorso per l'attivazione dell'Amministratore di Sostegno.

Il Giudice Tutelare non potrà procedere, comunque, alla nomina dell'Amministratore di sostegno sino a quando non possa escludersi che il processo pendente dinanzi al Tribunale

perverrà alla sentenza d'interdizione. In sostanza, occorrerà *sopraspedere* alla nomina dell'amministratore di sostegno fino alla definizione del giudizio di interdizione (in tal senso, Trib. Roma, 9 novembre 2005, www.personaedanno.it).

Si è affermato ad ogni modo che - una volta promosso il giudizio di interdizione, ma non ancora nominato il giudice istruttore - il Giudice Tutelare potrà ben procedere alla nomina dell'amministratore di sostegno, al fine di assicurare al beneficiario il compimento delle attività indispensabili alla sua sussistenza e cura; salva la successiva revoca dell'Amministratore di Sostegno, nell'eventualità che l'altro procedimento si concludesse con la pronuncia di interdizione (Trib. Messina, 23 agosto 2005).

9.11. Qualora si renda necessario provvedere ad un'alienazione immobiliare, nell'interesse di un soggetto totalmente incapace di intendere e di volere, occorrerà far capo all'interdizione?

Certamente no. L'amministrazione di sostegno appare pienamente idonea, quale risorsa disciplinare, anche in una fattispecie quale quella descritta: l'*autorizzazione* all'alienazione dell'immobile verrà data qui *dal Giudice Tutelare*, con tutte le garanzie del caso (la realtà è che, quando a decidere è il Tribunale, come nel caso di interdizione, vi è pur sempre un unico giudice che effettua - in concreto - le operazioni di vaglio e controllo: gli altri membri del collegio si limitano, di solito, a sottoscrivere automaticamente quanto il primo suggerisce; nessun serio vaglio sostanziale in più, insomma!).

9.12. Se vengono meno le condizioni di esercizio della curatela, come deve operare il Giudice Tutelare?

Spetta al Giudice Tutelare informare il Pubblico Ministero circa il sopravvenuto venir meno della causa dell'inabilitazione; e invitare poi il medesimo, se del caso, a domandare l'attivazione dell'Amministrazione di sostegno (in tal senso, si veda Trib. Roma, 15 marzo 2005).

Legge 9 gennaio 2004, n. 6

"Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali"

**pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004**

**Capo I
FINALITÀ DELLA LEGGE**

Art. 1.

1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

**Capo II
MODIFICHE AL CODICE CIVILE**

Art. 2.

1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia".

Art. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

"Capo I. - Dell'amministrazione di sostegno.

Art. 404. - (*Amministrazione di sostegno*). - La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405. - (*Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità*).

Il Giudice Tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406. Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il Giudice Tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
 - 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
 - 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
 - 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
 - 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
 - 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
- Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il Giudice Tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal Giudice Tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono

essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406. - (*Soggetti*). Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417. Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al Giudice Tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al Pubblico Ministero.

Art. 407. - (*Procedimento*). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il Giudice Tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il Giudice Tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso.

Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il Giudice Tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il Pubblico Ministero.

Art. 408. - (*Scelta dell'amministratore di sostegno*). - La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il Giudice Tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il Giudice Tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il Giudice Tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che

questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del Giudice Tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409. - (*Effetti dell'amministrazione di sostegno*). - Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410. - (*Doveri dell'amministratore di sostegno*). - Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il Pubblico Ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al Giudice Tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 411. - (*Norme applicabili all'amministrazione di sostegno*). - Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a

353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal Giudice Tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il Giudice Tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412. - (*Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice*). Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del Pubblico Ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di

cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Art. 413. - (*Revoca dell'amministrazione di sostegno*).
Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il Pubblico Ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al Giudice Tutelare. L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno. Il Giudice Tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il Giudice Tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il Pubblico Ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione".

2. All'articolo 388 del codice civile le parole: «prima dell'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «prima che sia decorso un anno dall'approvazione».
3. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

«Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale».

2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 414. – (*Personae che possono essere interdette*). Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».

Art. 5

1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente».

Art. 6

1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare.

In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405».

Art. 7

1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408».

Art. 8

1. All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della persona stabilmente convivente,».

Art. 9

1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:

«Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore».

Art. 10

1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito

dall'Amministratore di Sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare».

Art. 11

1. L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

Capo III

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 12

1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'Amministratore di Sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».

Art. 13

1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 46-*bis*. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14

1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno».

Art. 15

1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 49-*bis*. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

1. la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;
2. le complete generalità della persona beneficiaria;
3. le complete generalità dell'Amministratore di Sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;
4. la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno».

Art. 16

1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: «curatore» sono inserite le seguenti: «, Amministratore di Sostegno».

Art. 17

1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: «e dell'inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno».

2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 720-bis. (*Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno*). Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione».

Art. 18

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *p*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonchè i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno.

2. All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera

m) è sostituita dalla seguente: «*m*) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate».

3. All'articolo 25, comma 1, lettera *m*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «,

nonchè ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

4. All'articolo 26, comma 1, lettera *a*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;».

Art. 19

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti: «ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti».

Art. 20

1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO INDICATO NELL'ART. 411 C.C. CHE PRECEDE, SI RIPORTA UN ELENCO DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE CHE RISULTANO APPLICABILI, IN QUANTO COMPATIBILI, ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. DI TALI NORME DOVRÀ PERTANTO TENERE CONTO IL GIUDICE TUTELARE NEL DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, CONSIDERATE, COMUNQUE, LE PECULIARI DIFFERENZE CHE INTERCORRONO FRA I DIVERSI STRUMENTI DI PROTEZIONE GIURIDICA DELLE PERSONE IN SITUAZIONI DI DEBOLEZZA.

Art. 349 *Giuramento del tutore*

Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al Giudice Tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

Art. 350 *Incapacità all'ufficio tutelare*

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

- 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà;
- 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
- 4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
- 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

Art. 351 *Dispensa dall'ufficio tutelare*

Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

- 1) *abrogato*;
- 2) il Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 3) i membri del Sacro Collegio;
- 4) i Presidenti delle Assemblee legislative;
- 5) i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei nn. 2, 3, 4 e 5 possono far noto al Giudice Tutelare che non intendono valersi della dispensa.

Art. 352 *Dispensa su domanda*

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

- 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
- 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
- 3) *abrogato*;
- 4) i militari in attività di servizio;
- 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque
- 6) chi ha più di tre figli minori;
- 7) chi esercita altra tutela;
- 8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
- 9) chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

Art. 353 *Domanda di dispensa*

La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al Giudice Tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

Art. 374 *Autorizzazione del Giudice Tutelare*

Il tutore non può senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare:

- 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3) accettare eredità o rinunciare, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 4) stipulare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
- 5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

Art. 375 *Autorizzazione del tribunale*

Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:

- 1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2) costituire pegni o ipoteche;
- 3) procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
- 4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L'autorizzazione è data su parere del Giudice Tutelare.

Art. 376 *Vendita di beni*

Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo.

Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il Giudice Tutelare

Art. 377 *Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli*

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 378 *Atti vietati al tutore e al protutore*

Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal Giudice Tutelare.

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

Art. 379 *Gratuità della tutela*

L'ufficio tutelare è gratuito.

Il Giudice Tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il

tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

Art. 380 *Contabilità dell'amministrazione*

Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al Giudice Tutelare.

Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.

Art. 381 *Cauzione*

Il Giudice Tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità.

Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

Art. 382 *Responsabilità del tutore e del protutore*

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

Art. 383 *Esonero dall'ufficio*

Il Giudice Tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

Art. 384 *Rimozione e sospensione del tutore*

Il Giudice Tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia

divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.

Art. 385 *Conto finale*

Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al Giudice Tutelare. Questi può concedere una proroga.

Art. 386 *Approvazione del conto*

Il Giudice Tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.

Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione.

Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del Giudice Tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.

Art. 387 *Prescrizione delle azioni relative alla tutela*

Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il Giudice Tutelare pronunzia sul conto stesso.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.

Art. 388 *Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto*

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima dell'approvazione del conto della tutela.

La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 596 *Incapacità del tutore e del protutore*

Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione.

Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.

Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

Art. 599 *Persone interposte*

Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli artt. 592, 593, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona.

Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace. **NOTA** Il primo comma è stato dichiarato illegittimo (Corte Costit. 28 dicembre 1970).

Art. 779 *Donazione a favore del tutore o protutore*

È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo.

Si applicano le disposizioni dell'art. 599.

Allegato n. 1.

Esempio di ricorso per la nomina
dell'Amministratore di Sostegno

(questa traccia è utilizzabile per presentare il ricorso per un
minorenne durante il suo 17° anno di età)

ALL'UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
presso Tribunale Ordinario di ***

Ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno (1)

Il sottoscritto ricorrente (2) ***
nato a *** il ***
residente a *** in via ***
tel ***
nella sua qualità di ***

CHIEDE

l'applicazione della misura di protezione
dell'**AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO** ai sensi della
legge 6/2004

¹ Necessario applicare una marca da bollo da 8 euro (dato riferito al 2007)

² Lo stesso soggetto incapace – il coniuge o il convivente dell'incapace – i
parenti entro il IV° - gli affini entro il II° - i responsabili dei servizi
socio/sanitari che assistono l'incapace – il Pubblico Ministero – il Tutore e
il Curatore insieme alla richiesta di revoca dell'interdizione e/o
inabilitazione. Il ricorso può essere presentato contestualmente anche da più
ricorrenti (entrambi i genitori, i genitori con altri figli, i fratelli con i
coniugi, tutti i figli insieme...): tutti i ricorrenti indicheranno in propri dati
identificativi e firmeranno l'atto.

per il/la signor/a ***
nato/a *** il ***
residente a *** via ***
domiciliato a *** via ***
affetto da ***

e indica come **AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:**

il/la signor/a ***
residente a *** via ***
tel *** cell ***

A corredo dell'istanza produce:

- certificato integrale dell'atto di nascita del beneficiario,
- eventuale certificato che attesti l'impossibilità del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia neppure in ambulanza (3),
- documentazione sulle condizioni di vita personale (sanitarie, sociali, psicologiche ed educative) (4),
- documentazione relativa alla sua situazione patrimoniale (5),
- documenti attestanti l'eventuale opposizione al procedimento da parte di parenti stretti,

³ Nel caso di intrasportabilità il Giudice Tutelare effettuerà l'esame presso la dimora del beneficiario: consigliabile l'indicazione del luogo dove deve avvenire l'esame.

⁴ Per evitare perizie di Consulenti Tecnici nominati dal Giudice Tutelare è molto utile che la relazione prodotta indichi in quali aree della vita di relazione il beneficiario riesca ad essere autonomo e in quali ambiti, soprattutto in relazione alla capacità di curare i propri interessi, patrimoniali oltre che personali, debba essere affiancato oppure totalmente rappresentato.

⁵ Pensione di invalidità – pensioni di reversibilità – assegni di accompagnamento – stipendi – rendite provenienti da affitti, investimenti, interessi... - conti correnti – titoli – immobili, ecc.

- inoltre indica i nomi e gli indirizzi dei parenti stretti (genitori, fratelli, figli e coniugi) a lui noti: ***

Il sottoscritto si impegna a informare detti parenti dell'udienza fissata dal Giudice Tutelare e fornirà prova di averli informati nel corso dell'udienza stessa.

A sostegno della presente richiesta, il ricorrente, con riferimento all'esperienza di vita quotidiana e alle relazioni sociali, sanitarie psicologiche ed educative, indica:

A) Le azioni che il beneficiario è in grado di compiere in modo autonomo (6):

B) Le azioni che il beneficiario è in grado di compiere solo con l'assistenza di un Amministratore di Sostegno:

⁶ I bisogni che più frequentemente si incontrano sono relativi a: dare il giusto significato al denaro; gestire l'ordinaria amministrazione; fare testamento; dare il proprio consenso per le cure; decidere in modo autonomo della sua vita di relazione ed affettiva; stipulare contratti e gestire le azioni conseguenti; gestire rapporti in ambito lavorativo; recarsi in uffici pubblici e gestire pratiche amministrative; ritirare personalmente le pensioni e altri introiti; fare acquisti personali entro un limite di €... settimanali o mensili; effettuare operazioni bancarie/postali bancomat entro un limite di €...

C) Le azioni che il beneficiario non è in grado di compiere:

D) Le principali spese e i principali bisogni (7): ***

Firma del ricorrente (o dei ricorrenti)

Luogo e data ***

⁷ È necessario descrivere le esigenze e quantificare le spese mensili più significative ad esempio: spese o eventuali concorsi alla spesa per la frequenza di centri e comunità – trasporti – cure sanitarie o riabilitative (occhiali, dentista, ippoterapia, terapie specifiche...) – spese eccezionali per vestiario – vacanze – tempo libero...

Allegato n. 2

Esempio di ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno

(L'art. 408 codice civile, modificato dalla legge n.6/2004, introduce per la prima volta nel nostro ordinamento la facoltà per chiunque, di indicare la persona che lo potrà coadiuvare se in futuro si troverà nell'impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri interessi)

**ALL'UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
PRESSO TRIBUNALE ORDINARIO DI *****

**DESIGNAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI
SOSTEGNO IN PREVISIONE DELLA MIA
FUTURA INCAPACITÀ**

Il sottoscritto ricorrente ***
nato a *** il ***
residente a *** in via ***
tel ***

qualora in futuro, per effetto di una menomazione fisica o psichica, mi venissi a trovare nell'impossibilità totale o parziale, anche solo temporanea, di provvedere ai miei interessi, chiedo di essere assistito da un amministratore di sostegno ai sensi degli artt. 404 e seguenti del Codice Civile.

Designo ora per allora quale mio amministratore di sostegno il
Sig ***
Nato a *** il ***
Residente a *** Via ***

Tel ***
del quale ho stima e fiducia.

Chiedo che, compatibilmente alle mie future condizioni di salute, siano rispettate le mie seguenti volontà:

Con riferimento al mio patrimonio faccio inoltre presente che:

- a) ***
- b) ***
- c) ***

Data ***

Firma (autenticata da un notaio) ***

Allegato n. 3

MODELLO DI TESTAMENTO OLOGRAFICO

(per la designazione di un Amministratore di Sostegno o di un
Tutore a favore del figlio.

Deve essere scritto di proprio pugno da un genitore)

Il sottoscritto ***

nato a *** il ***

domiciliato in ***

designo quale possibile amministratore di sostegno o tutore a
beneficio di mio figlio (cognome e nome) ***

Nato a *** Il ***

con dimora abituale in ***

Qualora ne venga individuata la necessità, il signor (cognome e
nome) ***

Nato a *** il ***

Residente in ***

Data (luogo, giorno, mese ed anno)***

Firma (leggibile e per esteso)

Allegato n. 4

**RICORSO PROMOSSO DAI RESPONSABILI DEI
SERVIZI SOCIALI O SANITARI PER LA NOMINA DI
UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

(la traccia può essere utilizzata anche per le segnalazioni al
Pubblico Ministero)

**ALL'UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
PRESSO TRIBUNALE ORDINARIO DI *****

Ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno

Il sottoscritto dott. ***

Nato a *** il ***

Residente in ***

tel. ***

Nella sua qualità di responsabile del servizio sociale (o
sanitario) del Comune di ***

oppure della ASL ***

oppure dell'Ente ***

Con sede ***

PREMESSO

- che come risulta dalla allegata relazione del *** redatta dall'Assistente Sociale *** si è in possesso di elementi di informazione e di elementi obiettivi che rendono opportuna l'attivazione di una amministrazione di sostegno nell'interesse del Signor ***

Nato a *** il ***

Con stabile dimora in ***
Professione ***

- che è (stato civile) *** e vive stabilmente con ***
(coniuge/ convivente/****)
(indicare ogni ulteriore notizia utile)
- è titolare delle seguenti pensioni:
*** importo mensile € ***
*** importo mensile € ***
- gode dei seguenti immobili: ***
- è titolare di conto corrente (bancario o postale) presso ***
n *** Con saldo di € *** in data ***
(elencare eventuali altri dati relativi alla consistenza patrimoniale)
- è affetto da *** così come risulta dalla certificazione medica che si allega
(la certificazione dovrà indicare le condizioni di salute della persona evidenziando le fragilità e gli impedimenti conseguenti lo stato di salute con riguardo alla sua capacità di vita autonoma e con riferimento alla vita ordinariamente condotta)
- è seguito dai servizi sociali (o sanitari) di ***
con le seguenti modalità ***

CONSIDERATO che

- i servizi sociali intendono sviluppare un nuovo progetto di vita rispettoso dei seguenti aspetti: ***

al fine di mantenere le seguenti autonomie ***
e contrastare le seguenti difficoltà ***

- l'interessato manifesta il desiderio di vivere presso ***
l'interessato coltiva i seguenti interessi (culturali, sportivi,
ricreativi, ecc.) ***
- le spese per il suo mantenimento ammontano ad € ***
Mensili e che le voci di spesa correnti sono dovute a ***
- dato l'attuale quadro clinico necessita di essere assistito nei
seguenti atti ***
- dato l'attuale quadro clinico necessita di essere totalmente
sostituito nel compimento dei seguenti atti ***
- che si reputa urgente provvedere al compimento dei
seguenti atti (contratti, pagamenti, ecc.) ***
- che i parenti stretti (genitori, fratelli, figli e coniugi) sono
(elencare cognome, nome, luogo e data di nascita,
residenza, grado di parentela, numero telefonico): ***
- che non risulta abbia designato alcun amministratore di
sostegno (o abbia designato quale amministratore di
sostegno, mediante atto depositato presso il notaio *** il
Signor *** nato a *** il ***residente a ***in via ***)

CHIEDE

Che siano valutate le motivazioni addotte e si provveda
all'apertura di amministrazione di sostegno a favore e
nell'interesse del signor *** nato a *** il ***con stabile
dimora in ***

Chiede altresì che, nelle more del procedimento si provveda in via d'urgenza alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio per l'espletamento dei seguenti atti ***

Data ***

Firma ***

Allegati: (consigliabile predisporre elenco, numerarli, e citarli con il loro numero nel ricorso ***)

Allegato n. 5

**ESEMPIO DI DECRETO DI NOMINA
DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**
***FAC SIMILE DI DECRETO DI NOMINA DI
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO***

(I decreti sono solitamente congruenti con le richieste presentate dalle famiglie o dai responsabili dei servizi sociali e sanitari quando queste sono dettagliatamente descritte e motivate nel ricorso presentato. Se i ricorsi non sono sufficientemente motivati e la documentazione scarsa, il Giudice Tutelare può disporre una perizia tecnica d'ufficio e conseguentemente il decreto terrà conto delle indicazioni e valutazioni prodotte dal tecnico.)

TRIBUNALE ORDINARIO DI *
SEZIONE CIVILE TUTELE**

Decreto di nomina di Amministratore di sostegno ai sensi della legge 9.1.2004 n° 6

Il Giudice Tutelare esaminato il ricorso depositato in data *** ed iscritto al n° *** N.C.

Premesso che ***.

ha/hanno chiesto la nomina di un Amministratore di sostegno per ***

nato/a a *** il *** e residente a ***

Che parte ricorrente deduce che il beneficiario, data la sua situazione di salute, si trova nell'incapacità di gestire se stesso ed il suo patrimonio; considerato che dalla documentazione prodotta risulta che il beneficiario/a affetto/a da ***

Che dalla istruttoria espletata e dall'esame del beneficiario è emersa la sua incapacità di badare sia a se stesso che ai propri beni per cui è necessario, nel suo esclusivo interesse, che vi sia una persona che si occupi di lui e lo rappresenti negli atti necessari per la sua vita e lo tuteli, sotto il controllo del Giudice Tutelare, nella gestione e conservazione del suo patrimonio e nell'assunzione delle decisioni attinenti la cura della sua persona;

NOMINA

Amministratore di sostegno ***

Nato a *** Il ***

E residente a ***

DISPONE

a) che il nominato Amministratore, in rappresentanza esclusiva del beneficiario:

1. compia tutti gli atti per la tutela della salute fisica e psichica del beneficiario ivi compresi consensi informati ed interventi terapeutici di ogni genere;

2. provveda alla riscossione di pensioni, assegni, anche di accompagnamento, ed ogni somma di danaro spettante al beneficiario utilizzandola per il suo mantenimento e per le cure allo stesso necessarie;

3. apra un unico conto corrente bancario o postale presso un istituto di sua fiducia intestato al beneficiario sotto amministrazione di *** ove far confluire tutte le entrate;

4. provveda ad affrontare ogni spesa corrente quale retta di ricovero o canone di locazione, alimentare, medica, paramedica e fiscale per una somma complessiva mensile non

superiore alla pensione e accompagnamento al cui prelievo è autorizzato fornendo, ogni anno, entro il ***, al Giudice Tutelare un rendiconto delle operazioni svolte;

b) che l'Amministratore di sostegno chieda autorizzazione al Giudice Tutelare per tutti gli altri atti previsti dagli art. 374 e 375 C.C. e per ogni spesa eccedente quanto previsto al n°4;

c) che l'incarico sia:

- a tempo indeterminato
- a tempo determinato

con possibilità di proroga con decreto motivato (dandosi atto che, comunque, in mancanza, la nomina è fin d'ora da considerarsi, tenendo conto delle caratteristiche del caso di specie, prorogata per eguale periodo, salvo diverso provvedimento del GIUDICE TUTELARE).

Convoca il nominato Amministratore di sostegno, per il giuramento, all'udienza del *** alle ore ***

Manda la Cancelleria a comunicare il presente decreto alla parte ricorrente, al beneficiario, all'Amministratore di sostegno (se non coincide col ricorrente) e all'Ufficiale di stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.

Dichiara il presente decreto immediatamente efficace ex art. 741 c.p.c..

Luogo e data ***

Firma del Giudice Tutelare

Allegato n. 6

**PROSPETTO DEI GRADI DI
PARENTELA E DI AFFINITÀ**

1. PARENTELA

INTERESSATO (BENEFICIARIO)				
I GRADO	FIGLI	GENITORI		
II GRADO	NIPOTI	FRATELLI e SORELLE PATERNI	AVI MATERNI	
III GRADO	BIS NIPOTI	NIPOTI	ZII MATERNI	BIS AVI
IV GRADO		PRONIPOTI	CUGINI	PROZII

2. AFFINITÀ (rispetto al coniuge)

INTERESSATO (BENEFICIARIO)	
I GRADO	GENITORE DEL CONIUGE
II GRADO	FRATELLI E SORELLE DEL CONIUGE

Allegato n. 7

RELAZIONE E RENDICONTO

- *si consiglia di numerare ogni singolo allegato; è bene concordare con il Giudice Tutelare sin dall'inizio della gestione se la somma stabilita per soddisfare le necessità primarie e correnti debba essere o meno rendicontata e con quale periodicità.*
- *Alcuni Giudici Tutelari accettano che i genitori nominati Amministratori di Sostegno per i figli disabili con loro conviventi presentino una "autocertificazione" in sostituzione del rendiconto (vedi allegato 1.3). Questa modalità basata sul fatto che in tale situazione le entrate del disabile sono costituite dalla pensione di invalidità e dall'indennità di accompagnamento, ovvero da previdenze che lo Stato eroga al disabile per la sua cura, mantenimento, assistenza e accompagnamento. Anche questa modalità deve essere disposta dal Giudice Tutelare sin dall'inizio della gestione.*

A) SITUAZIONE PATRIMONIALE AL ***

1) Conto corrente ordinario n *** c/o Banca *** Ag. N. ***
Indirizzo *** Saldo (Allegato copia estratto conto n ***)

2) Conto titoli in deposito custodito n.*** c/o banca *** Ag. N. ***
Indirizzo*** Dettaglio titoli (Allegato copia estratto conto titoli n ***) ***

3) Contanti piccola cassa (presso l'Ads) ***

TOTALE PARAGRAFO A) ***

B) ENTRATE (Allegata documentazione numerata):

Pensione di invalidità ***

Assegno di accompagnamento***

Pensione di reversibilità***

Stipendio***

Proventi da compravendite***

Rendite da immobili (specificare)***

Assicurazioni e vitalizi (specificare) ***

Altre entrate (specificare)***

Interessi maturati su titoli***

Interessi sul c.c. ordinario***

TOTALE PARAGRAFO B) ***

C) USCITE (Allegare i giustificativi):

Mantenimento (vitto, alloggio, cure...)***

Effetti personali***

Spese sanitarie specialistiche ***

Rette***

Trasporto e accompagnamento***

Tempo libero e vacanze***

Spese per fotocopie, cancelleria, postali, ecc.***

Quote varie (specificare)***

Altro (specificare)***

TOTALE PARAGRAFO C) ***

Luogo e data ***

Firma ***

Allegato n. 8

TRACCIA PER AUTOCERTIFICAZIONE

**ALL'UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI *****

R.G. A.D.S. n° ***

Il sottoscritto *** Nato a *** Il ***

Residente a *** in via ***

Telefono ***

Nella sua qualità di ***

PREMESSO

- di essere nominato Amministratore di Sostegno del Sig. *** nato a *** Il *** Con provvedimento del *** e di avere prestato il giuramento di rito avanti il Giudice Tutelare presso il Tribunale di *** in data ***,

AUTOCERTIFICA QUANTO SEGUE

- che il beneficiario del provvedimento vive in famiglia e frequenta ***
- che i suoi beni sono costituiti esclusivamente dalla pensione di invalidità e dall'indennità di accompagnamento il cui importo annuale è di euro *** (allegato certificazione annuale INPS),

- che tali previdenze sono riscosse attraverso il c/c postale (o bancario) n° *** presso la Banca *** Ag. N° *** indirizzo *** (allegato estratto conto con i movimenti),
- che le somme percepite sono state totalmente impiegate per il suo mantenimento, cura, assistenza e accompagnamento.

Luogo e data ***

Firma ***

Allegato n. 9

RICORSO PER L'APERTURA DI UN
CONTO CORRENTE

**ALL'UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI *****

**RICORSO PER L'APERTURA DI UN CONTO
CORRENTE**

R.G. A.D.S. n° ***

Il sottoscritto ***

Nato a *** Il ***

Residente a *** in via ***

Telefono ***

Nella sua qualità di ***

PREMESSO

- di essere nominato Amministratore di Sostegno del Sig. *** nato a *** Il *** Con provvedimento del *** e di avere prestato il giuramento di rito avanti il Giudice Tutelare presso il Tribunale di *** in data ***,

CHIEDE

Di essere autorizzato ad aprire/modificare l'intestazione del conto corrente bancario o postale intestato a (indicare nome e cognome del beneficiario) ***

E ad operare su tale conto effettuando i versamenti e prelievi, questi ultimi fino ad un importo massimo mensile di euro ***

Nonché ad acquistare *** (titoli garantiti dallo Stato o obbligazioni con esclusione unicamente dei titoli azionari).

Delle operazioni svolte il sottoscritto Amministratore di Sostegno provvederà a rendere conto ogni anno al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 380 c.c.

Si chiede l'efficacia immediata ai sensi dell'art. 741 c.p.c.

Luogo e data ***

Firma ***

Glossario

ACCERTAMENTI MEDICI: accertamenti che il Giudice Tutelare può disporre - dinanzi a una richiesta di attivazione di Amministratore di Sostegno - al fine di verificare quale sia la *condizione fisio-psichica* dell'interessato e quale sia il grado di autonomia gestionale dello stesso.

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: abbreviazione di “Amministrazione di sostegno“, di “Amministratore di sostegno”.

AFFIANCAMENTO: l'opera che l'amministratore di sostegno è chiamato a svolgere, sia come guida all'assunzione di talune decisioni, riguardanti il beneficiario, sia per il compimento degli atti che quest'ultimo non è in grado di realizzare da sé.

AFFINITÀ: vincolo che intercorre fra una persona e i parenti del suo coniuge, anche se deceduto.

AMMINISTRANDO: la persona nell'interesse della quale viene introdotto il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno. Indica, propriamente, la condizione di chi è ancora in attesa della pronuncia del decreto istitutivo dell'Amministratore di Sostegno.

AMMINISTRATO: sinonimo di beneficiario (v.)

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: soggetto nominato dal GT al fine di aiutare la persona disabile, o, più in generale, al fine di *supportare* chi non riesce - a causa di impedimenti di natura fisica, o psichica, o sensoriale, o per effetto dell'età avanzata, o per altre ragioni - a espletare autonomamente le normali attività.

Amministratore di sostegno sarà di regola un familiare, salvo che una disponibilità del genere manchi, oppure salvo che il GT ritenga opportuno (per qualsiasi motivo) appoggiarsi su altre persone: amici, conoscenti, figure del volontariato, avvocati disponibili all'ufficio, e così via.

Tra gli *incarichi* assegnabili all'Amministratore di Sostegno vi saranno, ad esempio, quelli della riscossione della pensione, della stipulazione di contratti, dell'effettuazione di pagamenti, della partecipazione all'assemblea di condominio, dell'accettazione di un'eredità, dell'esercizio di iniziative giudiziarie; più in generale ogni operazione - grande, media o anche piccola - che il beneficiario non è in grado, per le difficoltà anzidette, di condurre in porto.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: la nuova misura di protezione che è stata introdotta, nel 2004, all'interno del codice civile - e che rispetta al massimo (a differenza dell'interdizione e dell'inabilitazione) le prerogative della persona e la sua dignità complessiva.

Attraverso l'amministrazione di sostegno l'individuo privo, in tutto o in parte, di autonomia viene *affiancato* da un altro soggetto, avente il compito di sostituirlo o di assisterlo nel compimento di determinati atti o categorie di atti.

L'Amministratore di Sostegno non priva l'interessato della capacità d'agire (salvo che in ipotesi particolari, del tutto limitate)

e valorizza in ogni passaggio la sovranità progettuale e decisionale di quest'ultimo.

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO: insieme degli atti che sono necessari al fine di conservare e presidiare i *beni* di una persona (ad es. stipulazione di contratti di locazione, affitto, vendita, assicurazione, ristrutturazione di beni immobili, riparazione del tetto). Tali atti rientrano tra quelli di cui il GT può, all'occorrenza, assegnare il compimento all'amministratore di sostegno.

ANNOTAZIONE DEL DECRETO: forma di pubblicità che è prescritta dalla legge onde rendere nota, ai terzi, l'avvenuta nomina dell'amministratore di sostegno. In pratica, il decreto di nomina viene trascritto a margine dell'*atto di nascita*.

ANNULLAMENTO: venir meno del valore formale e dell'efficacia di un determinato atto, che può essere disposto con provvedimento del giudice, nei confronti:

(a) degli atti che l'amministratore di sostegno compia in violazione di disposizioni di legge, o esorbitando dai poteri conferitigli dal GT; oppure:

(b) degli atti posti in essere dal beneficiario dell'Amministratore di Sostegno in violazione di disposizioni di legge, o di divieti stabiliti dal Giudice Tutelare.

APERTURA (DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO): si verifica al momento della pronuncia, da parte del Giudice Tutelare, del *decreto* con il quale viene nominato l'amministratore di sostegno, e con cui sono stabiliti nei dettagli i compiti dello stesso.

ARCHIVIAZIONE: consiste nell'estinzione del procedimento volto alla nomina dell'amministratore di sostegno, allorché il ricorrente deposita un atto di rinuncia alla domanda.

Di archiviazione si parla anche nel caso in cui – essendo venute meno le ragioni che la giustificavano – il Giudice Tutelare revochi l'Amministratore di Sostegno.

ASPIRAZIONI (DEL BENEFICIARIO): tra gli impegni dell'amministratore di sostegno vi è soprattutto quello di tenere conto dei bisogni, delle aspettative e degli obiettivi di vita del beneficiario. L'amministratore è chiamato, in particolare, a prendersi cura della persona e farsi carico delle *istanze esistenziali* di questa: tutto ciò non già in base a proprie opinioni o discrezionalità valutative, bensì tenendo conto finché possibile dei desideri e delle “aspirazioni” – appunto - dell'interessato.

ASSISTENZA: i compiti affidati all'amministratore possono essere di 'assistenza' oppure di 'rappresentanza'.

Col primo termine si fa riferimento ai casi in cui l'Amministratore di Sostegno si limita ad *affiancare* il soggetto debole - senza sostituirlo del tutto - nell'espletamento di determinate operazioni. In pratica il beneficiario, ove i poteri attribuiti all'Amministratore di Sostegno siano di mera assistenza, porrà lui stesso in essere quegli atti, ma opportunamente (necessariamente) accompagnato dall'amministratore.

ATTI MINIMI: equivale alla locuzione 'ATTI NECESSARI A SODDISFARE LE ESIGENZE DELLA VITA QUOTIDIANA (v.).

ATTI PERSONALISSIMI: si intendono gli atti di esercizio di diritti che coinvolgono scelte intime e del tutto personali dell'individuo (come il matrimonio, il riconoscimento di un figlio, la predisposizione di un testamento, etc.).

ATTI NECESSARI A SODDISFARE LE ESIGENZE DELLA VITA QUOTIDIANA: si tratta delle operazioni più semplici della vita di ogni giorno, quelle che chiunque (o quasi) è in grado di *compiere da*

solo: acquistare un giornale all'edicola, regalare un cioccolatino, fare il biglietto sull'autobus, andare in pizzeria, noleggiare una bicicletta. Sono iniziative il cui compimento non può mai essere vietato o impedito al beneficiario: si tratta cioè di prestazioni e servizi che nessun terzo/negoziante potrebbe rifiutarsi di fornire, con la scusa della disabilità del cliente, a quest'ultimo.

ATTIVAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: sinonimo di istituzione (v.), apertura dell'Amministrazione di sostegno; si verifica nel momento in cui il Giudice Tutelare deposita nella cancelleria del proprio ufficio il decreto contenente la nomina dell'amministratore di sostegno.

ATTO PUBBLICO: atto dotato di particolare valore sostanziale e probatorio, in quanto predisposto e redatto da un *notaio*. La normativa sull'Amministratore di Sostegno indica nell'atto pubblico una delle modalità che sarà utilizzabile, dall'interessato, per far luogo a una "designazione anticipata" dell'amministratore (v. **DESIGNAZIONE ANTICIPATA**).

AUDIZIONE (DELL'INTERESSATO): consiste in un colloquio diretto del Giudice Tutelare con l'amministrando, attraverso il quale il Giudice Tutelare è messo in grado di acquisire le informazioni necessarie circa la condizione personale dell'interessato, di constatare il grado di autonomia dello stesso, in vista di una concreta modulazione circa la misura di protezione.

AUTONOMIA: idoneità a gestire da soli le operazioni più significative della vita, liberamente, senza l'aiuto di alcuno. Presuppone tendenzialmente, nell'interessato, una condizione di pieno benessere e *integrità* fisio-psichica.

BENEFICIARIO: la persona per la cui salvaguardia viene nominato dal GT un amministratore di sostegno.

BIGLIETTO DI CANCELLERIA: comunicazione in carta non bollata, che si compone di due parti: l'una delle quali è consegnata al destinatario, mentre l'altra viene conservata nel fascicolo d'ufficio.

CAPACITÀ DI AGIRE: idoneità a compiere atti aventi pieno valore giuridico, mediante i quali si acquistano diritti e si assumono obblighi (es. un contratto). Condizione che viene raggiunta con il compimento della *maggior età*, ossia a 18 anni.

CESSAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: si verifica nel momento della pronuncia, da parte del Giudice Tutelare, di un decreto che pone fine al regime di Amministratore di Sostegno. Ha luogo allorché il GT accerti essere *venute meno*, nell'interessato, le condizioni di malessere o disagio che avevano reso necessaria - a suo tempo - l'attivazione di tale misura protettiva (rarissimo il caso in cui, attraverso una decisione dei giudici, si passi invece dal regime di Amministratore di Sostegno a quello di interdizione o all'inabilitazione).

CO-AMMINISTRATORE: un secondo amministratore, il quale viene nominato dal GT a fianco del primo, allorquando vi sia la necessità di fronteggiare questioni che esigono *particolari competenze* tecniche (e che il primo amministratore non è in grado di risolvere coi suoi mezzi).

COMUNICAZIONE: atto con il quale il *cancelliere*, per dovere d'ufficio e quindi senza specifica richiesta, provvede a informare - in merito a una determinata circostanza - le parti oppure altri soggetti coinvolti in un dato processo (Pubblico Ministero,

consulente tecnico o altri ausiliari, testimoni, etc.). La comunicazione avviene a mezzo di biglietto di cancelleria.

CONSENSO INFORMATO: dichiarazione (generalmente scritta) con cui la persona che deve essere sottoposta ad un intervento sanitario diagnostico o terapeutico esprime il proprio assenso, ed in mancanza della quale l'intervento sanitario non può essere legittimamente effettuato (salvi i casi previsti dalla legge, come i trattamenti sanitari obbligatori, e salvi i casi in cui si tratti di intervenire per salvare la vita della persona). La manifestazione del consenso informato presuppone sempre ed immancabilmente un'informazione completa ed esaustiva da parte del personale medico.

CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO: v. **AMMINISTRAZIONE DEL P.**

CORTE D'APPELLO: organo competente, per quanto concerne l'Amministratore di Sostegno, a decidere in merito ai reclami che vengano presentati contro i provvedimenti del Giudice Tutelare.

CURA: insieme delle attività che sono funzionali, in un modo o nell'altro, a soddisfare le necessità *personali* dell'interessato. Può trattarsi delle iniziative più banali e ordinarie, come, ad es., fissare un appuntamento dal *pedicure*, dal fisioterapeuta, dall'estetista. Anche gli aspetti di ordine sanitario possono esserne interessati: ad es. la "prestazione del consenso medico informato" è un atto che riguarda, non meno di altri, la cura della persona.

DECRETO DI NOMINA (O DECRETO ISTITUTIVO): atto con cui il Giudice Tutelare provvede - allorché sia stata formulata una domanda in tal senso (e il GT la ritenga fondata) - a nominare l'amministratore di sostegno. Si tratta di un decreto che potrà essere *modificato* o integrato in qualsiasi momento dal giudice, o su

istanza di parte, oppure d'ufficio, dietro segnalazione dell'amministratore di sostegno o dei servizi socio-sanitari.

DESIGNAZIONE ANTICIPATA: dichiarazione mediante la quale un individuo, in previsione della propria (eventuale) *futura incapacità*, indica fin dall'oggi – in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata - il soggetto che dovrà essergli nominato, all'occorrenza, come amministratore di sostegno.

Si parla, in proposito, anche di 'testamento di sostegno'.

DIFESA TECNICA: espressione che indica la partecipazione ad un procedimento mediante un difensore.

DIMORA ABITUALE: il luogo in cui vive normalmente una persona.

DISPENSA (DALLA FUNZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO): si verifica quando il Giudice Tutelare esonera l'amministratore di sostegno dalla funzione per uno dei motivi elencati nell'art. 352 c.c.

DOVERI DELL'AMMINISTRATORE: insieme delle regole di condotta che l'Amministratore di Sostegno è chiamato a osservare, nell'interesse (economico e personale) del beneficiario. Fondamentale, tra tutti, il dovere di tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni di quest'ultimo.

In caso di inosservanza di tali doveri l'amministratore potrà essere *rimosso* e sostituito, con specifico provvedimento del GT.

D'UFFICIO: espressione che si utilizza con riferimento agli atti di un procedimento che vengono compiuti senza che sussista una domanda di parte, e dunque su iniziativa *diretta* del giudice.

DURATA DELL'INCARICO (DELL'AMMINISTRATORE): la nomina può avvenire a tempo indeterminato oppure

a tempo determinato; in quest'ultimo caso il GT può sempre prorogare l'incarico.

EMANCIPATO: il minore che si sposa diviene emancipato di diritto; in tale condizione egli può compiere liberamente gli atti di ordinaria amministrazione, e con il consenso del curatore o – a seconda dei casi – con le debite autorizzazioni del tribunale, può compiere anche gli atti di straordinaria amministrazione del patrimonio.

FRAGILITÀ GESTIONALE: espressione da intendere anche quale sinonimo di 'inadeguatezza gestionale' (v. oltre).

Sta ad indicare la perdita o riduzione di autonomia della persona rispetto al compimento degli atti della vita quotidiana e alla gestione dei propri interessi.

GIUDICE TUTELARE: magistrato cui la legge attribuisce la funzione di nominare l'Amministratore di Sostegno, di determinarne i compiti, di controllarne l'operato e – più in generale – di sorvegliare l'andamento dell'amministrazione.

Ciò non sarà possibile, va sottolineato, se non attraverso un flusso di informazioni che corra in modo dettagliato e continuativo tra il giudice, l'amministratore stesso e (ove siano attivi) i servizi socio-sanitari che "hanno in carico" la persona.

Il ruolo del GT è sempre centrale nell'Amministratore di Sostegno; egli potrà/dovrà altresì '*disabilitare*' il beneficiario, ovvero sospendergli – più o meno contingentemente - il potere di compiere determinati atti, allorché ciò risponda al bene di quest'ultimo (per sventare a monte iniziative sbagliate o rovinose).

Il GT può, altresì, assumere provvedimenti *urgenti* per la cura dell'interessato: potrà ad esempio autorizzare un intervento sanitario non più rinviabile (pena serie minacce per la salute della persona).

GT, GIUDICE TUTELARE, Giudice Tutelare: abbreviazione di Giudice Tutelare.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ: il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno è immediatamente esecutivo; ha cioè efficacia immediata e produce da subito i suoi effetti

IMPUGNAZIONE: v. RECLAMO

INADEGUATEZZA GESTIONALE: situazione dell'individuo che - a causa di un impedimento legato ad una malattia fisica o psichica, o per effetto di disagi sensoriali (per es. un sordomuto, un cieco), o, ancora, per l'età avanzata, o per altre ragioni oggettive - *non è in grado* di curare da sé i propri interessi e di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.

INCAPACITÀ ALLA FUNZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: casi in cui la legge non consente di assumere l'incarico di amministratore di sostegno (corrispondono sostanzialmente a quelli previsti per la funzione di tutore).

INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE [INCAPACITÀ NATURALE]: condizione della persona la quale *manchi*, in via permanente o temporanea, della consapevolezza rispetto ai propri comportamenti e alle proprie decisioni. È uno stato temporaneo ove dipenda dall'uso di sostanze stupefacenti, dall'abuso di alcool, da febbre alta, da sonnambulismo, etc.

INCAPACITAZIONE, DISABILITAZIONE: impedimento - che viene fatto gravare su una persona - della possibilità di compiere autonomamente un determinato atto o una serie di atti.

A decidere in tal senso sarà il GT (sul terreno patrimoniale, oppure su quello personale, secondo quanto prevede l'art. 411 c.c.) allorché sia palese che l'interessato farebbe, altrimenti, un *uso auto-distruttivo* di quei poteri.

INCOMPATIBILITÀ ALLA FUNZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: condizione della persona che contrasta con la possibilità di assumere l'incarico di amministratore di sostegno (per esempio, gli operatori socio-sanitari che hanno in carico la persona).

INFERMITÀ: condizione di compromissione dell'integrità fisica o psichica. È infermo chi non gode di pieno benessere, e di integrità fisio-psichica. Condizione che determina una riduzione o totale venir meno dell'autonomia.

INTERDETTO: condizione di chi abbia subito una pronuncia di interdizione. La persona interdetta non può fare pressoché *nulla*, sotto il profilo del diritto: non può, in particolare, compiere atti di tipo patrimoniale, né di tipo personale; non può sposarsi, né fare testamento, né donazioni, né riconoscere i suoi figli, etc.

Si parla di una vera e propria "camicia di forza giuridica".

Ben poche le eccezioni: la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza consente alla donna interdetta di assumere da sé la scelta abortiva; l'interdetto può sempre chiedere in via personale di essere giudizialmente dis-interdetto

INABILITATO: condizione di chi è inabilitato. L'inabilitato è autorizzato a compiere soltanto atti di *ordinaria* gestione del patrimonio.

L'inabilitazione riguarda persone aventi un grado di infermità mentale meno grave dell'abituale infermità di mente (che costituisce invece presupposto per l'interdizione).

INTERDIZIONE: pronuncia del tribunale civile con la quale la persona che sia inferma *abitualmente di mente* viene dichiarata interdetta (v. **INTERDETTO**).

Oggi - grazie alla riforma del 2004 sull'amministrazione di sostegno e all'intervento di alcune importanti sentenze della Corte Costituzionale e della Cassazione - l'interdizione rappresenta una misura di protezione del tutto residuale, con ridottissimi spazi applicativi.

Va tenuto presente, in effetti, che tutto ciò che si fa con l'interdizione può essere ottenuto mediante l'amministrazione di sostegno, la quale ha il grande vantaggio di non calpestare la dignità e la progettualità della persona.

INABILITAZIONE: pronuncia del tribunale civile con la quale una persona, affetta da disturbi psichici *non particolarmente gravi*, viene dichiarata inabilitata (v. **INABILITATO**).

Oggi - grazie alla riforma del 2004 sull'amministrazione di sostegno e all'intervento di alcune importanti sentenze della Corte Costituzionale e della Cassazione - l'inabilitazione (allo stesso modo dell'interdizione) rappresenta una misura di protezione del tutto residuale, con ridotti spazi applicativi.

Va tenuto presente che ciò che si ottiene con l'inabilitazione può sempre essere raggiunto tramite l'amministrazione di sostegno; con il vantaggio – ecco il punto - di non calpestare la dignità e la progettualità della persona.

INCOMPATIBILITÀ (ALLA FUNZIONE DI AMMINISTRATORE): riguarda gli operatori dei *servizi* pubblici o privati che hanno “direttamente in carico” la persona: essi non possono ricoprire la carica di amministratore di sostegno.

INTERESSATO: con questo termine si designa la persona che ha presentato - o rispetto alla quale altri hanno presentato - domanda di nomina dell'amministratore di sostegno (la parola viene spesso usata anche come sinonimo di "beneficiario").

ISTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: apertura, attivazione dell'Amministrazione di sostegno; si verifica nel momento in cui il Giudice Tutelare deposita nella cancelleria del proprio ufficio il decreto contenente la nomina dell'amministratore di sostegno.

LIMITAZIONI E DECADENZE: insieme di divieti e impedimenti esistenziali di cui il GT può disporre la messa in opera, con decreto motivato, nell'esclusivo interesse del beneficiario (ad es. in materia di matrimonio, di testamento, di donazione).

È una possibilità ammessa *dall'art. 411 ult. co. c.c.*; si parla, al riguardo, di "incapacitazione", oppure di amministrazione di sostegno "incapacitante" (disabilitante).

MENOMAZIONE: condizione di perdita di funzionalità di uno o più organi, che determina (come l'infermità) venir meno o limitazione dell'autonomia.

MEZZI ISTRUTTORI: serie di verifiche e accertamenti che il GT può sempre disporre, nel corso del procedimento, onde *farsi un quadro* preciso della situazione in cui versa chi è interessato (destinato) alla nomina di un Amministratore di Sostegno.

Potrà trattarsi di un'audizione dei familiari e parenti, oppure di perizie mediche, di relazioni informative richieste ai servizi socio-assistenziali che hanno in carico la persona, etc.

MISURA, MISURE DI PROTEZIONE: espressione che viene utilizzata allorché si parla oggiogiorno, essenzialmente,

all'amministrazione di sostegno (comprende in teoria anche gli istituti residuali dell'interdizione e dell'inabilitazione).

NOTIFICAZIONE: atto compiuto dall'ufficiale giudiziario, su richiesta di una parte o del Pubblico Ministero o del cancelliere, avente la funzione di portare un determinato atto, o fatto, a *conoscenza* del destinatario.

Si esegue mediante la consegna a quest'ultimo di una copia dell'atto conforme all'originale. La copia che viene consegnata contiene l'attestazione di conformità, redatta e sottoscritta dall'ufficiale giudiziario

PARENTELA: vincolo di *sangue* da cui sono unite le persone le quali discendono l'una dall'altra (parenti in linea retta: padre e figlio, nonno e nipote, ecc), oppure che discendono da uno stipite comune (parenti in linea collaterale: fratelli, cugini, zio e nipote, ecc...). Non è riconosciuta dalla legge oltre il sesto grado.

PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO: padre, figlio.

PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO: fratelli, nonni, nipoti (figli dei figli).

PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO: bisnonni, pronipoti (figli di un nipote in linea retta: figlio del figlio del figlio), nipoti in linea collaterale (figli di un fratello o di una sorella), zii (fratelli e sorelle dei genitori).

PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO: primi cugini (figli di un fratello o di una sorella dei genitori), prozii (zii dei genitori: fratelli di uno dei nonni), pronipoti in linea collaterale (figli dei figli dei fratelli).

PATRIMONIO: complesso dei beni, mobili e immobili, che appartengono ad una persona.

PRESCRIZIONE: lasso di tempo dopo il quale non è più possibile, per legge, far valere un diritto. Decorso quel termine, il diritto in questione è perso.

PROCEDIMENTO: l'insieme dei passaggi necessari per ottenere, dal GT, l'attivazione dell'amministrazione di sostegno.

Quello dell'Amministratore di Sostegno rappresenta un procedimento estremamente rapido, *semplificato* fin dal momento della presentazione della domanda.

Ammessi a ricorrere in giudizio sono vari soggetti: l'interessato stesso (ancorché sia interdetto), i suoi familiari, eventualmente il convivente di fatto, i servizi socio-sanitari, nonché il Pubblico Ministero su segnalazione.

PRODIGO, PRODIGALITÀ: condizione di chi, per motivi per lo più legati ad una sofferenza di natura psichica, tende a spendere senza alcun limite, con rischio di dissipazione del proprio patrimonio.

PROVVEDIMENTI URGENTI DEL GT: v. **GT**

PUBBLICITÀ: v. **ANNOTAZIONE**

PUBBLICO MINISTERO: magistrato il quale svolge sia (a) la funzione di vegliare sull'osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti

dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci (art. 73 ord. giud.), sia (b) la funzione, con particolare riguardo al settore penalistico, di promuovere la "repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza".

Compito del Pubblico Ministero è - in altri termini - quello di portare nel processo, operandovi come parte, l'espressione degli interessi *obiettivi* dell'*ordinamento*.

RAPPRESENTANZA: i compiti affidati all'amministratore possono essere di 'assistenza' oppure di 'rappresentanza'. Col secondo termine si fa riferimento alle situazioni in cui l'Amministratore di Sostegno *sostituisce* al 100% il beneficiario, nello svolgimento dell'attività gestionale.

Ove siano attribuiti poteri di rappresentanza "esclusiva", il beneficiario non potrà porre in essere lui stesso l'atto; a provvedervi sarà necessariamente l'amministratore. L'ipotesi di gran lunga più frequente è però quella opposta; quando cioè il potere di rappresentanza (ad es., in merito alla riscossione della pensione) è bensì attribuito all'Amministratore di Sostegno, ma non già in via esclusiva: anche il beneficiario potrebbe agire da solo, se volesse.

Pure nel primo caso (rappr. esclusiva) la regola - spesso esplicitata dal GT nel decreto iniziale - è che l'Amministratore di Sostegno dovrà comunque informare e consultare l'amministrato, nei limiti del possibile, riguardo alle decisioni da assumere.

RECLAMO: atto di contestazione, avverso un provvedimento che è emanato da un altro organo giudicante. Si tratta di un procedimento di secondo grado, col quale un giudice viene chiamato a *riesaminare* una decisione - non ancora divenuta definitiva - proveniente da altro giudice.

Il Giudice del reclamo è investito anche del merito della questione e non soltanto di elementi relativi alla legittimità.

Riguardo all'Amministratore di Sostegno l'art. 720 *bis* c.p.c. stabilisce che "contro il decreto del Giudice Tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'art. 739 c.p.c.".

REVOCA: atto con il quale si provvede a *ritirare*, togliendole efficacia, una precedente dichiarazione di volontà (per es. la revoca della designazione anticipata).

REVOCA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: decreto del Giudice Tutelare attraverso cui viene posto fine alla misura di protezione per il venir meno della condizione di bisogno del beneficiario.

REVOCA DELL'INTERDIZIONE (o DELL'INABILITAZIONE): sentenza del tribunale civile attraverso cui la persona interdetta, o inabilitata, si vede *restituire* a una condizione di *piena capacità* di agire. La richiesta può essere effettuata anche dal diretto interessato.

Motivo fondante della revoca può essere (a) il miglioramento delle condizioni dell'individuo, (b) oppure – oggi, a seguito dell'entrata in vigore della riforma del 2004 – il fatto stesso che esiste nell'ordinamento una misura di protezione più “morbida”, con la quale è possibile soddisfare al meglio le necessità gestionali dei soggetti deboli.

RICORRENTI: persone legittimate a presentare il ricorso (ossia la richiesta) di nomina dell'amministratore di sostegno.

RICORSO (PER AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO): atto *introduttivo* del procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno; si sostanzia in una richiesta i cui contenuti appaiono disciplinati dall'art. 407 c.c.

RICORSO PER CASSAZIONE: procedimento nel quale la Corte di Cassazione è chiamata a riesaminare un provvedimento emesso da un giudice in secondo grado (ad es. Corte d'Appello), rilevando solo questioni attinenti alla “*legittimità*”.

SCELTA (DELL'AMMINISTRATORE): viene compiuta dal GT sulla base del criterio del massimo riguardo per la cura e l'interesse della persona fragile. V. anche **AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**.

SCELTE DI FINE VITA: si tratta delle decisioni, per lo più di carattere sanitario, che riguardano la fase terminale dell'esistenza di un malato: dalle terapie del dolore, all'interruzione di trattamenti terapeutici e di trattamenti vitali.

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA: documento redatto dal diretto interessato, la cui sottoscrizione viene attestata come autentica da un notaio

SEGNALAZIONE: informazione circa l'esistenza di una condizione di bisogno in cui si trova una persona, che viene inoltrata al Pubblico Ministero. Essa impone al Pubblico Ministero di assumere le iniziative necessarie a istituire una misura di protezione a favore della persona bisognosa. La segnalazione può provenire al Pubblico Ministero da chiunque, mentre i

responsabili dei servizi socio-sanitari che hanno in cura o in carico la persona hanno un preciso obbligo in tal senso.

SENTENZA: provvedimento con il quale il giudice adempie alla (sua) funzione giurisdizionale decisoria.

SOGGETTI DEBOLI: persone che – pur anch’esse portatrici di un proprio progetto di vita, con vissuti, aspirazioni e desideri ben precisi - si trovano in condizioni di ‘diversità gestionale’ rispetto agli altri consociati, in quanto afflitte da mancanza totale o parziale di autonomia.

SOSTEGNO (DIRITTO AL): se ne parla - a seguito della riforma del 2004 - come di una prerogativa individuale di rango *costituzionale*, ossia di una posizione riconosciuta e tutelata dalla Costituzione (art. 3); consiste nel diritto della persona fragile ad essere adeguatamente supportata, dall’esterno, e messa in condizioni di poter realizzare il proprio “progetto di vita”, più o meno complesso.

SOSTITUZIONE: può riguardare l’amministratore di sostegno, allorché il GT decida di rimpiazzarlo nell’incarico, nominando al suo posto un’altra persona: ciò a motivo di un *inadempimento* o di un non corretto assolvimento delle funzioni vicarie, oppure per sopravvenuta inadeguatezza o impossibilità.

SUSSIDIARIETÀ (CRITERIO DI): è il criterio guida per stabilire quando serve l’Amministrazione di sostegno; consiste nel verificare se la persona priva di autonomia si trovi o meno

adeguatamente supportata dall'esterno o, al contrario, abbandonata a se stessa.

TESTAMENTO DI SOSTEGNO (v. anche **DESIGNAZIONE ANTICIPATA**): chiunque può - fintanto che versa ancora in buone condizioni psico-fisiche - indicare in un atto speciale chi dovrà essere il suo *futuro Amministratore di Sostegno*, e ciò per l'eventualità di sopravvenute menomazioni psico-fisiche: specificando, magari, a quali linee l'amministratore di sostegno dovrà attenersi nello svolgimento dei suoi compiti.

TRUST: figura di origine anglosassone, ma oggi ammessa anche nel nostro ordinamento, che consiste nell'attribuire ad uno o più beni una destinazione vincolata, e sottoposta ad una gestione e a regole particolari

UFFICIALE GIUDIZIARIO: soggetto dotato di specifiche funzioni, *ausiliarie* e complementari, di cui il Giudice si avvale nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Fra le mansioni affidate all'ufficiale giudiziario dalla legge v'è anche la notificazione degli atti.

**ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI,
PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA,
VOLONTARIATO E NON PROFIT**

SEDE

PALAZZO BALBI – DORSODURO 3901

30123 VENEZIA

TEL. 041 2792881/2

FAX 041 2792883

E-mail: ass.politichesociali@regione.veneto.it

Web: www.venetosociale.org



Osservatorio Regionale sulla
Condizione della Persona
Anziana e Disabile

